

RESOCONTO STENOGRAFICO

69.

SEDUTA DI LUNEDÌ 21 DICEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

E DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	6705	RODOTÀ: Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (1843);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		GUIDETTI SERRA ed altri: Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (1867);	
GARGANI ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1142);		BIONDI ed altri: Norme sulla responsabilità civile dei magistrati (1876);	
ZANGHERI ed altri: Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (1489);		ANDÒ ed altri: Nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1882);	
LA MALFA ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1580);		MELLINI ed altri: Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare	
FACCHIANO ed altri: Norme sulla responsabilità del magistrato (1834);			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

	PAG.
degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (1891);	
MACERATINI ed altri: Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (1895);	
Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (1995).	
PRESIDENTE	6705, 6709, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6723, 6724, 6729, 6730, 6731, 6732, 6736, 6737, 6738, 6739, 6744, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6761, 6763, 6764, 6765, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6797, 6798, 6799, 6801, 6802, 6803, 6804, 6809, 6810, 6815, 6816, 6817, 6818, 6820, 6821, 6823, 6825, 6827, 6829, 6831, 6833, 6835, 6837, 6840, 6841, 6843
ANDÒ SALVATORE (PSI)	6738, 6835
BARGONE ANTONIO (PCI)	6767
BIONDI ALFREDO (PLI)	6738, 6768, 6771, 6784, 6799, 6822
BRANCACCIO MARIO (DC)	6754, 6810
CAPPIELLO AGATA ALMA (PSI)	6753, 6764, 6768
DE CAROLIS STELIO (PRI)	6827, 6829
DEL PENNINO ANTONIO (PRI), <i>Relatore per la maggioranza</i>	6713, 6748, 6763, 6765, 6769, 6777, 6779, 6801, 6815, 6816, 1818
FACCHIANO FERDINANDO (PSDI)	6833, 6835
FERRARA GIOVANNI (PCI)	6756
FRACCHIA BRUNO (PCI)	6715, 6731, 6815,
GARGANI GIUSEPPE (DC), <i>Presidente della II Commissione</i>	6738, 6744, 6789
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP)	6820
LABRIOLA SILVANO (PSI)	6782, 6783, 6816, 6820
LANZINGER GIANNI (Verde)	6712, 6717, 6754, 6823, 6825
MACERATINI GIULIO (MSI-DN)	6724, 6737, 6770, 6831
MARTINAZZOLI FERMO MINO (DC)	6785, 6840
MELLINI MAURO (FE), <i>Relatore di minoranza</i>	6713, 6717, 6723, 6730, 6749, 6756, 6763, 6765, 6769, 6770, 6777, 6779, 6781, 6788, 6801, 6802, 6803, 6809, 6817, 6830
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC)	6712, 6737, 6769, 6799, 6816, 6818
PANNELLA MARCO (FE)	6826, 6829, 6841
RIZZO ALDO (Sin. Ind.)	6711, 6797, 6799, 6820

	PAG.
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.)	6750, 6751, 6771, 6816, 6825, 6826
RUTELLI FRANCESCO (FE)	6723, 6729, 6764, 6796, 6803
SCARLATO GUGLIELMO (DC)	6751, 6752
TASSI CARLO (MSI-DN)	6709, 6713, 6716, 6731, 6752, 6764, 6766, 6770, 6778, 6782, 6798, 6816, 6919, 6825, 6830, 6843
TEODORI MASSIMO (FE)	6723, 6730
TORTORELLA ALDO (PCI)	6837
VAIRO GAETANO (DC)	6748
VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	6714, 6749, 6763, 6765, 6769, 6778, 6781, 6802, 6817, 6820
VESCE EMILIO (FE)	6718, 6736, 6739
VIOLANTE LUCIANO (PCI)	6737, 6738, 6786, 6787, 6809

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

S. 695. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (*modificato dal Senato*) (1822-B).

PRESIDENTE	6850, 6853, 6854
BASSI MONTANARI FRANCA (Verde)	6853
DONAT-CATTIN CARLO, <i>Ministro della sanità</i>	6850
SARETTA GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i>	6850
TAMINO GIANNI (DP)	6854

Proposte di legge:

(Annunzio)	6705, 6859
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	6789
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	6860

Proposta di legge costituzionale:

(Assegnazione a Commissione in sede referente)	6860
--	------

Interrogazioni, interpellanze e mozione:

(Annunzio)	6861
----------------------	------

Risoluzioni:

(Annunzio)	6861
----------------------	------

Auguri per il Natale e l'anno nuovo:

PRESIDENTE	6843, 6844
SCALFARO OSCAR LUIGI (DC)	6844

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

	PAG.		PAG.
Nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978:		Votazione segreta di un disegno di legge	
(Comunicazione)	6860		6854
Per lo svolgimento di una interrogazione:		Votazione segreta di un progetto di legge	
PRESIDENTE	6861		6854
RONCHI EDOARDO (DP)	6861	Votazioni segrete . . .6718, 6724, 6732, 6739,	
		6756, 6771, 6803, 6804, 6810	
Risposte scritte ad interrogazioni:		Ordine del giorno della prossima seduta	
(Annunzio)	6860		6861

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

La seduta comincia alle 9,30.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreoni, Gaspari e Polverari sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 20 dicembre 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASATI e TESINI: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (2100);

BENEVELLI ed altri: «Provvedimenti urgenti per l'attivazione e il funzionamento dei servizi di salute mentale su tutto il territorio nazionale, in applicazione degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» (2101).

Saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Gargani ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1142); Zangheri ed altri: Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (1489); La Malfa ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1580); Facchiano ed altri: Norme sulla responsabilità del magistrato (1834); Rodotà: Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (1843); Guidetti Serra ed altri: Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (1867); Biondi ed altri: Norme sulla responsabilità civile dei magistrati (1876); Andò ed altri: Nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1882); Mellini ed altri: Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (1891); Maceratini ed altri: Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (1895); e del disegno di legge: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (1995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle pro-

poste di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato; Zangheri ed altri: Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati; La Malfa ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato; Facchiano ed altri: Norme sulla responsabilità del magistrato; Rodotà: Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati; Guidetti Serra ed altri: Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice; Biondi ed altri: Norme sulla responsabilità civile dei magistrati; Andò ed altri: Nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati; Mellini ed altri: Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile; Maceratini ed altri: Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati; e del disegno di legge: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli da 1 a 7, nel testo unificato della Commissione.

Passiamo pertanto all'articolo 8, che è del seguente tenore:

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).

«1. L'azione è promossa dal ministro del tesoro.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione del risarcimento è proponibile.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giurisdizionali percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione del risarcimento è proponibile».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 10.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).

1. L'azione di rivalsa è promossa dal procuratore generale della Corte dei conti avanti alla Corte stessa con le modalità ed i limiti relativi alla rivalsa dello Stato nei confronti dei pubblici dipendenti.

2. A tal fine l'avvocatura generale dello Stato rimette alla procura generale della Corte dei conti le sentenze di condanna dello Stato ed ogni altro atto relativo al procedimento ed al risarcimento.

8. 2.

d'Amato Luigi, Mellini, Stanzani
Ghedini, Pannella, Teodori,
Aglietta, Rutelli, Vesce.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).

1. L'azione è promossa:

a) per i magistrati ordinari e per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali ordinarie, dal ministro di grazia e giustizia;

b) per i magistrati del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) per i componenti delle commissioni tributarie, dal ministro delle finanze;

d) per i magistrati militari, dal ministro della difesa;

e) per gli altri magistrati ed estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali, dal ministro competente in relazione alla natura del contenzioso che forma oggetto della rispettiva funzione giudiziaria.

2. Competente per l'azione di rivalsa è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente per territorio e per valore secondo le norme ordinarie, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto; in tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali rispondono di colpa grave esclusivamente nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 2.

4. La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione del risarcimento è proponibile.

5. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

8. 1.

Vesce, Aglietta, Mellini, Stanzani Ghedini, Rutelli, Teodori, d'Amato Luigi.

Al comma 1, sostituire le parole: dal ministro del tesoro con le seguenti: dal ministro di grazia e giustizia.

8.3.

Pannella, d'Amato Luigi, Mellini, Aglietta, Rutelli, Vesce, Teodori, Stanzani Ghedini.

Sopprimere il comma 3.

8. 4.

Vesce, Mellini, d'Amato Luigi, Pannella, Teodori, Aglietta, Rutelli, Stanzani Ghedini.

Al comma 3, sostituire le parole: anche se richiesto con più azioni con le seguenti: relativa al risarcimento del danno conseguente ad una azione nei confronti dello Stato.

8. 5.

Mellini, Rutelli, Aglietta, Teodori, Pannella, d'Amato Luigi, Vesce, Stanzani Ghedini.

Al comma 3, sostituire le parole: pari al terzo dello stipendio con le seguenti: pari allo stipendio ed aggiungere, in fine, le parole: la riscossione è effettuata in rate mensili per cinque annualità.

8. 6.

Mellini, Pannella, Vesce, Stanzani Ghedini, Teodori, d'Amato Luigi, Aglietta, Rutelli.

Al comma 3, sostituire le parole: al terzo con le seguenti: alla metà.

8. 7.

Pannella, Stanzani Ghedini, d'Amato Luigi, Mellini, Aglietta, Vesce, Teodori.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: tale limite non si applica quando il fatto dannoso sia stato commesso, con dolo.

8. 8.

d'Amato Luigi, Stanzani Ghedini, Pannella, Mellini, Aglietta, Vesce, Teodori.

Al comma 4, sostituire la parola: giurisdizionali con la seguente: giudiziarie ovunque ricorra.

8. 11.

La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole da: se l'estraneo che partecipa fino alla fine del comma, con le seguenti: salvo che il reddito annuo risulti essere inferiore a tale misura, nel quale caso la rivalsa è limitata ad un terzo del reddito effettivo.

8. 9

Mellini, Stanzani Ghedini, d'Amato Luigi, Pannella, Teodori, Aglietta, Rutelli, Vesce.

Passiamo alla discussione sull'articolo 8 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 8 vorrei sottolineare un aspetto che, a mio avviso, è abbastanza importante, anche se è stato ripreso da molti interventi, nella discussione svoltasi in quest'aula.

La battaglia che noi conduciamo in questa sede tende in definitiva ad eliminare alcuni degli elementi, contenuti nel testo in esame, che potrebbero far insorgere il sospetto che la nuova legge sulla responsabilità civile dei giudici finisca per raccogliere le apprensioni meno edificanti della nostra civiltà giuridica, quelle cioè che tenderebbero a privilegiare il giudice.

L'articolo 8 in qualche misura — e non credo che l'intenzione della Commissione fosse questa — reintroduce quel sospetto. Tale articolo, infatti, attiene ad una materia importantissima, cioè alla misura della rivalsa, una volta accertata la colpa o il dolo. Proprio perché noi vorremmo che il provvedimento fosse emendato da tutti questi possibili sospetti, abbiamo organizzato un complesso di emendamenti che sottoponiamo all'Assemblea per la discussione e per la loro auspicabile approvazione.

Per quel che riguarda la prima parte dell'articolo 8, a noi sembra che l'autorità preposta a promuovere l'azione di rivalsa non possa essere il Ministero del tesoro. Con l'emendamento d'Amato 8.2. proponiamo quindi che sia il procuratore generale della Corte dei conti a promuovere il giudizio davanti alla Corte stessa, con le modalità ed i limiti stabiliti per l'azione prevista nei confronti dei pubblici dipendenti. Ci sembra, infatti, giusto introdurre un criterio di coerenza formale all'interno del complesso sistema di cui trattiamo. Francamente, non riusciamo a spiegarci perché debba essere il ministro del tesoro a valutare questo aspetto del problema.

La parte dell'articolo sulla quale a noi interessa richiamare di più l'attenzione è quella che riguarda la misura della rivalsa. Testualmente è stabilito che: «La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione del risarcimento è proponibile». Innanzitutto, bisogna sottolineare che qui si parla di stipendio e non di reddito: noi sappiamo che i magistrati hanno un cespite nel quale confluiscono vari flussi di reddito (basti pensare ai famosi collaudi). È vero che si sostiene la necessità di intervenire per modificare tale sistema, tuttavia oggi questo è il reddito che il magistrato percepisce, per cui, una volta che si deve stabilire la misura della rivalsa, essa va riferita al reddito complessivo.

Accanto a questo si colloca un altro aspetto del problema, molto più importante, e cioè che, a fronte di qualsiasi altro funzionario dello Stato, il magistrato — proprio da qui nasce il sospetto — beneficia di uno sconto. La rivalsa, infatti, è fissata in una somma pari al terzo dello stipendio. Nel corso della discussione, abbiamo più volte sollevato tale problema perché questo trattamento ci sembra introduca una disparità inconcepibile. Noi riteniamo che il magistrato debba essere trattato alla stregua degli altri funzionari, senza godere di nessun trattamento differenziato.

Ecco perché in questo contesto, il sospetto del privilegio diventa forte. Una volta accertata e definita la responsabilità per colpa o dolo, perché mai la rivalsa deve essere commisurata sulla base di un criterio diverso da quello eventualmente usato per il carabiniere, per l'agente di custodia, per qualsiasi funzionario dello Stato? Come qualcuno ha già ricordato, milioni di dipendenti dello Stato guardano al modo in cui tratteremo la materia, dal momento che si stanno accorgendo che sta per essere introdotta una sorta di discriminazione.

L'altro punto che intendiamo sottolineare è quello riguardante i cosiddetti

giudici estranei. La determinazione del limite della rivalsa per gli estranei, parificato anche per i nullatenenti al terzo dello stipendio iniziale annuo che compete al magistrato di tribunale, crea una condizione di iniquità. Si dirà, forse, che giudici popolari nullatenenti non vi saranno mai; tuttavia, teoricamente ciò è possibile. Del resto, esempi di giudici popolari che non percepivano reddito si sono avuti.

Per questo insieme di ragioni, abbiamo presentato innanzitutto un nuovo testo dell'articolo 8 (mi riferisco all'emendamento d'Amato Luigi 8.2), che ripristina quello della nostra proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati; in subordine, abbiamo riproposto il testo del disegno di legge del Governo, perché ci sembrava, ancora una volta, più coerente, anche sotto il profilo tecnico, del testo licenziato dalla Commissione.

Gli altri nostri emendamenti tendono a confermare, attraverso modifiche di termini, il senso della nostra complessiva critica all'articolo 8 della normativa che stiamo discutendo (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, credo che quello in esame sia uno dei punti qualificanti (o squalificanti) della normativa oggi all'attenzione del Parlamento.

Avete creato un impianto degno della maggiore e più vieta specialità: per la magistratura sono stati inventati mezzi e strumenti assolutamente nuovi per il nostro ordinamento. Sicché, ritengo che, alla fine, il risultato sarà che i più danneggiati saranno coloro che, con serietà d'intenti, hanno votato «sì», l'8 e il 9 novembre, per l'abrogazione delle vecchie norme del codice di procedura civile, in tema di responsabilità civile del magistrato.

Sicuramente, infatti, la medicina risulterà peggiore del male! Quello che è veramente inaccettabile è che con tutte le ri-

duzioni, deduzioni e favoritismi introdotti a favore di questa categoria, si voglia addirittura reintrodurre una sorta di giurisdizione contabile domestica, quando proprio in quest'aula — lo dico a buona ragione — venne esclusa una forma di giurisdizione domestica per i magistrati della Corte dei conti.

La Corte dei conti è un organo previsto dalla Carta costituzionale ed ha specifica competenza sull'argomento. Qualora in questa sede riconoscessimo, anzi semplicemente dichiarassimo (perché, secondo i principi generali, il riconoscimento sussisterebbe già) la sua competenza nella materia specifica, non avremmo alcun bisogno di dettare norme di attuazione, giacché esse esistono già nell'ordinamento.

Per stabilire una ulteriore riduzione della responsabilità contabile dei giudici, dunque, voi introducete una sorta di giurisdizione domestica per i magistrati ordinari. Alla fine, si avrà che i magistrati militari, quelli della Corte dei conti e gli eventuali estranei — che nel caso di dolo saranno comunque responsabili (e mi sembra anche giusto) per un terzo, secondo il criterio del cosiddetto «tetto» che avete istituito — dovranno rispondere dei loro atti dinanzi al magistrato ordinario. Mi spiegate per quale motivo il magistrato della Corte dei conti, in caso di sua responsabilità civile — in presenza di una specifica competenza della Corte dei conti sulla materia, per tutti i funzionari pubblici —, debba accettare di rispondere dei propri atti dinanzi a magistrati ordinari che, mi si consenta, non hanno neanche la preparazione per poter seguire la giurisprudenza già formatasi, da decine e decine di anni, in materia di responsabilità contabile?

Anche il fatto che questo tetto — che avete voluto a tutti i costi stabilire, con ciò differenziando ancora di più la situazione del magistrato rispetto a quella degli altri funzionari — non possa superare comunque il terzo dello stipendio iniziale annuo mi sembra grave, tenuto conto che anche in magistratura c'è una certa progressione economica nella carriera. E ciò

è tanto più grave in quanto l'errore gravemente colposo è vicino al dolo, in quanto la colpa cosciente è quasi dolo alternativo: quando si tratta di colpa grave in realtà siamo molto vicini, specialmente nei casi indicati, al dolo o, quanto meno, al dolo eventuale. Ebbene, a qualsiasi livello appartenga il magistrato, deve rispondere nei limiti dello stipendio iniziale? A me hanno insegnato che più si sale nella gerarchia, più aumentano i doveri, prima ancora che i diritti, i privilegi e i poteri. E l'errore di un magistrato di corte d'appello è più grave, perché interviene nel secondo grado del giudizio, cioè quando lo Stato ha messo a disposizione del cittadino la possibilità di recuperare in termini ordinari l'errore che era stato compiuto in primo grado.

È vero che voi siete abituati, con il vostro sistema, a nominare presidente della corte d'appello di Bologna chi è riuscito a depositare con quattordici mesi di ritardo due sentenze di corte d'assise d'appello, confermatrice di quelle di primo grado, che comminavano diciotto anni ad un uxoricida della bassa Romagna, il quale, a seguito di tale ritardo nel deposito della sentenza, ha ottenuto la scarcerazione per scadenza dei termini e ha ammazzato altre persone! Una sorte analoga è toccata al magistrato responsabile del ritardo di oltre un anno nel deposito di una sentenza confermativa dell'ergastolo per un reato commesso in quel di Modena, il cui reo, appunto per questo ritardo, ha ottenuto la scarcerazione per scadenza dei termini e oggi, in presenza di una sentenza definitiva, è diventato uccel di bosco! Si capisce che con questo sistema si possa arrivare a tali conseguenze, ma continuando nella strada dell'errore ci si avvicina alla diabolicità, perché *errare humanum est, perseverare diabolicum*.

Quindi, se il tetto ci deve essere, lo si stabilisca almeno in misura progressiva rispetto alla carriera; per altro, posto che ormai l'età è l'unico criterio discriminante per stabilire se un magistrato debba avere la qualifica di magistrato di cassazione, anche se è sempre rimasto pretore di Roccamiciola di sopra, si sta-

bilisca almeno che la misura del risarcimento sale a seconda degli anni di carriera e a seconda delle responsabilità che conseguentemente aumentano.

Signor Presidente, appoggeremo senz'altro gli emendamenti dei deputati radicali, che tendono ad un recupero di serietà (una volta tanto anche i radicali riescono ad essere seri!) in termini di rispetto dei principi fondamentali, tra cui quello che la competenza relativa alla responsabilità contabile spetta in ogni caso alla Corte dei conti (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rizzo. ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, giudico corretta la scelta di attribuire al tribunale la competenza per l'azione di rivalsa, poiché tale azione si inserisce nell'ambito della più ampia azione risarcitoria che è stata promossa dal cittadino nei confronti dello Stato e in conseguenza della quale quest'ultimo è stato condannato a pagare i danni.

Opportuno appare anche il limite che è stato fissato al terzo comma, e corretta è la scelta di attribuire al ministro del tesoro e non a quello di grazia e giustizia la titolarità dell'azione di rivalsa. Con un emendamento presentato da alcuni colleghi si propone che la competenza sia attribuita al ministro di grazia e giustizia. Non credo però che possa essere scelta tale via, tenuto conto che in proposito assumono rilievo i comportamenti tenuti non solo dalla magistratura ordinaria, ma anche dalle giurisdizioni speciali, sulle quali il ministro di grazia e giustizia non ha competenza alcuna.

C'è un punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del Comitato dei nove. Esso riguarda il quarto comma, nel quale viene precisato che, per quanto concerne gli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale, la misura della rivalsa non può superare un terzo dello stipendio iniziale annuo che compete al magistrato del tribunale.

Successivamente, tuttavia, si precisa che se l'estraneo percepisce uno stipendio

o un reddito derivante da lavoro autonomo, inferiori allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa non può superare il terzo del reddito annuo effettivamente percepito dall'estraneo che partecipa all'amministrazione della giustizia, al tempo in cui l'azione del risarcimento è proponibile.

A prescindere dalle concrete difficoltà che certo nascerebbero per accertare la reale entità del reddito da lavoro autonomo effettivamente percepito, a me pare che il meccanismo proposto rischia di provocare la conseguenza che l'estraneo, il quale non percepisca eventualmente un reddito da lavoro autonomo o dipendente, non potrà concretamente essere condannato in sede di azione di rivalsa.

Non vi è dubbio infatti che, ad esempio, nel caso di un vicepretore onorario o di un conciliatore (il quale non esercita la professione forense e può non percepire né stipendio né reddito da lavoro autonomo) non può certamente trovare applicazione la prima parte del quarto comma.

Non troverebbe applicazione neppure la seconda parte dello stesso quarto comma, poiché l'aggancio per la quantificazione della rivalsa avviene con riferimento direttamente al reddito da lavoro autonomo percepito, sicché se il vicepretore o il conciliatore non godono di alcun reddito, essi non potrebbero essere materialmente condannati in sede di rivalsa.

Tale meccanismo non mi pare corretto. Invito, quindi, il relatore ed il Comitato dei nove a compiere una riflessione su questo punto. Una strada percorribile, a mio avviso, potrebbe essere quella di prevedere che, in ogni caso, per quanto concerne gli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, la condanna in sede di rivalsa non debba superare un terzo dello stipendio iniziale goduto dai magistrati, quello cioè che spetta all'uditor giudiziario.

In questo caso vi sarebbe un aggancio certo e sicuro che eviterebbe le conseguenze che potrebbero verificarsi in concreto se approvassimo il testo che ci viene proposto.

Voglio soffermarmi, concludendo, su un altro punto, relativo sempre alla quantificazione della rivalsa. Si precisa che la somma, di cui il magistrato è tenuto al pagamento, dovrebbe essere determinata con riferimento allo stipendio goduto dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Credo che neanche questa scelta sia corretta. Ritengo che l'aggancio in ordine all'entità dello stipendio debba effettuarsi in riferimento al tempo del fatto commesso, non al momento in cui l'azione di risarcimento è proponibile; poiché rispetto a quest'ultima non vi è certezza alcuna, essendo collegata ai tempi che in concreto sono maturati in sede di azione di risarcimento dei danni da parte del cittadino nei confronti dello Stato.

Ritengo quindi molto più corretto precisare che l'entità concreta dello stipendio goduto dal magistrato deve essere riferita al momento del fatto compiuto, non al momento in cui l'azione è proponibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Intervengo per rendermi interprete di un problema sollevato da altri, ma che mi sembra di acuta rilevanza e rispetto al quale vorrei chiedere al ministro Vassalli e ai relatori di esprimere un giudizio. Esso riguarda in modo incidentale questo articolo, trattandosi del soggetto passivo dell'azione prevista nell'articolo 8.

Il soggetto passivo, per quanto riguarda gli estranei alla magistratura, è indicato con chiarezza dal quarto comma, là dove si afferma che la soggettività sussiste in quanto l'estraneo partecipa all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Il punto però che a me, e non soltanto a me, interessava chiarire è il seguente: quale veste ha il soggetto passivo qualora si tratti di un magistrato? Il testo approvato ieri dall'Assemblea (che riguarda, in generale, l'ambito di applicazione della legge) stabilisce, all'articolo 1, che le disposizioni si applicano, indipendentemente

dalle funzioni esercitate, a tutti gli appartenenti alla magistratura ordinaria. Chiedo, quindi, al ministro e ai relatori di maggioranza e minoranza, quale sia il significato di tale disposizione. Vuol dire che il magistrato risponde anche se svolge funzioni non strettamente giudiziarie, anche se le sue funzioni si esercitano nell'ambito della attività amministrativa, o di controllo, o puramente consultiva? Risponde anche il magistrato che sia distaccato presso un ministero? Aver posto un riferimento soggettivo alla figura del magistrato e aver scisso la responsabilità dalla funzione, mi pare crei un problema che personalmente non ho ancora risolto e sul quale gradirei un chiarimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra.

Onorevole Nicotra, vorrei pregare lei, e tutti i colleghi, di vedere se non sia possibile comunicare tempestivamente alla Presidenza l'intenzione di intervenire. Mi riferisco sia agli interventi sul complesso degli emendamenti, sia alle dichiarazioni di voto, sì da evitare un certo stillicidio che di volta in volta si verifica mentre è bene che si sappia quanti interventi debbano ancora svolgersi.

La prego di scusarmi, onorevole Nicotra, ma dico a lei queste cose anche per il rapporto di particolare colleganza che c'è tra noi, in modo che successivamente nessuno si possa di questo dispiacere.

Ha facoltà di parlare, onorevole Nicotra.

ENZO NICOTRA. D'accordo, signor Presidente; la ringrazio.

Signor Presidente, colleghi, ieri, nella discussione sull'articolo 7, si è cominciato ad esaminare questo passaggio delicato della legge sulla responsabilità dei magistrati. Il fatto che l'azione di rivalsa da parte dello Stato, dichiarato soccombente nell'azione promossa dal cittadino danneggiato per colpa di un magistrato, sia promossa da parte del ministro del tesoro (come prevede l'articolo 8) e che l'organo competente a giudicare sull'azione di rivalsa sia il tribunale, ha lasciato, dob-

biamo dire, qualche perplessità. Come ho rilevato ieri, forse la competenza dovrebbe appartenere alla Corte dei conti, cioè all'organo che nel nostro ordinamento è chiamato a sanzionare azioni di rivalsa nei confronti dei dipendenti pubblici e degli amministratori.

Putroppo, si è scelta una via che ieri ho definito contorta. Di conseguenza, l'azione prevista nel primo comma dell'articolo 8 è anch'essa contorta. Sarebbe stato quindi preferibile affidare tale azione non ad un organo esecutivo, come il ministro del tesoro, ma ad un organo al di fuori dell'esecutivo, quale la procura generale della Corte dei conti.

Esprimo tali considerazioni per onestà intellettuale e per rispetto verso noi stessi, verso il lavoro svolto. Il mio è un contributo portato perchè non si dica che non abbiamo valutato altre soluzioni e non abbiamo considerato il fatto che sarebbe stato preferibile risolvere altrimenti la questione. Nè ora è possibile recuperare la possibilità di intervento del procuratore generale proprio perchè è stata scelta la via più contorta, che comporterà un *bis in idem* ineluttabile. Dinanzi ad un'azione del cittadino contro lo Stato il giudice chiamato a dirimere la controversia è quello ordinario, ma se, esaurita tale fase, richiamiamo lo Stato ad esercitare l'azione di rivalsa contro il giudice estraneo al giudizio risarcitorio, competente rimane sempre il giudice ordinario, per cui ineluttabilmente ricadiamo nel principio del *bis in idem*.

CARLO TASSI. Siamo ancora in tempo per intervenire!

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario, sugli emendamenti Rizzo 8.10 (in quanto la soppressione dell'articolo 8 vanificherebbe per intero il significato della legge), d'Amato Luigi 8.2, Vesce 8.1, Pannella 8.3, Vesce 8.4, Mellini 8.5 e 8.6, Pannella 8.7; parere favorevole sull'emendamento d'Amato Luigi 8.8, con il quale si intende inserire al terzo comma la previsione che il limite di un terzo, in sede di rivalsa, non si applica quando è stato accertato che il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Mellini 8.9, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 8.11 della Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo ora al relatore di minoranza di esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto chiederle se l'attuale numerazione dell'emendamento d'Amato Luigi 8.8 sia giusta.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la numerazione dell'emendamento da lei richiamato è stata già corretta e tale risulterà nei resoconti. Le ricordo altresì che su tale emendamento l'onorevole Del Pennino, relatore per la maggioranza, ha espresso parere favorevole.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, le ho chiesto tale chiarimento perchè le omonimie hanno prodotto molti danni nell'amministrazione della giustizia e, di conseguenza, le omonimie negli emendamenti potrebbero creare altrettanti danni nell'attività legislativa!

Esprimo parere contrario sull'emendamento Rizzo 8.10 (che, se approvato, comporterebbe la soppressione della rivalsa), e parere favorevole sull'emendamento d'Amato Luigi 8.2, volto a ristabilire un'azione di rivalsa secondo i criteri generali per i dipendenti dello Stato e se-

condo l'impianto originale della proposta di legge da me presentata insieme ad altri deputati del mio gruppo. A tale proposito vorrei far presente (in relazione ad un rilievo mosso ieri dal collega Violante) che il riferimento contenuto in quella proposta (ed implicitamente anche nel provvedimento in esame) a criteri di graduazione della rivalsa, secondo l'entità del danno e della colpa, era proprio di quel sistema che, prevedendo l'adeguamento alla condizione degli altri dipendenti dello Stato, si poneva come alternativo al sistema del «tetto», che assomiglia più ad una sanzione disciplinare che non ad una forma di vera e propria rivalsa nei confronti dello Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento Vesce 8.1, che ripropone il testo originario del Governo, mi risulta che i proponenti lo abbiano ritirato.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Pannella 8.3, che prevede la sostituzione delle parole «ministro del tesoro» con le seguenti: «ministro di grazia e giustizia». Poichè si deve continuare a discutere dell'esistenza o meno della colpa o del dolo in relazione alle funzioni esplicate dal magistrato, dal momento che la sentenza emessa non farà stato nei confronti dell'amministrazione dello Stato (e presumibilmente, nella maggior parte dei casi, nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, per il caso che si tratti di magistrati ordinari), credo che l'amministrazione più idonea a fornire maggiori ragguagli e a meglio rappresentare gli interessi dello Stato sia quella del Ministero di grazia e giustizia.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento Vesce 8.4, che prevede la soppressione del terzo comma dell'articolo 8, comportando l'eliminazione del «tetto»; raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 8.5 e 8.6, che aumentano il «tetto» fino all'intero ammontare dello stipendio, con il temperamento della rateizzazione in cinque annualità. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Pannella 8.7, che prevede l'aumento del «tetto» da un terzo alla metà dello stipendio, e sull'emendamento

d'Amato Luigi 8.8, sul quale, tra l'altro, ha espresso parere favorevole anche il relatore per la maggioranza.

Esprimo infine parere favorevole sul mio emendamento 8.9, che tende ad ovviare ad una differenza e ad una disparità sostanziale di trattamento tra il magistrato e l'estraneo alla magistratura che partecipa alla funzione giurisdizionale. Quest'ultimo, infatti, può essere un disoccupato, ma il tetto del risarcimento dovuto è rappresentato dal reddito del magistrato, (in questo caso, dunque, si tratta del «tetto» di una casa altrui).

Per il magistrato, invece, il «tetto» è rappresentato dal suo stipendio, ma in questo caso il «tetto» potrebbe essere in realtà il soffitto del primo piano. Lo stipendio potrebbe infatti aggiungersi ad altri redditi (quali, ad esempio, quelli per i collaudi delle opere terremotate: ben 70 milioni annui!) che il magistrato può ricavare da attività più soddisfacenti e lucrative, incorrendo poi in quegli atti colposi che arrecano danno allo Stato.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo prende atto con soddisfazione dell'avvenuto ritiro dell'emendamento Rizzo 8.10, che mi è stato gentilmente preannunciato dallo stesso onorevole Rizzo. Siamo soddisfatti perché altrimenti su tale emendamento, che sopprimeva il giudizio di rivalsa, avremmo dovuto esprimere parere contrario, come ha fatto il relatore per la maggioranza.

Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti d'Amato Luigi 8.2, Vesce 8.1, Pannella 8.3, Vesce 8.4, Mellini 8.5 e 8.6 e Pannella 8.7. Viceversa esprime parere favorevole, come ha già fatto il relatore per la maggioranza e naturalmente il relatore di minoranza, trattandosi di un emendamento presentato dal suo gruppo, sull'emendamento d'Amato Luigi 8.8.

Tale emendamento contiene, ritengo, un principio morale, prevedendo che nel caso di dolo non vi sia ragione di conte-

nere il *quantum* della rivalsa, contrariamente a quanto avviene nei casi di colpa grave. Prevedo che nella pratica esso non avrà grandi effetti, perché quasi sempre il magistrato sia nel primo, sia nel secondo giudizio si attesterà sull'affermazione della colpa grave, ove ritenga che questa ricorra, e più raramente sull'affermazione del dolo. Tuttavia rimane anche lo spazio aperto al giudizio di rivalsa, non facendo stato la prima sentenza su questo punto di riferimento soggettivo.

In quanto volto all'affermazione di un principio morale, nonostante qualche perplessità, abbiamo deciso già in Commissione di accogliere tale emendamento.

Il Governo esprime invece parere contrario sull'emendamento Mellini 8.9 e parere favorevole sull'emendamento 8.11 della Commissione.

Non risultandomi formalizzata la proposta dell'onorevole Rizzo, circa la posizione dei vicepretori e dei giudici conciliatori nullatenenti, su cui si è soffermato l'onorevole Mellini, non esprimo su di essa alcun parere. Se tale proposta fosse formalizzata, esprimerei parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che l'emendamento Rizzo 8.10 è stato ritirato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento d'Amato Luigi 8.2 l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto di questa dichiarazione di voto sull'emendamento d'Amato Luigi 8.2, relativo alla competenza della Corte dei conti, per fare il punto, se mi è consentito, su tutti i problemi inerenti alla normativa dell'articolo 8.

Se non vado errato, i colleghi hanno sollevato una prima questione in relazione alla competenza della Corte dei conti, cui si riferisce l'emendamento d'Amato Luigi 8.2; hanno posto cioè il problema della misura del rimborso che il magistrato deve allo Stato, il quale

provvede a riparare il danno subito dal cittadino, e della disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra il rimborso cui sarebbe tenuto il magistrato in base a questa legge, e quello cui è tenuto il pubblico dipendente.

Per quanto riguarda l'intervento della Corte dei conti, credo che si debba ancora una volta affermare la collocazione costituzionale delle magistrature. Questo dato non può permettere di invocare una trasgressione di un articolo della Costituzione, l'articolo 3, perché ci riferiamo a collocazioni diverse, a ruoli diversi, a funzioni diverse, ad una protezione di valori costituzionali completamente diversi; prova ne sia che la stessa Corte dei conti e gli stessi consessi amministrativi oggi si riconducono alla giurisdizione ordinaria, perché questa è stata una scelta politico-costituzionale, ed è inutile nasconderci il problema.

Per quanto riguarda la misura del rimborso dovuto dal magistrato, devo richiamare un po' tutti alla serietà delle argomentazioni addotte. Se facciamo eccezione per il gruppo federalista europeo (sui ripetuti atteggiamenti del quale darò qualche indicazione), devo dire che sia i fautori del «sì», sia quelli del «no» hanno ribadito nel corso della campagna elettorale che la misura della rivalsa non poteva superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo percepito dal magistrato. Abbiamo perciò assunto determinati impegni nei confronti del corpo elettorale che non ci consentono di manifestare dubbi su questa disposizione; ripeto: vi è stato un impegno preciso e specifico assunto da tutti i partiti.

Devo dire che la proposta di legge del partito radicale ricalca un emendamento presentato dal gruppo comunista, che ieri purtroppo non è stato approvato dall'Assemblea, concernente la graduazione della colpa. Non rimprovero il gruppo federalista europeo di aver fatto ciò, anche perché comprendo il tormento di queste norme, e capisco che gli emendamenti presentati dal gruppo federalista europeo, che saranno votati da qui a poco, mirano a modificare la misura della

rivalsa ad una somma pari alla metà dello stipendio percepito dal magistrato.

Comprendo inoltre l'atteggiamento assunto dai colleghi socialisti. Ieri l'onorevole Cappiello ha reso una dichiarazione di voto molto vibrata; dovrebbe spiegarci, però, perché la proposta di legge Andò ed altri, unica tra le tante, prevede che il magistrato rimborsi con la metà del suo stipendio il danno causato allo Stato, salvo poi accettare la rivalsa pari ad un terzo delle competenze percepite dal magistrato stesso. I problemi non sono così semplici, e da un punto di vista ordinamentale mi sono permesso di richiamare le incongruenze del testo unico del 1934 sulla Corte dei conti e di quello del 1957.

Colleghi, qui finalmente facciamo chiarezza su un punto, ma ci dobbiamo impegnare a tornare su queste norme, così importanti, che attengono al rapporto di immedesimazione organica del pubblico dipendente con lo Stato, per quanto riguarda l'azione di rimborso. Per la prima volta, comunque, sottraiamo al giudice un potere di arbitrio che oggi spetta alla Corte dei conti. Tuttavia, devo osservare che il trattamento che si riserva ai dipendenti dello Stato non magistrati, ancorché subordinato al testo unico del 1934 sulla Corte dei conti, è sempre stato informato a principi di equanimità. Credo che nessun dipendente dello Stato abbia mai risarcito più di quanto prevediamo in questa legge per i magistrati. Diciamo ciò, non facendo riferimento al carabiniere o a quant'altri. Intendiamoci, lo Stato si è sempre rivalso sullo stipendio del suo dipendente, in quanto il rapporto organico comporta questo. Solo in caso di reato si può «aggreddire» il patrimonio del pubblico dipendente. Comunque il risarcimento del danno derivante da colpa e nell'ambito del rapporto tra Stato e pubblico dipendente è sempre stato commisurato allo stipendio, non potendosi mai pretendere che quest'ultimo rinunciasse a più di un terzo della sua retribuzione, in quanto ciò avrebbe rotto quel rapporto organico di cui parlavo prima.

Ripeto: abbiamo assunto un preciso im-

pegno nei confronti del corpo elettorale ed io ritengo che le norme che ci accingiamo a votare debbano corrispondere esattamente a quell'impegno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, non so quali impegni abbiano assunto i colleghi degli altri gruppi; posso però parlare, con assoluta conoscenza di causa, dei nostri, che sono trasfusi nella proposta di legge Maceratini ed altri, dove si ribadisce il doveroso riconoscimento della competenza funzionale alla Corte dei conti anche per il giudizio di rivalsa.

Per tutti i motivi che ho già esposto durante la discussione, confermo che il gruppo del Movimento sociale voterà a favore dell'emendamento d'Amato Luigi 8.2.

Onorevole Nicotra, è molto comodo e facile fare le dichiarazioni quando si crede che la stalla sia vuota perché i buoi sono scappati. Ah, ci sono scappati! Ma non è vero, non sono ancora scappati i buoi, caro Nicotra. Se vuoi il riconoscimento della Corte dei conti come giudice competente per la responsabilità contabile del magistrato quale funzionario di Stato, pur nei limiti del terzo (anche se è uno sbaglio, in quanto si prende come parametro lo stipendio iniziale), puoi affermarlo con il tuo voto anche oggi.

Quindi hai sbagliato quando hai scelto, poco tempestivamente, sperando di essere ormai in zona di sicurezza rispetto al voto di coscienza, al voto di certezza giuridica, di parlare prima di aver votato questo emendamento. Potete votarlo con tutta tranquillità, onorevole Nicotra e colleghi democristiani, se volete affermare quello che dite di riconoscere, senza continuare a dire «non lo sapevamo, non lo avevamo visto», il giorno dopo, quando i buoi sono ormai scappati perché la stalla è stata lasciata aperta.

Ecco i motivi per i quali voteremo a favore dell'emendamento d'Amato Luigi 8.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Intendo preannunciare il voto contrario sull'emendamento d'Amato Luigi 8.2, in quanto, anche dopo l'ultimo intervento, non è stata fatta sufficiente chiarezza sulla misura del risarcimento che il magistrato è obbligato a coprire.

Mi pare di aver capito che un argomento per sostenere la proposta di limitare ad un terzo dello stipendio iniziale il pagamento a titolo di rivalsa sia quello dell'equiparazione con la situazione degli altri pubblici dipendenti. Ebbene, credo che vi sia un equivoco piuttosto macroscopico tra i limiti di pignorabilità (che sono quelli imposti dalla legge, cioè il quinto e non il terzo dello stipendio, salvo problemi di carattere alimentare) ed il limite complessivo dell'entità del risarcimento, che risulta essere per il magistrato pari ad un terzo dello stipendio annuo, senza la possibilità di incidere sui successivi stipendi, mentre il pubblico dipendente è tenuto al risarcimento fino al totale esaurimento dell'obbligo di pagamento. È questo il primo equivoco che mi pare non sia stato affatto chiarito anche da parte di coloro che propongono questa norma.

Il secondo elemento che lede il principio di parità tra uguali (va riconosciuto che la magistratura è un potere, ma abbiamo di fronte un magistrato responsabile di un danno) è relativo alla funzione, alla qualità del magistrato, come ho osservato nel mio precedente intervento. Non capisco cioè per quale ragione dovrebbe essere escluso dall'applicazione della regola ordinaria, che tocca ogni pubblico impiegato, quel magistrato che non svolga funzione di giudice, ma che sia, ad esempio, distaccato presso un ministero. Non capisco perché in tal caso il magistrato dovrebbe essere esonerato dal rispondere nel modo in cui qualsiasi altro pubblico dipendente risponde.

Ecco le ragioni per le quali credo che si tratti di una proposta affrettata e non condivisibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, vorrei assicurare innanzitutto l'onorevole Lanzinger, che lo merita per la passione che porta nell'ascoltare, circa il fatto che invece qui la questione è molto chiara: questa è l'azione di rivalsa, perché un danno è stato liquidato e pagato dallo Stato.

Se i criteri corrispondessero a quelli di una qualsiasi azione di rivalsa in seguito a responsabilità solidale o derivata, comporterebbero l'intero pagamento della somma versata dal coobbligato, la cui responsabilità è derivata dal colpevole del fatto per il quale egli ha dovuto pagare il risarcimento.

Per i dipendenti dello Stato vi è una possibilità di riduzione di carattere generale, che non si fonda su un tetto ma su criteri per così dire più equitativi, che tengono conto, certo, dell'entità del danno (quindi non di un tetto massimo), ma anche del tipo di colpa, che, per altro, in questo caso, deve essere comunque grave.

Vorrei dire al collega Fracchia che non si può insistere nell'equivoco che poiché con l'emendamento d'Amato Luigi 8.2 proponiamo il riferimento ai criteri generali adottati per i pubblici dipendenti, accettiamo quindi quella graduazione della colpa che, al di sotto del tetto, e in concorrenza con lo stesso, tendeva a stabilire l'emendamento del gruppo comunista che ieri abbiamo respinto. Tale emendamento non è stato approvato perché esso si integrava con quello riguardante il tetto; altrimenti ci saremmo trovati a discutere insieme le due questioni, senza tetti, sostanzialmente con criteri analoghi a quelli adottati per gli altri dipendenti dello Stato.

Non si dica a questo punto che qui si tratta di magistrati, quindi di una situazione diversa alla quale occorre dare collocazione e trattamento differenti, perché la diversità per il magistrato può sussistere soltanto in relazione alle questioni per le quali egli sia tenuto o non tenuto a

rispondere, qualora vi siano spazi di incensurabilità della sua funzione. Ma qui parliamo non del magistrato in astratto, ma del magistrato colpevole, che ha compiuto un atto che ha arrecato un danno per il quale lo Stato è stato condannato a pagare. Siamo perciò al di fuori di quegli spazi garantiti, per i quali soltanto si può parlare di una differenza del magistrato.

Il magistrato e il pubblico dipendente che causano allo Stato responsabilità per colpe da essi commesse devono trovarsi in condizioni analoghe. La differenziazione non va ricercata su quel piano, trovandosi essa a monte.

Di conseguenza raccomandiamo ai colleghi l'approvazione dell'emendamento d'Amato Luigi 8.2 che riporta i magistrati, in sede di rivalsa, in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle degli altri dipendenti dello Stato, per la competenza dell'organo a ciò preposto e per le modalità della rivalsa medesima.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento d'Amato Luigi 8.2, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sull'emendamento d'Amato Luigi 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	398
Votanti	395
Astenuti	3
Maggioranza	198
Voti favorevoli	50
Voti contrari	345

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Vesce, mantiene il suo emendamento 8.1?

EMILIO VESCE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pannella 8.3 e successivamente dell'emendamento Vesce 8.4 sui quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	378
Votanti	374
Astenuti	4
Maggioranza	188
Voti favorevoli	47
Voti contrari	327

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vesce 8.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	392
Votanti	391
Astenuti	1
Maggioranza	196
Voti favorevoli	43
Voti contrari	348

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casini Carlo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Chiriano Rosario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele

Costi Silvano
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isala
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Iossa Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Si sono astenuti sull'emendamento d'Amato Luigi 8.2:

Bassi Montanari Franca
Cima Laura
Donati Anna

Si sono astenuti sull'emendamento Sannella 8.3:

Bassi Montanari Franca
Cima Laura
Donati Anna
Filippini Rosa

Si è astenuto sull'emendamento Vesce 8.4:

Filippini Rosa

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
d'Aquino Saverio
Gaspari Remo
Polverari Pierluigi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 8.5.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, so che ormai si è instaurata la prassi, che non intendo contestare, per cui il relatore di minoranza può fare anche dichiarazioni di voto. La prego, però, di tenere presente che si tratta di una situazione indubbiamente anomala.

FRANCESCO RUTELLI. No, signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, lasci

che sia il Presidente a decidere! Le do la parola, onorevole Mellini, ma la prego di tenere conto di quanto le ho detto. Lei ha già una amplissima possibilità di parlare in sede di espressione del parere sugli emendamenti quale relatore di minoranza. Credo che dovrebbe tenerne conto.

FRANCESCO RUTELLI. Non è vero!

PRESIDENTE. Spero di essere stato chiaro, onorevole Mellini.

MASSIMO TEODORI. Che cosa significa? O è regolamentare o non lo è!

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, l'emendamento che ci accingiamo a votare vuole mettere sull'avviso i colleghi rispetto ad una assurdità collegata al cosiddetto tetto.

Con il terzo comma dell'articolo 8, infatti, non ci si preoccupa soltanto di stabilire la misura massima della rivalsa, determinata in un terzo dello stipendio annuo, nei confronti del magistrato colpevole, i cui atti abbiano arrecato un danno e per il quale lo Stato abbia già pagato; ma si aggiunge una previsione allarmante, secondo cui la misura massima così stabilita vale anche se richiesta con più azioni.

In questo modo, anche nel caso in cui un magistrato che ne abbia combinate di tutti i colori, e tutti i giorni, e per il quale lo Stato sia stato chiamato a pagare non una, ma due, tre o quattro volte, poniamo per un miliardo ogni volta, ebbene, anche in questo caso quel magistrato non risponderà per un terzo di quattro annualità dello stipendio, ma soltanto per un terzo di uno stipendio annuo. In pratica, gli si fa uno sconto.

Finora avevamo sempre affermato che bisognava difendere il magistrato, che esercita le famose funzioni *super partes*, contro le azioni pretestuose del cittadino;

ma, in questo caso, non difendiamo il magistrato in astratto, il magistrato corretto (come sono la maggior parte dei magistrati, o anche tutti, ci auguriamo) ma il magistrato che abitualmente ne combina di tutti i colori, obbligando lo Stato a pagare. E il cittadino da cui lo difendiamo non è il mafioso cui spesso ci si richiama, ma il cittadino Pantalone che, in quanto contribuente, paga.

Togliamo, dunque, colleghi, per lo meno il riferimento a più azioni, che mi sembra un po' macabro e, se vogliamo, iettatorio! Togliamolo di mezzo! (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sarei grato a tutti i colleghi — e ho già richiamato l'onorevole Nicotra in tal senso — se facessero conoscere in anticipo i nomi di coloro che intendano parlare per dichiarazione di voto.

GIULIO MACERATINI. Lei ha ragione, signor Presidente, ma nel corso dell'esame degli emendamenti è obiettivamente difficile fare previsioni.

PRESIDENTE. Tenga conto, comunque, onorevole Maceratini, che quella odierna è una seduta particolare. Ha facoltà di parlare.

GIULIO MACERATINI. Anche il nostro gruppo aderisce all'emendamento Mellini 8.5, perché prevedere, qualunque sia il tipo di violazioni commesse dal magistrato e il numero delle stesse, che in sede di rivalsa quello stabilito dalla legge sia il limite inderogabile entro il quale il magistrato deve risarcire lo Stato per i danni ad esso arrecati, è veramente inconcepibile.

Si tratta di una sorta di *status*, per cui quello previsto dalla legge è il *plafond* al di là del quale il magistrato, qualunque

sia il suo comportamento, non può pagare. Si tratta veramente di una sorta di privilegio e, al limite, anche di una sorta di incitamento a commettere violazioni, perché il magistrato sa che non può pagare più della cifra fissata, cioè un terzo dello stipendio annuo.

L'inciso contenuto nel terzo comma dell'articolo 8 «anche se richiesta con più azioni» è una invenzione dell'ultima ora, signor Presidente, perché non era presente nel testo originario. La rivalsa è pari ad un terzo dello stipendio annuo di un magistrato, evidentemente per una azione. Questa è stata la velenosa coda dell'ultimo momento con la quale si è stabilito che, qualunque sia l'entità dei danni arrecati allo Stato, e prima ancora al cittadino, non si può superare la soglia prevista dalla legge. Questo è veramente vergognoso e, al limite, anche offensivo per i magistrati seri, perbene, che fanno il loro dovere, rispetto a quei magistrati che si comporteranno scorrettamente e che comunque saranno protetti dallo scudo che stiamo introducendo.

Rendiamoci conto che tale situazione è vergognosa per il Parlamento e per la magistratura! Ritenendo che si tratti di un fatto particolarmente grave, noi voteremo a favore dell'emendamento Mellini 8.5, e vorremmo che in questo senso votassero anche tutti i colleghi presenti in aula (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 8.5, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 8.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	418
Votanti	416
Astenuti	2
Maggioranza	209
Voti favorevoli	173
Voti contrari	243

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi

Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Bosella Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore

D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrogiacomo Antonio

Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Pellegatta Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pija Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio

Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico

Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Cima Laura
Filippini Rosa

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
d'Aquino Saverio
Gaspari Remo
Polverari Pierluigi

Si riprende la discussione.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, riteniamo necessario precisare che non si tratta soltanto di intendersi né di stabilire se il regolamento si possa usare in modo più o meno amichevole: se il nostro comportamento è conforme al regolamento, signor Presidente, non sono necessari particolari commenti; se il nostro comportamento è antiregolamentare, il Presidente deve intervenire per ricondurci nella norma.

Il collega Mellini parla 'per dichiarazione di voto, come è previsto dall'articolo 85 e dall'articolo 43 del regolamento. In quanto relatore di minoranza, egli non interviene nella discussione degli articoli e del complesso degli emendamenti. Questo è il punto.

Voglio ricordare che in una seduta di qualche giorno fa (ma potrei citare centinaia di sedute, in quanto questa è la prassi della Assemblea) il collega Caveri era relatore della legge sui consigli regionali, ed è intervenuto in sede di dichiarazione di voto non come relatore, ma come deputato, usufruendo di una facoltà regolamentare.

Mi premeva chiarire questo punto, in quanto vi sono state delle polemiche. Nella battaglia parlamentare in corso, noi non abbiamo in alcun modo abusato del regolamento, ma ci siamo limitati semplicemente ad usarlo in conformità a quanto in esso è scritto, e non abbiamo, quindi, goduto, da parte di una Presidenza compiacente — né lo avremmo voluto — di nessun tipo di favore.

Non comprendiamo, quindi, i commenti che vengano fatti quando, a termini di regolamento, il collega Mellini chiede la parola, per dichiarazione di voto in qualità di deputato, usufruendo di un diritto che appartiene a tutti i 630 membri dell'Assemblea.

Mi consenta, inoltre, di dirle, signor Presidente, che non è vero che ci sono sedute particolari. Ci sono sedute della Camera in cui vige il regolamento della Camera. Se, ad esempio, il collega Maceratini coglie, nella dichiarazione di voto

del collega che lo ha preceduto, delle argomentazioni che lo spingono a prendere la parola, egli ha il diritto di decidere, in quel momento, di fare una dichiarazione di voto.

D'altra parte, la iscrizione a parlare per dichiarazione di voto non è prevista nel regolamento e, quindi, fino a prova contraria, vale la regola parlamentarissima e correttissima per cui un deputato, dopo aver ascoltato l'argomentazione di un collega, può dare il proprio contributo all'Assemblea intervenendo subito dopo per dichiarazione di voto.

Tra l'altro, questa è la procedura corretta attraverso la quale nella seduta di ieri siamo giunti pacificamente in Assemblea a concordare modifiche alla legge, proprio (uso un'espressione da aula di tribunale) grazie al libero convincimento dei deputati, i quali, prendendo la parola uno dopo l'altro e non avendo preconfezionato la propria convinzione sulla base delle indicazioni dei singoli gruppi, sono giunti — a nostro giudizio e a giudizio di tutta l'Assemblea — a modifiche migliorative del testo.

Desideravo dire, Presidente, che noi non abbiamo voluto avere né imporre privilegi, e non accettiamo neanche che si parli di privilegi, perché, in realtà, di privilegi non si tratta.

In questo modo abbiamo voluto ricondurre, pur nello scontro politico in atto, la discussione in corso su binari corretti.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, mi consentirà di farle notare che indubbiamente la posizione dei relatori, i quali svolgono anche dichiarazioni di voto, è certamente al limite del regolamento.

Tuttavia, onorevole Rutelli, ho dato la parola all'onorevole Mellini proprio perché si è instaurata una prassi in questo senso, anche se si tratta di una prassi a mio parere discutibile; comunque mi riservo di sollevare il problema nelle sedi opportune.

Devo, però, farle notare, per obiettività, che nel comma 7 dell'articolo 85 è previsto che i presentatori di emendamenti,

subemendamenti e articoli aggiuntivi non possono effettuare dichiarazioni di voto qualora siano già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti (*Commenti del deputato Rutelli*).

Ora, l'onorevole Mellini che ha presentato emendamenti era già intervenuto.

MASSIMO TEODORI. No! Non era intervenuto!

PRESIDENTE. Era già intervenuto per esprimere il parere come relatore di minoranza. Comunque, riproporrò il problema nelle sedi opportune.

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Mellini 8.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, poco fa abbiamo votato l'abbonamento alla rivalsa dei danni arrecati ai cittadini e pagati dallo Stato.

Ora si pone il problema del tetto entro il quale l'abbonamento deve dispiegare i suoi effetti. Nel testo al nostro esame, si parla di un terzo dello stipendio annuo del magistrato, mentre noi proponiamo che il tetto comprensivo del canone di abbonamento sia costituito da un'intera annualità di tale stipendio.

Poiché, però, non vogliamo il sangue di nessuno, con il nostro emendamento stabiliamo che «la riscossione è effettuata in rate mensili per 5 annualità». È da notare che non si tratta di una entità stabilita in riferimento al reddito, ma in riferimento allo stipendio.

Allora, io difendo un tale Borgia, usciere della dogana di Civitavecchia, il quale, per non aver mandato certi riscontrini, avrebbe consentito il contrabbando di alcuni petrolieri: a titolo di colpa, gli si chiede di pagare 3 miliardi. Il magistrato, che ha provocato un danno di 3 miliardi, già accertati e pagati dallo Stato, è chiamato a pagare per un terzo — si dice nell'articolo 8 — di una annualità di stipendio. Senza tener conto di altri introiti!

Infatti, potrebbe trattarsi, per avventura, di uno dei magistrati napoletani della procura della Repubblica di Napoli (di cui ci ha parlato ieri il ministro di grazia e giustizia), collaudatore, che guadagna 70 milioni l'anno, per il collaudo delle opere effettuate a seguito del terremoto.

Di questa somma il terzo non è a disposizione dello Stato per risarcire i danni! E si tratta del compenso per una attività che non si vede neanche che cosa abbia a che fare con i magistrati! I giudici fanno altro, non si occupano di svolgere il lavoro di magistrato e, in più, recano danni ai cittadini! Lo Stato paga, i magistrati rispondono con un terzo del loro stipendio e quei 70 milioni l'anno che derivano dall'attività di collaudatori sono *l'argent de poche* che lo Stato lascia loro, nonostante i guai che hanno combinato nei confronti dei cittadini.

Vi chiedo, quindi, di votare a favore dell'emendamento 8.6 per quel po' di rispetto che dobbiamo a noi stessi e per il rispetto che dobbiamo a quei dipendenti dello Stato ai quali, un domani, in condizioni diverse da quelle che ho sopra esposto, non potremmo chiedere nemmeno una lira, per decenza e dignità, per pagare danni che eventualmente, con capacità minori forse, hanno arrecato allo Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia necessaria qualche precisazione sull'argomento in discussione. Cominciamo col dire che, giusta o sbagliata che sia la misura (a me pare giusta) del terzo dello stipendio annuo del magistrato, di essa si è parlato in campagna elettorale e si è preso l'impegno, da parte di tutti i partiti...

CARLO TASSI. No, no! Noi no!

BRUNO FRACCHIA. Benissimo, fatta eccezione per il Movimento sociale italiano,

sia i partiti del «sì» sia i partiti del «no» si erano pronunciati su questa disposizione, che, tengo a precisare, è contenuta in tutti i disegni di legge governativi: il disegno di legge Rognoni, il disegno di legge Martinazzoli, il disegno di legge Vassalli, che prevedeva anche la misura che abbiamo precedentemente approvato e sulla quale si è gridato allo scandalo.

Torno ancora a ribadire, e credo che nessuno mi possa smentire, che attualmente il regime che stiamo per approvare e che riguarda il rimborso del magistrato, è certamente più rigoroso e più serio di quello che abbiamo oggi di fronte, per quanto riguarda gli impiegati dello Stato; per essi, infatti, è previsto un potere riduttivo della Corte dei conti che si è sempre esercitato nel senso di diminuire, ben al di sotto del terzo, quanto lo Stato ha pagato.

Credo che su tali argomentazioni non ci possano essere altre osservazioni, ma vi è senz'altro un impegno politico, che è quello che hanno assunto tutti i partiti davanti al corpo elettorale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, *repetita juvant, «continuata seccant» anche se jucunde!*

Noi abbiamo detto chiaramente che il nostro atteggiamento in campagna elettorale è trasfuso nella nostra proposta di legge. Voi potete votare conformemente a ciò che sostenete di aver detto, una volta tanto — e sarà la prima volta — sia il partito comunista sia la democrazia cristiana manterranno la parola data nella campagna elettorale.

Potete fare quello che volete, ma noi non intendiamo fare quello che volete voi; non intendiamo concedere «l'abbonamento alla possibilità di arrecare danni nei confronti dei cittadini» ad un magistrato che, una volta che ha pagato 12 o 13 milioni che siano (visto che il riferimento è un terzo dello stipendio iniziale di auditore giudiziario), può fare «la qua-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

lunque» — come si dice — dal momento che anche più azioni nei suoi confronti in relazione alla responsabilità civile dovranno essere sempre ridotte *ad unum*, cioè a quel determinato prelievo. In altri termini, mettendo da parte 12 milioni, il magistrato può far di voi «strame di cavalli». Pertanto, voteremo a favore dell'emendamento Mellini 8.6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 8.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	444
Maggioranza	223
Voti favorevoli	189
Voti contrari	255

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Latanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore

Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe

Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario

Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zmberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
d'Aquino Saverio
Gaspari Remo
Polverari Pierluigi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pannella 8.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, con

questo emendamento semplicissimo proponiamo che la misura della rivalsa sia portata da un terzo alla metà dello stipendio. La nostra intenzione — e richiamo l'attenzione dei colleghi — è quella di trovare un punto di incontro su una questione che è delicata, anzi delicatissima. Infatti, come ho già detto intervenendo sull'articolo e sul complesso degli emendamenti, con la norma di cui si discute si introduce il sospetto — che per lungo tempo ha aleggiato su ogni riflessione riguardante la responsabilità civile — che si vogliano introdurre dei privilegi.

Per questa ragione, per le considerazioni svolte poco fa dal collega Mellini e malgrado la disparità che si creerebbe tra i magistrati e gli altri funzionari dello Stato, sottolineo l'opportunità di approvare l'emendamento Pannella 8.7.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarare di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Noi non siamo pregiudizialmente contrari ad aumentare la misura della rivalsa fino alla metà dello stipendio, però, bisogna tener presente che il regime che stiamo varando è assai più severo di quello vigente — lo ha ricordato il collega Fracchia — per i pubblici funzionari. La Corte dei conti ha un potere riduttivo amplissimo che, nella pratica, porta la misura della rivalsa per questi ultimi assai al di sotto di quella di cui qui stiamo trattando.

Vogliamo essere più severi in caso di dolo? Siamolo pure, però avrei piacere di sentire anche l'opinione dei colleghi democristiani che sinora non mi pare abbiano espresso, almeno oralmente, le proprie opinioni, mentre sarebbe bene che lo facessero per sapere come il gruppo è orientato sui voti che stiamo esprimendo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Proba-

bilmente, il collega Violante non ha ascoltato la nostra dichiarazione resa all'inizio della discussione dell'articolo 8, che la via che ci accingevamo a percorrere, anche se contorta, trovava il nostro assenso.

In ogni caso, noi annettiamo importanza più che all'azione di rivalsa — occorre sottolinearlo — a quella disciplinare. Quando abrogheremo l'automatismo delle carriere dei magistrati, avremo reso il miglior servizio possibile ai cittadini ed alla amministrazione della giustizia, eliminando gli effetti di tante leggi lassiste che hanno consentito rapidità di carriera a prescindere dai meriti.

Fatta questa premessa, mi sembra che discutere intorno ad un terzo o alla metà significhi poco. Esiste un disegno che noi intendiamo seguire; il nostro silenzio, dunque, è anche assenso al disegno medesimo ed al lavoro che abbiamo svolto. In Commissione ne abbiamo parlato moltissimo, per cui, per risparmiare tempo utilissimo al nostro lavoro, abbiamo omesso di fare dichiarazioni speciose o articolate sui singoli emendamenti.

Aderiamo, dunque, al testo formulato dalla Commissione relativamente alla misura della rivalsa essendo convinti che — non è certo la misura in quanto tale che può migliorare l'amministrazione della giustizia — l'importante sia, per noi legislatori e per i magistrati, compiere un ulteriore passo avanti rispetto a traguardi che dovremo raggiungere con altre misure legislative.

Per quanto riguarda la responsabilità per dolo, riteniamo che un comportamento doloso dia luogo ad un reato: è chiaro che l'autore del reato ne deve rispondere interamente (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che è questa l'occasione per recuperare quello che credo l'Assemblea volesse ottenere. Se ab-

biamo previsto che compiendo più azioni (o meglio più violazioni) il magistrato può trovarsi nella condizione di doverne rispondere, stabiliamo per il risarcimento un tetto pari almeno alla metà dello stipendio. Si tratta di un recipiente — per così dire — che contiene un po' più di giustizia di quella ottenibile diversamente.

Per questo, invito l'Assemblea ad approvare l'emendamento Pannella 8.7. (*Applausi a destra*).

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, nel Comitato dei nove abbiamo formulato parere favorevole (vorrei dirlo anche all'onorevole Violante) sul successivo emendamento d'Amato Luigi 8.8, perché abbiamo accettato la tesi dei deputati radicali secondo cui il limite di un terzo dello stipendio non può essere applicato in caso di dolo.

Non siamo invece assolutamente d'accordo con l'emendamento Pannella 8.7, che stiamo per votare, che stabilisce la quota della metà dello stipendio in caso di colpa grave.

Questa è l'opinione del Comitato dei nove; di conseguenza debbo far presente che stiamo per votare una cosa diversa da quella sulla quale ci eravamo espressi. Ricordo, quindi, a questo punto il parere favorevole sull'emendamento successivo, che si riferisce all'ipotesi di reato per dolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

SALVATORE ANDÒ. Siamo favorevoli alla proposta di elevare fino alla metà dello stipendio la sanzione prevista. Del resto, dobbiamo ricordare che il limite di un terzo era già previsto nell'impianto origi-

nario di alcune proposte di legge; successivamente, sono stati introdotti accorgimenti, limiti e controlli che rendono estremamente rigoroso l'accertamento della responsabilità. In relazione ad essi, ben si giustifica, quindi, la possibilità di elevare la sanzione nei termini indicati dall'emendamento al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, intervengo per annunciare l'adesione del gruppo liberale all'emendamento in esame. Mi pare che all'esigenza che esso prende in esame corrisponda un fattore di equilibrio; indipendentemente dalle decisioni prima assunte, in un impianto di ordine diverso e singolare, l'ampliamento della percentuale ha il significato di prevedere una sanzione effettiva (dal punto di vista sia quantitativo, sia qualitativo) per comportamenti che abbiano un rilievo tale da determinare basi di partenza e di arrivo diversificate. Ecco la ragione della nostra adesione all'emendamento (*Applausi*).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

LUCIANO VIOLANTE. Desidero fare una precisazione in ordine al mio intervento precedente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, chiedo scusa all'Assemblea e preciso che il nostro gruppo voterà contro l'emendamento Pannella 8.7, mentre voterà a favore dell'emendamento 8.11 della Commissione (*Commenti*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

dell'emendamento Pannella 8.7, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 8.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	443
Maggioranza	222
Voti favorevoli	162
Voti contrari	281

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento d'Amato Luigi 8.8.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, il nostro gruppo ritira la richiesta di scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vesce.

Pongo in votazione l'emendamento d'Amato Luigi 8.8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 8.9, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-

greta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 8.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	419
Votanti	417
Astenuti	2
Maggioranza	209
Voti favorevoli	117
Voti contrari	300

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	389
Voti contrari	62

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mauro
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco

Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Branaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecci Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Gorgoni Gaetano
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente

Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pelegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino

Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Mel-
lini 8.9:*

Filippini Rosa
Gei Giovanni

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
d'Aquino Saverio
Gaspari Remo
Polverari Pierluigi

Si riprende la discussione.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della
Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della
Commissione*. Signor Presidente, a nome
del Comitato dei nove, chiedo di accanto-
nare l'articolo 9 e di passare direttamente
alla discussione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, le
dico subito che questo è anche l'orienta-
mento della Presidenza. Io stesso avrei
avanzato tale proposta; sono ben lieto che
lei mi abbia preceduto.

Ritengo che, se non vi sono obiezioni,
possa rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo pertanto all'articolo 10, nel
testo unificato della Commissione, che è
del seguente tenore:

(Organi collegiali).

«1. Le disposizioni degli articoli prece-
denti si applicano anche ai magistrati che
esercitano le proprie funzioni in organi
collegiali.

2. La responsabilità può riguardare i
componenti il collegio ovvero un singolo
componente quando la violazione del di-
ritto è conseguenza di inosservanza di do-
veri che personalmente gli competono».

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 14

La Commissione

Sostituirlo con il seguente:

(Organi collegiali).

1. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

10. 3.

Mellini, Rutelli, Stanzani Ghedini, Aglietta, Vesce, Teodori, Pannella.

Sostituirlo con il seguente:

(Organi collegiali).

1. I magistrati non sono responsabili, salvo il caso di dolo, dei danni causati in conseguenza di decisioni collegiali degli organi di cui facciano parte, ove non risulti che la violazione del diritto sia conseguenza di inosservanza di obblighi e compiti particolari che al magistrato incombono nell'ambito del funzionamento del collegio.

10. 4.

Mellini, Rutelli, Stanzani Ghedini, Aglietta, Teodori, Vesce, d'Amato Luigi, Pannella.

Sostituirlo con il seguente:

(Organi collegiali).

1. I magistrati sono responsabili per atti da essi compiuti nell'ambito del funzionamento degli organi collegiali di cui fanno parte. Ad essi non può addebitarsi responsabilità per le determinazioni assunte collegialmente con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

2. Tale limite non ha effetto in ordine alla responsabilità per dolo.

10. 5.

Mellini, Rutelli, Aglietta, Teodori, Vesce, Stanzani Ghedini, d'Amato Luigi, Pannella.

Sostituirlo con il seguente:

(Responsabilità dei componenti degli organi collegiali).

1. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di organi collegiali la responsabilità è estesa a tutti i componenti del collegio.

2. Per il singolo componente la responsabilità in sede di giudizio di rivalsa è esclusa soltanto nel caso in cui in camera di consiglio è stato in dissenso rispetto allo specifico punto della decisione che, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, ha legittimato l'azione di risarcimento o nel caso in cui non ha avuto conoscenza della istanza prevista dall'articolo 3.

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2 il componente del collegio dissenziente ha diritto di fare risultare la sua diversa opinione, e i motivi che la determinano, in apposita dichiarazione scritta che deve essere controfirmata dal presidente del collegio o da altro componente.

4. La dichiarazione, chiusa in busta sigillata, lo stesso giorno in cui la decisione è adottata deve essere consegnata al dirigente dell'ufficio affinché sia protocollata e custodita nei locali dell'ufficio.

5. A richiesta del magistrato interessato, in sede di giudizio di rivalsa, la dichiarazione è acquisita agli atti del procedimento.

10. 9.

Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

(Responsabilità di componenti di organi giurisdizionali collegiali).

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai componenti degli organi giurisdizionali collegiali.

2. Nel giudizio promosso contro lo Stato, l'intervento previsto dall'articolo 6 è consentito, a nome dell'intero collegio, soltanto al presidente, al quale pertanto va effettuata la comunicazione del provvedimento.

3. In sede di rivalsa la responsabilità si estende a tutti i componenti del collegio salvo che il danno ingiusto provocato con il provvedimento giurisdizionale o con il comportamento di denegata giustizia sia conseguenza della inosservanza di doveri propri di un singolo componente.

10. 8.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

Al comma 1, sostituire le parole: che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali con le seguenti: per gli atti ed i comportamenti relativi al funzionamento degli organi collegiali di cui facciano parte.

10. 6.

Mellini, Rutelli, Stanzani Ghedini, Pannella, Aglietta, Teodori, d'Amato Luigi, Vesce.

Sopprimere il comma 2.

* 10. 7.

Pannella, Stanzani Ghedini, Rutelli, Mellini, Aglietta, Vesce, d'Amato Luigi, Teodori.

Sopprimere il comma 2.

* 10. 10.

Vairo.

Sopprimere il comma 2.

* 10. 13.

Forleo, Guidetti Serra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il magistrato o il componente del collegio, che abbia dissentito in tutto o in parte sul provvedimento, può manifestare il suo motivato dissenso, che viene pubblicato in allegato al provvedimento al quale si riferisce. Ai fini dell'azione di rivalsa di cui agli articoli 7 e 8, la manifestazione del dissenso assume rilevanza solo se si riferisce esplicitamente ai fatti che hanno causato il danno.

10. 2.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il magistrato, che abbia dissentito in tutto o in parte dal provvedimento, può manifestare il suo motivato dissenso, che viene pubblicato in calce al provvedimento al quale si riferisce. La responsabilità in sede di rivalsa è esclusa solo nel caso in cui il dissenso sia stato riferito allo specifico punto della decisione che, in forza di quanto è disposto dall'articolo 2, ha legittimato l'azione di risarcimento.

10. 12.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dei voti espressi dai componenti del collegio si dà atto in un verbale coperto dal segreto. Tale verbale può essere reso pubblico solo in caso di azione di responsabilità e deve essere distrutto una volta decorsi i termini per l'esercizio dell'azione.

10. 1.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dei voti espressi dai componenti del collegio si dà atto in un verbale coperto dal segreto. Tale verbale può essere reso pubblico solo nel caso in cui sia stata pro-

posta la domanda di risarcimento dei danni di cui all'articolo 2 e deve essere distrutto una volta decorsi i termini per l'esercizio dell'azione. La responsabilità in sede di rivalsa è esclusa solo per il componente del collegio che, in camera di consiglio, è stato in dissenso rispetto allo specifico punto della decisione che, in forza di quanto è disposto dall'articolo 2, ha legittimato l'azione di risarcimento o nel caso in cui non ha avuto conoscenza dell'istanza prevista dall'articolo 3.

10. 11.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Passiamo alla discussione sull'articolo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi, è molto difficile parlare in questa situazione, ma bisogna ricordare che stiamo svolgendo un lavoro che — come giustamente ha sottolineato ieri il nostro Presidente — fa onore alla Camera, non soltanto perché vi è un impegno straordinario in giornate straordinarie, ma anche perché stiamo dimostrando che non è esatta l'osservazione che poco fa faceva il collega De Michelis, secondo cui non si possono fare le leggi in Assemblea. Infatti, sia pure con qualche difficoltà e con una certa confusione, stiamo migliorando un testo legislativo sul quale abbiamo discusso in Commissione per giorni e giorni, settimane e settimane, fino a pervenire alla redazione di un testo unificato.

Non ho molto da dire sull'articolo 10, che riguarda gli organi collegiali. In proposito occorre verificare, anzitutto, come sia possibile separare la responsabilità individuale da quella collettiva dell'organo collegiale e, in secondo luogo, come si debba considerare la diversa tipologia di tali organi. Tale problema deve essere risolto in presenza di una situazione giudiziaria come quella italiana, nella quale non vi è la tradizione, tipica del diritto

anglosassone e non solo di quel diritto, della *dissenting opinion*, cioè dell'opinione dissenziente. In essa le responsabilità, il giudizio, le valutazioni e gli atteggiamenti di un singolo membro del collegio non sono separati da quelli del collegio stesso. Ciò avviene sia per la natura della formazione dell'opinione frutto dell'attività di un collegio, sia anche per il segreto che copre i lavori di tale collegio nel momento in cui la esprime.

La soluzione proposta con l'articolo 10 è oscura, non chiara, e pertanto non ci trova consenzienti. Sono stati presentati emendamenti che tendono ad introdurre nel nostro ordinamento l'opinione dissenziente, che costituisce uno dei cardini, ripeto, dell'ordinamento anglosassone e che viene per altro recepito anche in altri paesi, quali, ad esempio, la Repubblica federale di Germania e la Turchia per quanto attiene alle norme che regolano la Corte costituzionale.

Riteniamo che l'opinione dissenziente costituisca un concetto teorico certo più avanzato, maturo ed articolato di quello che vige in Italia. Ci chiediamo se sia possibile introdurre, con esclusivo riferimento alla questione della responsabilità civile, l'opinione dissenziente nell'impalcatura dell'ordinamento giuridico italiano. Tale istituto, proprio di altri ordinamenti e sicuramente di grandissima importanza, sarebbe introdotto, nel nostro caso, da una porta secondaria e non da quella principale. In altre parole, il sistema vigente in Italia verrebbe mutato con esclusivo riferimento alla responsabilità civile e all'azione ad essa relativa.

Questi sono i dubbi che esprimiamo riguardo a tale concetto ed alle proposte avanzate dal collega Rodotà e da altri. Con gli emendamenti presentati (in particolare quelli a firma Mellini 10.4 e 10.5), noi proponiamo una migliore articolazione della norma. Invece di richiamarci ai magistrati componenti l'organo collegiale, indichiamo la necessità di far riferimento agli atti rappresentanti le decisioni degli organi collegiali ed ai comportamenti tenuti nell'ambito delle funzioni di tali organi.

Questo è il significato dei nostri emendamenti 10.3, 10.4 e 10.5 a firma Mellini. Per tali ragioni, sottolineando la partecipazione con spirito migliorativo alla discussione da parte dei deputati radicali, raccomandiamo una particolare attenzione nei confronti degli emendamenti da noi presentati.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, la sua comunicazione mi ha sollevato dall'onere di svolgere una premessa che avevo già programmato di inserire nel mio intervento. Si trattava di una chiarificazione che volevo, a nome del gruppo della democrazia cristiana, fare in quest'aula.

Entrando, molto brevemente, nel merito di questa *vexata quaestio*, non vi è dubbio che il tema della responsabilità dell'organo collegiale abbia costituito motivo di vasta discussione, di contrasti e di contrapposizioni di interessi sia in Assemblea sia in Commissione, e in seno al Comitato ristretto. Non vi è dubbio, infatti, che i punti diversificanti di questo dibattito tema rispondono a esigenze tra di loro conflittuali: da una parte, vi è l'esigenza di risarcire il cittadino che sia stato ingiustamente danneggiato dal provvedimento del magistrato; dall'altra, quella di salvaguardare l'autonomia della magistratura.

Le preoccupazioni cui la Commissione ha cercato di dare risposta sono state da un lato quella di limitare il pericolo di una responsabilità oggettiva che presentasse aspetti di anticostituzionalità, e dall'altro quella di non violare il criterio rigoroso della segretezza del giudizio dell'organo collegiale. Rispetto a queste due esigenze (tra loro confliggenti, ripeto, ma non del tutto incompatibili) la Commissione ha sempre ritenuto, sia pure al termine di lunghe discussioni, di non dover privilegiare l'opinione dissenziente, espressa o mediante plico sigillato, o attraverso la formalizzazione e la verbalizzazione ufficiale. Abbiamo infatti considerato opportuno privilegiare la salvaguardia della segretezza della decisione dell'organo collegiale, che sicuramente

sarebbe stata intaccata dalla introduzione dell'opinione dissenziente.

Abbiamo ritenuto — è questo il senso delle conclusioni della Commissione, che vorrei confermare in questa sede — che la tipizzazione delle colpe, nei casi rigorosamente indicati, potesse metterci al sicuro, permettendo la salvaguardia di queste due contrapposte esigenze. Si tratta, certamente, di una soluzione non ottimale e neppure definitiva, ma che può essere giudicata meno dannosa rispetto all'esigenza di salvaguardare questo diritto del cittadino, nonché l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Non è da escludere che, in futuro, l'attività interpretativa della magistratura e soprattutto della giurisprudenza possa tener conto di queste esigenze confliggenti per assicurare ad esse maggiore tutela nella pratica giudiziaria.

Per queste ragioni, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 10.14 della Commissione, ed il voto contrario sugli altri emendamenti, soprattutto su quelli introduttivi dell'opinione dissenziente; perché soltanto l'obiettivo di salvaguardare queste due contrapposte esigenze attraverso il comune punto di riferimento della tipizzazione rigorosa dei casi di colpa grave ha indotto la Commissione a predisporre questo emendamento. Per questo, a nome del gruppo della democrazia cristiana, invito l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento 10.14 della Commissione e contro gli altri emendamenti proposti (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento interamente soppressivo presentato dalla Commissione, e conseguentemente esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Vorrei dare brevemente conto delle ragioni che hanno portato la maggioranza

della Commissione a questa conclusione. Avevo già detto nella mia relazione che questo era uno dei temi che aveva maggiormente travagliato il nostro dibattito, per la difficoltà di prevedere l'introduzione del riconoscimento dell'opinione dissenziente, senza che questa avesse effetto sul principio dell'unicità del collegio (anche se limitata specificamente alle questioni da cui potrebbe discendere una responsabilità civile). Era inoltre difficile adottare la soluzione contenuta nell'emendamento Mellini 10.4, quella cioè di prevedere la limitazione della responsabilità dei componenti degli organi collegiali solo in conseguenza della inosservanza di specifici obblighi che competano a singoli componenti del collegio.

La soluzione adottata nell'articolo 1 del provvedimento, che prevede l'estensione delle norme ai magistrati indipendentemente dal fatto che esercitino le loro funzioni come organi monocratici o in organi collegiali, ha portato la Commissione al convincimento che la via migliore sia quella di sopprimere l'articolo 10, non regolamentando, quindi, questo specifico aspetto della materia, ma affidando alla giurisprudenza l'applicazione delle forme di responsabilità che possono configurarsi per gli organi collegiali.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 10.3. Desidero soltanto ricordare che il contenuto di tale emendamento era mutuato dal testo originario del Governo, tanto che potremmo dire che più che di un emendamento ritirato si dovrebbe parlare di un emendamento già votato in sede di deliberazione sull'articolo 1 del provvedimento di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le ricordo che il primo emendamento che l'Assemblea dovrà votare è il 10.14 della Commissione, soppressivo dell'articolo 10. La pregherei, pertanto di esprimersi innanzitutto su questo emendamento.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, stavo proprio per farlo.

Gli emendamenti presentati all'articolo 10 avevano l'intenzione di dare una risposta organica, senza alcun rinvio, ai numerosi problemi relativi agli organi collegiali. Ci era sembrato di aver raggiunto lo scopo con l'emendamento Mellini 10.4, che richiedeva un inquadramento della fattispecie in una serie di altre norme, non molto complesse, ma tali, in ogni caso, da regolare il funzionamento del collegio. L'orientamento, testé emerso di fronte a difficoltà tecniche che probabilmente non è più possibile affrontare in questa sede, se non con il rischio di pregiudicare grosse questioni di principio, è diverso. A questo punto anch'io non posso che esprimere parere favorevole sull'emendamento 10.14 della Commissione interamente soppressivo dell'articolo 10, pur mantenendo delle riserve, e con un certo rimpianto, per il fatto che non si siano voluti affrontare, in altro modo e su base diversa, i delicati problemi posti da questo specifico argomento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.14 della Commissione, con il quale si intende sopprimere l'articolo 10. Si tratta, del resto, dell'ultimo punto dell'emendamento 1.3 del Governo presentato all'articolo 1, e che avevamo deciso di accantonare per dare spazio alle discussioni sugli eventuali meccanismi di precostituzione della prova del dissenso negli organi giudiziari collegiali, disciplinando la materia in modo più particolareggiato.

Sarebbe veramente un «fuor d'opera», in questo momento, fornire ulteriori motivazioni di questa presa di posizione assunta dal Governo, per altro conforme a quella della Commissione, dato che la problematica relativa agli organi colle-

giali ha rappresentato uno dei momenti di massimo travaglio nella stesura della legge: un travaglio che si è protratto fino all'ultimo momento precedente la presentazione del testo in seno al Consiglio dei ministri. Al riguardo non posso nascondere, infatti, che un meccanismo di pre-costituzione della prova era previsto nel testo originario del disegno di legge del Governo, in analogia con quanto contenuto nella proposta di legge di iniziativa dei deputati socialisti.

Dopo un confronto tra le diverse opinioni, abbiamo optato per la soluzione che già abbiamo avuto occasione di illustrare nel corso della discussione sulle linee generali del provvedimento e durante la discussione sull'articolo 1, che sancisce il principio della responsabilità anche degli appartenenti ad organi collegiali, ma demanda probabilmente all'elaborazione giurisprudenziale la definizione dei meccanismi che potranno presiedere all'individuazione delle posizioni eventualmente dissenzienti.

Questo ci porta ad assumere una linea che potremmo chiamare intermedia rispetto alle due posizioni opposte, rappresentate originariamente (adesso non più, dal momento che l'onorevole Mellini ha aderito all'emendamento soppressivo) da una parte dalle proposte di limitare la responsabilità, che caratterizzavano gli emendamenti radicali, e dall'altra da quelle che prevedevano, viceversa, un meccanismo di individuazione delle opinioni e delle valutazioni dissenzienti e che figurano in altri emendamenti, particolarmente in quelli presentati dall'onorevole Rodotà. Ci manteniamo, dunque, in una posizione intermedia rispetto a queste due linee, e prendiamo atto con piacere del fatto che anche il relatore di minoranza ha espresso parere favorevole sull'emendamento 10.14 della Commissione.

In conclusione, il Governo esprime anch'esso parere favorevole sull'emendamento soppressivo 10.14 presentato dalla Commissione, e parere contrario su tutti gli altri emendamenti, come ha già fatto il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.14 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, ritengo che questo sia un momento abbastanza importante nell'approvazione della legge al nostro esame.

Vorrei ribadire in questa sede un giudizio molto critico sulla scelta che la Camera mi pare si orienti a fare, e cioè di lasciare non disciplinata la materia delle opinioni eventualmente dissenzienti dei componenti degli organi collegiali. Vorrei sottolineare la mia preoccupazione: siamo in presenza di una fuga del legislatore dalle proprie responsabilità. Di fronte alla scelta se prevedere o meno la responsabilità dei componenti degli organi collegiali, l'inconveniente della difficoltà di disciplina (come fanno i modesti studiosi di materie giuridiche) non può essere un buon argomento per non disciplinare la materia nella sua integrità. Rinunciare in sede legislativa ad individuare il corretto modo di formazione della prova in materia, significa aprire spazi ad improprie forme di costituzione della prova stessa; rinviare all'elaborazione giurisprudenziale significa insistere in una linea di politica del diritto che scarica sul magistrato — scarica, non attribuisce — scelte che il legislatore tende ad eludere. Non è il primo caso, e temo, visto l'orientamento di oggi, che non sarà neppure l'ultimo.

Di fronte alla Camera vi sono almeno tre soluzioni possibili (mi auguro infatti che, respinto l'emendamento soppressivo, si possa finalmente confrontarsi sul merito): la prima è quella dei colleghi radicali, che con l'emendamento Mellini 10.4 rimettono in discussione la scelta dell'articolo 1, riducendo drasticamente la responsabilità degli organi collegiali e individuando solo l'ipotesi del dolo. Vi sono poi le due ipotesi da me prospettate. La prima è quella relativa all'opinione dissenziente, che non è, come fraintendendo

ha inteso l'onorevole Teodori, una scelta legata solo al caso della responsabilità civile. Si tratta di una norma di ordine generale, che prevede innanzitutto la possibilità in tutti i casi di esprimere l'opinione dissenziente (mi riferisco, per chi voglia documentarsi sul punto, ai miei emendamenti 10.2 e 10.12). In secondo luogo prevede che l'opinione dissenziente (e so bene che quest'ultima nasce su ben altro terreno, ed in particolare sul terreno del punto di diritto) possa rientrare nella materia del giudizio di rivalsa soltanto se è relativa al punto specifico che poi ha costituito l'addebito per il magistrato e la fonte di responsabilità dello Stato nei confronti del cittadino. Si tratta quindi di una norma di carattere generale con un adattamento alla situazione specifica.

Se poi, come molti colleghi hanno indicato, si vuole in questo momento proteggere la segretezza delle opinioni manifestate in sede di dibattito interno all'organo collegiale, allora l'emendamento 10.11, di cui sono primo firmatario, tenta di dare una disciplina che risponda a queste preoccupazioni.

Tale emendamento, per altro, ripropone indicazioni contenute nella proposta di legge dei colleghi socialisti. Esso prevede la verbalizzazione in ogni caso (attenzione!) dei voti espressi in sede di deliberazione. La dizione «in ogni caso» è ovvia, perché se la verbalizzazione si avesse solo quando viene manifestato un dissenso, ci troveremmo di fronte alla segnalazione esplicita, diretta alle parti, che addirittura all'interno del collegio qualcuno ritiene che gli altri membri si siano macchiati di dolo o colpa grave. Si tratterebbe pertanto di una sorta di incentivo, di incitamento all'esercizio dell'azione penale.

Il mio emendamento 10.11 propone un verbale segreto, reso pubblico solo nel caso di giudizio di rivalsa, del giudizio di responsabilità nei confronti dello Stato per accertare l'effettivo svolgimento del giudizio. Tale verbale, decorso il termine per l'esercizio dell'azione, dovrebbe essere distrutto.

Vedete che non è vero che non sia pos-

sibile trovare una disciplina. Vi sono almeno tre modelli davanti alla Camera in questo momento! Perché rifuggire da una scelta? So che è una scelta impegnativa...

PRESIDENTE. Onorevole collega, la invito a concludere.

STEFANO RODOTÀ. Concludo, signor Presidente. Dicevo che si tratta di una decisione impegnativa, che cambia profondamente abitudini e schemi; ma noi stiamo facendo scelte che innovano molto, e non possiamo fermarci ad un certo punto, creando ulteriori situazioni di difficoltà, ponendo la premessa per cattivi funzionamenti della giustizia in una materia così delicata.

Mi permetto quindi di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'inopportunità di votare l'emendamento 10.14 della Commissione, soppressivo dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scarlato. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO SCARLATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere la mia adesione all'orientamento suggerito dall'onorevole Rodotà.

Ritengo che il testo normativo, così come la Commissione vorrebbe fosse licenziato, rischia di essere tanto scarno da apparire elusivo. Avremmo in sede interpretativa una supplenza della magistratura, la quale può orientarsi in due direzioni.

La prima è quella che decreta la responsabilità oggettiva integrale di tutto l'organo collegiale, compresi coloro che si sono espressi in dissenso. La conseguenza di ciò è forse la legittimità costituzionale del testo, ma anche la sua iniquità oggettiva. Come disciplineremo i diversi comportamenti ed atteggiamenti psicologici interni? Rispetto al provvedimento iniquo potremmo avere chi ha votato consapevolmente, ed è quindi animato da dolo, chi si è comportato adattando la propria

condotta al modello della colpa grave, e infine chi, dissentendo, è sostanzialmente immune da responsabilità.

Di fronte poi ad una responsabilità oggettiva, come potremmo far scattare l'automatismo della responsabilità disciplinare, che non può non essere personale?

Ma vi è anche un altro limite: la rivalsa riguarderebbe globalmente l'intero collegio coinvolto, oppure dovrebbe distribuirsi *pro quota*, per ciascuno dei membri dell'organo collegiale?

Il secondo orientamento possibile è quello di una sorta di irresponsabilità oggettiva dell'organo collegiale: non potendo distinguere al suo interno, finiamo per decretare l'impossibilità di operare la rivalsa nei confronti degli organi collegiali. Questo, sì, mi parrebbe incostituzionale, per violazione dell'articolo 3, sia sul piano dell'equità, sia su quello della ragionevolezza! Non riesco a comprendere, infatti, perché l'organo monocratico dovrebbe rispondere pienamente anche in sede di rivalsa, e l'organo collegiale per nulla affatto.

Anche sotto questo profilo si porrebbe il problema dell'automatismo della responsabilità disciplinare: come potremmo farla scattare dopo aver rinunciato alla rivalsa, e quindi alla distinzione dei livelli interni di responsabilità, in sede di giudizio civile di rivalsa da parte dello Stato? Ecco dunque che, rispetto ad una normativa che vorrebbe essere puramente predicatoria, rischiamo, in nome e per conto del *totem*, del tabù della segretezza, di sacrificare principi importanti di equa distribuzione del rischio e di opportuna consapevolezza nel segreto della camera di consiglio.

Mi rendo conto che le soluzioni ispirate dalla ideologia dell'onorevole Rodotà potrebbero non essere un distillato di saggezza confuciana, tuttavia mi sembra che l'abdicazione non sia né più ragionevole né più calibrata (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Scarlato, poiché ha chiesto di parlare l'onorevole Brancaccio, che appartiene al suo stesso

gruppo, vorrei sapere se lei ha parlato in dissenso rispetto al suo gruppo.

GUGLIELMO SCARLATO. Signor Presidente, ho parlato aderendo all'orientamento espresso dall'onorevole Rodotà e dunque in sostanziale dissenso da quella che ritengo sia la posizione del mio gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui vi sono gli avanguardisti del dissenso, gente che riesce a dichiarare il proprio dissenso prima ancora che sia affermato il consenso del gruppo di appartenenza! Dopo quattro giorni di discussione serrata è difficile mantenere l'equilibrio. Così il partito socialista, di cui il più Forte è sicuramente Francesco, mentre sicuramente il più bello è Martelli, sicuramente il più onesto è Manca..., sicuramente il più sincero Andò, dice che l'ipocrisia ci deve servire per difendere i valori.

Sono rimasto colpito dalla dichiarazione secondo cui dall'ipocrisia non si può prescindere, perché rappresenta il mezzo e lo strumento, forse addirittura il fine di questo regime. Parlo di «fine» in senso finalistico come in senso definitivo; la bellezza della lingua italiana può affascinare chi italiano vuole e intende essere e chi in italiano intende e vuole ragionare!

Da parte nostra, siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 10 anche perché, da sempre, abbiamo sostenuto che non è assolutamente possibile stabilire democraticamente a maggioranza la responsabilità della minoranza. È una vita che combattiamo, come minoranza, la battaglia della libertà; e forse vogliamo noi toglierla a quel magistrato che nel segreto della camera di consiglio intende esprimere il suo «no», ritenendolo responsabile perché la maggioranza ha detto «sì» quando la giustizia le suggeriva di

dire «no», la maggioranza ha detto «sì» quando la verità le suggeriva di dire «no», la maggioranza ha detto «sì» quando lo svolgimento del processo la induceva a dire «no»? Ritengo non sia possibile e lecito (tra le tante cose che si possono o non si possono fare) consentire che a maggioranza si stabilisca la responsabilità civile, e quindi disciplinare, del dissenziente posto in minoranza!

Non è neanche possibile, signor Presidente, stabilire una serie prova del dissenso.

Gli *escamotage* (parlo in questo modo perché mi rivolgo a colleghi che sono colti e conosco anche le lingue!) trovati dalla sinistra indipendente sono proprio sinistro-dipendenti, cioè magistratura-dipendenti, non hanno perciò alcun significato. Che significato ha prevedere la dichiarazione resa nel segreto dell'ufficio? Quando sarà resa pubblica, invece di due «sì» ed un «no», vi saranno tre «sì» o tre «no». Se un magistrato deve rendere in segreto una dichiarazione che potrebbe comportare la sua responsabilità civile, la rende in modo da evitare tale responsabilità, specie se egli agisce in malafede, con dolo, con colpa grave, se sa che nel fascicolo esiste la prova contraria alla sentenza che si accinge ad emettere, e che emetterà solo perché altri interessi, «collaudatori» e non giudiziari, lo inducono ad emettere pronunzie contrarie al diritto ed alla verità!

Signor Presidente, sono profondamente pessimista sulla validità del riconoscimento della responsabilità civile del magistrato. Continuo a sostenere che occorre rifarci a questioni diverse, al nuovo reclutamento della magistratura e ad una sua ristrutturazione. Onorevole Nicotra, sono vent'anni che vi diciamo che la legge Breganze è stata una delle pietre tombali della serietà nell'agire. Vi accorgete di queste cose sempre in ritardo, ma sappiamo bene che se la puntualità è regale, l'antifascismo è sempre in ritardo e l'avanguardismo, come ho detto altre volte, è sempre il vecchio fascismo; ed è per questo che voterò a favore dell'emendamento 10.14 della Commissione, sop-

pressivo dell'articolo 10 del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune brevi parole per sostenere la proposta della Commissione giustizia, elaborata in sede di Comitato ristretto, soppressiva dell'articolo in esame.

Come è già stato sostenuto da alcuni colleghi, credo che ottima sia stata la scelta della Commissione di estendere la responsabilità anche agli organi collegiali. Sarebbe stato assurdo prevedere l'azione di responsabilità unicamente nei confronti degli organi monocratici, cioè del pretore, del pubblico ministero e del procuratore generale.

Ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, perché una scelta di tal tipo avrebbe di fatto potuto motivare una eccezione di costituzionalità, per un diverso trattamento di diversi magistrati; in secondo luogo, per le ipotesi di modifica del codice di procedura penale che prefigurano in prospettiva, per i provvedimenti relativi alla limitazione della libertà personale, l'esclusione della competenza degli organi monocratici, a favore degli organi collegiali.

Per quanto riguarda il problema della *dissenting opinion*, la cui introduzione avrebbe potuto minare la compattezza e l'indipendenza della magistratura, provocando rappresaglie nei confronti del magistrato, il gruppo socialista non è d'accordo sulla soluzione ipotizzata dall'onorevole Rodotà, perché appunto essa è tale da poter determinare situazioni di rappresaglia.

Noi socialisti avevamo formulato un emendamento che avrebbe consentito di risolvere questo problema, ricorrendo, cioè, alla ipotesi, già sostenuta dal collega Alagna nella sua dichiarazione, della redazione di un verbale contenente menzione del dispositivo sottoscritto da tutti i componenti del collegio; tale verbale

avrebbe riguardato tutte le sedute degli organi collegiali e ciascun componente dell'organo, in caso di suo dissenso dalla decisione, avrebbe potuto farvi figurare i motivi. Il verbale sarebbe stato custodito ed avrebbe potuto essere acquisito soltanto dal magistrato competente a giudicare della responsabilità civile ed anche di quella disciplinare, ai sensi del provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Questa era a nostro parere un'ipotesi di soluzione del problema. Tuttavia, in sede di Commissione e di Comitato ristretto è prevalsa un'altra opinione e pertanto, in base all'accordo raggiunto, noi abbiamo aderito a tale opinione prevalente.

Per queste ragioni, a nome del gruppo socialista, dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento 10.14 della Commissione, e naturalmente contro tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. La proposta di soppressione dell'articolo ci pare essere una soluzione; ne fa fede la motivazione che le accompagna e che prevede di demandare integralmente le questione alla magistratura: ora, certamente quest'ultima non può essere appesantita da questi compiti, cioè dall'incombenza di trovare soluzioni che il legislatore non sa trovare!

Domandiamoci, poi, quale potrebbe essere la soluzione prescelta dalla magistratura: o quella di ritenere applicabile la responsabilità all'intero collegio (e in questo caso avremmo una decisione che urterebbe contro il principio del carattere personale della responsabilità); o quella di ritenere che nessuno deve rispondere. Vi è infatti anche un altro corno del dilemma, per cui sopprimere l'ipotesi di dettaglio potrebbe anche comportare una facile scappatoia rispetto ai gravi problemi che stiamo affrontando. A fronte della impossibilità di accertare la distri-

buzione delle responsabilità, il magistrato può arrivare a dichiarare che nessuno risponde. Il rischio mi pare evidente: si altererà la logica del giudice naturale, con una forma strisciante di precostituzione di un collegio omogeneo, per evitare una obiezione di coscienza radicale e quindi le contraddizioni nelle quali si cadrebbe lasciando le cose come stanno.

Ci pare invece che sia molto più ragionevole affrontare la questione e risolverla secondo le proposte, tecnicamente praticabili, che sono state già presentate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brancaccio. Ne ha facoltà.

MARIO BRANCACCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che stiamo discutendo di una questione non secondaria. Si tratta di uno dei punti fondamentali della normativa sottoposta all'attenzione del Parlamento, sul quale, giustamente, il Comitato ristretto della Commissione giustizia ha discusso per lunghissimo tempo.

Vorrei che i colleghi avessero cognizione di quanto andiamo dicendo, di quali siano i termini reali e le difficoltà oggettive che si possono incontrare sul piano interpretativo e giuridico.

Vorrei dire, innanzitutto, che quanto previsto nell'articolo 10 già trova collocazione nell'articolo 1, dove ci è sembrato opportuno inserire anche la responsabilità degli organi collegiali. Tale previsione è contenuta nell'articolo 1, proprio perché abbiamo ritenuto che non potesse crearsi una discriminazione, come giustamente è stato rilevato, tra organo monocratico e collegiale.

A questo punto, avevamo dinnanzi a noi diverse strade da percorrere. Potevamo ad esempio, recepire integralmente il sistema di un ordinamento come quello anglosassone, dove, come è noto, il magistrato dissente, e lo fa pubblicamente. Sappiamo, però, tutti, cari colleghi, che a monte di tale sistema esiste un altro tipo di normativa, un altro tipo di impostazione. Il magistrato anglosassone non s

limita ad interpretare il diritto, ma lo crea in una serie di circostanze. Nell'ordinamento anglosassone, infatti, il dato prevalente non è quello normativo, ma è quello della elaborazione giurisprudenziale, che crea oggettivamente diritto.

Ci troviamo quindi in un sistema di tipo diverso, dal quale è difficile derivare motivi e suggerimenti per il nostro ordinamento.

In questa strada stretta nella quale ci muoviamo (da un lato vi è la necessità di prevedere una normativa valida anche per l'organo collegiale, dall'altro quella di non rompere una lunga tradizione del nostro ordinamento, quella del segreto della camera di consiglio, istituto che ha origini lontane) credo che giustamente sia stata inserita una dichiarazione di carattere generale.

Perché ci scandalizziamo tanto? Qualcuno ha addirittura sostenuto che il legislatore fugge dinanzi alle sue responsabilità.

Signor Presidente, illustri colleghi, qui siamo soltanto nell'ambito della prova. Il problema è che il magistrato potrà provare, qualora lo voglia, la sua eventuale opinione dissenziente senza rompere il segreto della camera di consiglio.

Nel disegno di legge del ministro Vassalli era prevista l'ipotesi della busta chiusa. Questa o un'altra potrà essere la soluzione che accetterà la magistratura, la quale mi sembra oggettivamente competente a stabilire quale debba essere il sistema di prova e quello della verifica della volontà (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Onorevoli colleghi, innanzitutto chiedo alla cortesia dell'onorevole Rodotà di consentirmi di esprimere... un'opinione parzialmente dissenziente nei confronti dell'istituto dell'opinione dissenziente, che egli vorrebbe introdurre, cogliendo quest'occasione, nel nostro ordinamento!

Dico subito quali sono le ragioni delle mie perplessità, onorevole Rodotà.

Porre questo problema è giusto: è giusto sollecitare l'Assemblea a riflettere su un istituto che a noi sembra debba essere preso in considerazione per poter essere recepito nel nostro ordinamento, a proposito di alcune decisioni giurisdizionali.

Riteniamo però, onorevole Rodotà, che la introduzione di tale istituto in questa circostanza e in ordine al tema specifico in discussione sia francamente qualcosa che forse va al di là delle esigenze connesse alla pur importante materia che stiamo affrontando. Si tratta, in verità di una questione che sicuramente dovrà essere oggetto di approfondita riflessione. Se tale istituto deve essere introdotto nel nostro ordinamento legislativo è necessario che sia recepito così come risulta configurato negli ordinamenti che lo contemplano, ma non in modo parziale, occasionale, improvviso.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ipotesi di introdurre l'opinione dissenziente nei giudizi di ogni tipo, quindi anche in quelli di merito, come nel nostro caso, dobbiamo riflettere, onorevole Rodotà, ad esempio sull'incidenza che l'introduzione di tale istituto avrebbe sul libero e sereno convincimento dei giudici nei processi penali che, come sappiamo perfettamente, rivestono oggi grande importanza per l'intero ordinamento e sono, al tempo stesso, i processi più delicati, in cui maggiore può essere la pressione esterna, o addirittura la minaccia.

Vogliamo sicuramente magistrati eccellenti e coraggiosi, ma dal nostro ordinamento democratico non si pretende l'eroismo. Non credo, infatti, che in un ordinamento democratico si debba mai pretendere l'eroismo di nessuno dei servitori dello Stato che amministrano la giustizia.

Per il momento e sul tema specifico in discussione non riteniamo, dunque, che si debba sposare la tesi proposta e perciò voteremo a favore dell'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 10. Così facendo definiremo una normativa

esattamente conforme a quella vigente in Germania ed in Francia; paesi nei quali nulla si specifica sulla responsabilità dei componenti dei collegi giudicanti. D'altra parte, il testo degli articoli 1 e 2 del provvedimento in discussione, già approvati, include certamente i collegi nell'ambito della disciplina qui dettata.

La nostra scelta, quindi, è conforme a quella compiuta dai legislatori francese e tedesco. L'esperienza spagnola — paese in cui è previsto l'istituto della busta chiusa — ha registrato indubbi inconvenienti, che sicuramente si verificherebbero anche in Italia, e che noi riteniamo debbano essere assolutamente evitati.

Per questi motivi, dunque, signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 10 proposto dalla Commissione, ritenendo che il contenuto dell'articolo in questione sia già stato regolato negli articoli già approvati (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Avremmo preferito, signor Presidente, un esame più accurato di questo punto, che non riguarda la responsabilità dei membri degli organi collegiali, ma delle funzioni collegialmente esercitate. A fronte, però, del rischio di sopprimere sostanzialmente la responsabilità dei componenti gli organi collegiali, riteniamo cosa saggia accettare l'emendamento proposto. Pensiamo che, al di là dell'effetto specifico relativo al verificarsi di fatti per i quali sia possibile il risarcimento in caso di danno, questa norma servirà comunque a richiamare all'osservanza di una effettiva collegialità. Sappiamo infatti che molto spesso attività formalmente collegiali sono in realtà assunte da un solo giudice, con una delega generica e con la firma (anzi, oggi anche senza la firma, visto che questa è apposta solo dal relatore e dal presidente). Questa situazione vanifica la preoccupazione per la collegialità delle decisioni che il legisla-

tore pone attraverso le norme, eventualmente trasferendo ad organi collegiali decisioni importanti come, ad esempio, quelle sulla libertà personale.

Credo che in tal modo si compia un passo avanti, e pertanto ben volentieri voteremo a favore dell'emendamento 10.14 della Commissione, anche se esso non corrisponde pienamente a quanto si sarebbe potuto attuare per soddisfare tali specifiche finalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.14 della Commissione, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.14 della Commissione, soppressivo dell'articolo 10, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	434
Maggioranza	218
Voti favorevoli	384
Voti contrari	50

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Latanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea

Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna

Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Grilli Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermi Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio

Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore

Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
d'Aquino Saverio
Gaspari Remo
Polverari Pierluigi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 11 nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

*(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato).*

«1. Se il magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ha commesso un

fatto costituente reato, il danneggiato ha diritto di costituirsi parte civile nel processo penale e di esercitare l'azione civile in seguito a condanna penale, secondo le disposizioni vigenti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

*(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano quando il fatto dannoso costituisca reato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. All'azione di rivalsa dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei diritti dipendenti.

11.3

Mellini, Rutelli, d'Amato Luigi,
Aglietta, Teodori, Pannella,
Stanzani Ghedini, Vesce.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire la parola: rivalsa con la parola: regresso.

0. 11. 3. 1.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

*(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato).*

1. Chi ha subito un ingiusto danno in conseguenza di un fatto costituente reato, commesso da un magistrato nell'esercizio

delle sue funzioni giurisdizionali, ha diritto di agire, per ottenere il risarcimento del danno, sia contro il magistrato sia contro lo Stato, dopo che è passata in giudicato la sentenza penale di condanna, salvo il diritto alla costituzione di parte civile nel processo penale.

2. Lo Stato che ha risarcito il danno ha regresso contro il magistrato per recuperare l'intero importo della somma di denaro erogata.

11. 9.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

Al comma 1, sostituire le parole: civile in seguito a condanna penale con le seguenti: in sede civile per il risarcimento.

11. 4.

Mellini, Pannella, Rutelli, Vesce, Stanzani Ghedini, Teodori, Aglietta, d'Amato Luigi.

Al comma 1, sostituire le parole: condanna penale con le seguenti: sentenza penale definitiva.

11. 1.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Al comma 1, dopo le parole: in seguito a condanna penale aggiungere le seguenti: o dopo che sia intervenuta una delle cause di estinzione del reato o della azione penale.

11. 5.

Mellini, Pannella, Stanzani Ghedini, Rutelli, Vesce, Aglietta, Teodori, d'Amato Luigi.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le disposizioni vigenti.

11. 2.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Al comma 1, sostituire la parola: vigenti con la seguente: ordinarie.

11. 6.

Pannella, Mellini, Teodori, Rutelli, Vesce, Aglietta, Stanzani Ghedini, d'Amato Luigi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Si applicano altresì le norme ordinarie anche in ordine alla competenza per ciò che riguarda l'azione di rivalsa dello Stato che abbia dovuto provvedere al risarcimento.

11. 7.

Rutelli, Teodori, Pannella, Mellini, Stanzani Ghedini, Vesce, Aglietta, d'Amato Luigi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il danneggiato, costituitosi parte civile, se intende fa valere la responsabilità dello Stato per il risarcimento del danno, deve citarlo come responsabile civile.

11. 8.

Aglietta, Mellini, Stanzani Ghedini, Rutelli, Pannella, Teodori, d'Amato Luigi, Vesce.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis

(Risarcimento del danno in favore dello Stato).

1. Quando, per effetto di un comportamento posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie lo Stato ha subito, quale parte in giudizio, un danno ingiusto

non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, può agire direttamente contro il magistrato per ottenere il risarcimento del danno nei modi e nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. All'azione dello Stato si applicano gli articoli 1 e 2, commi 2, 3, 4 e 5, gli articoli 3 e 4, comma 2, e gli articoli 5, commi 2, 3 e 4.

3. Competente è il tribunale indicato nel comma 3 dell'articolo 7.

4. Valgono i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7.

11. 01.

Mellini, Vesce, Rutelli, Stanzani Ghedini, Teodori, Pannella, Aglietta, d'Amato Luigi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Riparazione per errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

*11. 02.

Vesce, Mellini, Aglietta, Stanzani Ghedini, Teodori, Pannella.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Riparazione per errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

*11. 03.

Orlandi, Guidetti Serra, Veltroni, Violante, Ghezzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Riparazione per errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

*11. 04.

Governo

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 11.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mellini 11.3, come modificato dal subemendamento 0.11.3.1 della Commissione.

Conseguentemente la Commissione esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 11.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, naturalmente il parere è favorevole sul subemendamento 0.11.3.1 della Commissione. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti che saranno assorbiti se sarà approvato, come mi auguro, il mio emendamento 11.3.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere espresso dai relatori. L'emendamento Mellini 11.3 è integralmente sostitutivo del testo della Commissione, è più ampio e più esplicativo; il parere è favorevole

anche sul subemendamento 0.11.3.1 della Commissione con cui si propone di sostituire la parola «rivalsa» con la parola «regresso», in considerazione del particolare carattere di questo tipo di azione dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione del subemendamento 0.11.3.1 della Commissione all'emendamento Mellini 11.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Il nostro gruppo voterà a favore del subemendamento 0.11.3.1 della Commissione all'emendamento Mellini 11.3, e conseguentemente annuncio il ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 11. Questa ulteriore prova di attenzione e di collaborazione costruttiva e positiva che si è manifestata ci indurrà anche a ritirare una buona parte degli emendamenti residui che il nostro gruppo ha presentato agli articoli successivi ed a recedere dalla richiesta di votazione a scrutinio segreto su una serie di altri emendamenti.

Desidero cogliere l'occasione di questa dichiarazione di voto per ringraziare, non ritualmente, i colleghi per la pazienza, l'attenzione, nonché per lo spirito costruttivo che, superando una fase iniziale di nervosismo, si è manifestato e che giova all'ordinato svolgimento dei nostri lavori (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor Presidente, la mia è una brevissima dichiarazione di voto a favore del subemendamento 0.11.3.1 della Commissione, tendente a sostituire al termine «rivalsa» quello di «regresso», perché nei fatti, tecnicamente, si tratta di una vera e propria azione di regresso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Martinazzoli. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Signor Presidente, noi voteremo a favore del subemendamento della Commissione 0.11.3.1 e dell'emendamento Mellini 11.3, tanto più che questo voto è stato caricato di un significato assai interessante per quello che riguarda l'economia dei nostri lavori e una certa coesione dei nostri orientamenti.

Desidero, altresì, sottolineare che questo articolo è uno degli esempi di legislazione pleonastica. Basterebbe leggere le regole attuali per rendersi conto che già oggi quando un magistrato commette un reato è trattato alla stessa stregua degli altri cittadini; infatti, ci si può costituire contro di lui nel processo penale e si può chiedere il risarcimento dei danni a prescindere dal processo penale, senza alcun limite di rivalsa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo articolo.

A me piace che un anziano e valoroso collega, come l'avvocato Mino Martinazzoli, ricordi che esiste ancora un articolo 120, se non sbaglio, del codice di procedura penale che prevede la possibilità di costituirsi parte civile.

Perché il gruppo del Movimento sociale vota a favore di quella che viene definita una norma pleonastica? Questa norma è così pleonastica, signor Presidente, che se lei consulta la giurisprudenza si renderà conto di quante volte è stata respinta la costituzione di parte civile di cittadini danneggiati da reati commessi dai magistrati. Quindi, tale norma ha più una funzione di interpretazione autentica, specifica e, se volete, corporazionale (non corporativa, perché il corporativismo è un'altra cosa, ben più seria ed importante), in una legge speciale e specifica come questa nei confronti dei magistrati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.11.3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 11.3, interamente sostitutivo dell'articolo 11, nel testo modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che sono così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 11.

Vorrei richiamare l'attenzione dei relatori sul complesso degli articoli aggiuntivi all'articolo 11 e chiedere il loro parere.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo del Governo 11.04 il parere della Commissione è favorevole. Naturalmente tale articolo aggiuntivo assorbe gli articoli aggiuntivi Orlandi 11.03 e Vesce 11.02 che sono identici al testo del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, conferma il ritiro del suo articolo aggiuntivo 11.01?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il mio articolo aggiuntivo 11.01 è precluso da un voto di ieri.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo sugli articoli aggiuntivi?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 11.04 e quindi degli identici articoli aggiuntivi Vesce 11.02 e Orlandi 11.03. Prendiamo atto della preclusione dell'articolo aggiuntivo Mellini 11.01, già rilevata dal presentatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Vesce 11.02,

Orlandi 11.03 e del Governo 11.04, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 12 nel testo unificato della Commissione che è del seguente tenore:

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti).

«1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire dieci milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 2.

Mellini, Teodori, Vesce, Stanzani, Ghedini, Pannella, Aglietta, d'Amato Luigi, Rutelli.

Al comma 1, sostituire le parole: effettivo annuo con le seguenti: imponibile annuo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

12. 7.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: Chi ha un reddito con le seguenti: Quando la per-

sona che deve intraprendere l'azione contro lo Stato ha un reddito.

12. 3.

Pannella, Rutelli, d'Amato
Luigi, Stanzani Ghedini,
Mellini, Teodori, Vesce.

Al comma 1, sostituire la parola: effettivo con la seguente: dichiarato.

12. 1.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'esercizio dell'azione civile a sensi della presente legge.

12. 6.

Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In nessun caso l'attore può essere condannato alle spese nei confronti della controparte, ove risulti che egli abbia comunque subito un danno obiettivamente ingiusto.

12. 4.

Mellini, Pannella, Stanzani Ghedini, Aglietta, Teodori, Vesce, Rutelli, d'Amato Luigi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Lo stesso beneficio è accordato agli enti morali ed agli enti senza finalità di lucro che abbiano intrapreso l'azione di risarcimento.

12. 5.

Mellini, Rutelli, Teodori, Stanzani Ghedini, d'Amato Luigi, Vesce, Aglietta, Pannella.

Passiamo alla discussione sull'articolo 12 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, mi considero un esperto della materia del gratuito patrocinio, poiché ho difeso molte persone gratuitamente e continuo a farlo. Ciò perché lo Stato non fa il suo dovere e il legislatore continua ad attestarsi su una legge antica, che è quella del 1933, la quale poi dà fastidio agli stessi magistrati (visto che bisogna riunirsi in una commissione che non è «gettonata»).

Così pure, non viene utilizzata la disposizione terza del codice di procedura penale (disposizione di attuazione) che estende anche al caso del processo penale il gratuito patrocinio. Non viene utilizzata perché vi è una richiesta di certificazione di nullatenenza.

Figuratevi che, nel processo di Brescia, mi è stato respinto il gratuito patrocinio di due ragazzi perché non avevano prodotto il «certificato di povertà», che è stato abrogato nel 1948 (oggi è sufficiente il certificato di nullatenenza)! Ricorsi in appello su questo argomento perché la giustizia non delibò quel punto. La Cassazione non prese in esame la questione, pur essendo durato il processo ben due giornate (e non è facile, in Cassazione, passare la mezzanotte in un processo).

Non so perché il gratuito patrocinio dia fastidio, ma è certo che, almeno fino ad ora, soluzioni molto intelligenti non sono state trovate.

Con l'estrema umiltà con la quale cerco sempre di agire (perché la modestia è la virtù degli imbecilli, mentre l'umiltà è la virtù che contraddistingue l'uomo!), credo che si possa senz'altro cambiare il sistema che abbiamo di fronte, quanto meno eluderlo, evitarlo. Non ha senso infatti parlare di un gratuito patrocinio, specificamente previsto in maniera differenziata, in una legge sulla responsabilità civile e disciplinare del magistrato.

È veramente un non senso, un fatto ingiusto e soprattutto antiestetico. Non vedo la necessità di sottolineare la specificità di questa norma, anche andando ad individuare una fattispecie particolare di gratuito patrocinio. Neppure con l'emendamento della Commissione che avete approvato si potrà operare, perché non si

può chiedere all'ufficio la certificazione del reddito accertato o anche del reddito imponibile.

Bisogna chiedere ed ottenere la certificazione del reddito dichiarato. Se qualcuno, per ottenere il gratuito patrocinio, altererà il vero, risponderà come evasore fiscale oppure di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

Da parte nostra si è proposto un gratuito patrocinio che, mobilitando l'egoismo individuale, possa portare efficienza nella difesa. Noi sosteniamo che l'avvocato che assume a gratuito patrocinio il cittadino che dichiara di essere nullatene (a norma della legge che permette di fare dichiarazioni sostitutive di notorietà con la responsabilità eventuale in caso di falsa testimonianza), deve poter detrarre dal proprio reddito imponibile una somma pari a quella che a norma di tariffa — stabiliti i minimi — dovrebbe essere a lui versata a compenso della prestazione effettuata a favore del meno abbiente. In questo modo, i professionisti avranno un interesse personale a difendere il meno abbiente. Inoltre, proprio in relazione alla progressività dell'imposta, si otterrà che quando il ricco avvocato assumerà un gratuito patrocinio, siccome il suo tempo in termini di denaro vale di più di quello del poverissimo avvocato che vi sta parlando, giustamente potrà detrarre di più, ottenendo così un maggior vantaggio. Chi più ha, più dà e chi più dà, più ha.

Il sistema che avete utilizzato, proprio per la specialità ed anche per la scorrettezza lessicale che lo contraddistinguono — che comporteranno difficoltà pratiche e soprattutto burocratiche — non ci può trovare consenzienti. Se non cambierete, almeno perché possa essere strumentalmente valido e burocraticamente accettabile quell'imponibile, saremo costretti a votare contro l'articolo 12 (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, noi riteniamo che, nello sforzo che si sta compiendo per approvare questa legge e dare, quindi, una risposta adeguata al voto referendario, l'introduzione dell'articolo 12, che prevede il gratuito patrocinio, sia espressione significativa della particolare attenzione che, nello stendere la legge medesima, si è voluta porre sui diritti dei cittadini.

In questo senso va considerata l'innovazione sul piano ordinamentale che l'articolo 12 introduce. Non è una novità in assoluto, dal momento che il gratuito patrocinio è previsto dalla legge n. 533 sulle controversie previdenziali. Noi, però, la consideriamo come un orientamento, un obiettivo da raggiungere per rimuovere gli ostacoli incontrati dai cittadini meno abbienti nell'esercizio di un proprio diritto, quello di agire per la riparazione di un danno ingiusto conseguente ad un provvedimento giurisdizionale.

Siamo consapevoli che si tratta di un semplice contributo in questa direzione, visto che i limiti, le carenze, le lungaggini, i costi del sistema giudiziario frappongono oggettivi ostacoli all'esercizio di qualunque diritto dei cittadini di fronte all'autorità giudiziaria. Le preoccupazioni qui espresse, soprattutto dai colleghi radicali, nel corso della discussione generale ed in quella sugli articoli, circa il fatto che la legge non dia soddisfazione alle aspettative dei cittadini che hanno votato l'8 novembre, non attengono strettamente alle soluzioni giuridiche adottate, ma principalmente alla sclerosi del sistema giudiziario che ha bisogno di profonde riforme ordinamentali e di struttura, compresa anche quella del gratuito patrocinio (ed ha ragione l'onorevole Tassi quando dice che andrebbe introdotto anche per gli altri giudizi al fine di rendere omogenea la disciplina). In questa direzione si muove, del resto, una proposta di legge presentata dal gruppo comunista alla Camera.

La nuova disciplina sottoposta alla nostra approvazione impone con maggior forza la riforma del processo civile per non vanificare lo sforzo compiuto per garantire al cittadino il diritto ad una giusta

riparazione. Proprio le carenze, le lungaggini e i costi possono vanificare lo sforzo che stiamo compiendo in questi giorni.

Alla luce di tali considerazioni, l'introduzione di questa norma costituisce, quanto meno, un segnale positivo, perché evita ogni privilegio nell'esercizio dell'azione di risarcimento, che viene così garantita non soltanto a potentati economici, ma tutti i cittadini, anche a quelli meno abbienti.

Appreziamo anche il ritiro, da parte del gruppo federalista europeo, dell'emendamento Pannella 12.3, perché ci sarebbe sembrato contraddittorio — proprio nel momento in cui si parla di «corsa ad ostacoli» per il cittadino, con riferimento alla formulazione di questa legge — introdurre un ostacolo quasi insuperabile, quale quello relativo al costo del giudizio, che può obiettivamente creare una discriminazione a danno dei cittadini meno abbienti.

Si tratta di una manifestazione di volontà politica che il Parlamento deve esprimere in risposta al voto referendario (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Interverrò con estrema sintesi per rilevare l'opportunità di consentire, anche a chi sia meno abile, di avere un patrocinio gratuito.

Ho ascoltato con grande interesse l'intervento dell'onorevole Tassi, anche per quel che riguarda gli aspetti tecnici che potrebbero incentivare — dal punto di vista della sopravvenuta cointeressenza, sia pure di ordine fiscale, del professionista — una maggiore solidarietà nei confronti di chi ha più diritto, in quanto ha più bisogno e meno forza per farsene assicurare l'esercizio.

È importante avere inserito nella legge una tale norma, eliminando almeno un *barrage* e rendendo più agevole la possibilità di esperire, quando si è avuto un danno, un'azione, nonostante le condizioni economiche difficili in cui la parte

possa versare. Un simile dato positivo va accolto, e non deve essere considerato in termini riduttivi o conflittuali con una normativa più efficace e generale.

Per tali motivi, il gruppo liberale non solo manifesta apprezzamento per l'articolo 12, ma anche per ciò che i radicali hanno fatto, ritirando un loro emendamento e rendendo così più agevole la possibilità di votarlo con la pienezza, spero, dei consensi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune parole per esprimere il parere favorevole del gruppo socialista sull'articolo 12, concernente il gratuito patrocinio.

Per rispondere a quanto affermato dall'onorevole Tassi, che ha parlato di norma addirittura «antiestetica», debbo dire che non credo che si tratti di una norma antiestetica; ritengo, invece, che sia una disposizione estremamente importante perché, in realtà, anticipa la riforma del regio decreto del 1923 (non del 1933), molto antico.

Oggi, per accedere al gratuito patrocinio, occorre presentare un certificato di povertà e fornire la prova della bontà della causa che si intende iniziare. Di fatto, attualmente, è necessario — incredibile a dirsi — l'ausilio di un avvocato! Ritengo che questa anticipazione della riforma del decreto prima citato sia molto importante, così come sarà importante che il Parlamento, in tempi rapidi e con urgenza, definisca anche la riforma organica del gratuito patrocinio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

AGATA ALMA CAPPIELLO. Ancora più importante è l'articolo 12 se lo valutiamo in relazione al nuovo codice di procedura penale, quando, finalmente, la difesa sarà posta sullo stesso piano dell'accusa.

Il nostro parere favorevole è motivato

anche dalla considerazione che questo articolo, di fatto, rimuove una serie di ostacoli per i cittadini meno abbienti, che non avrebbero, in caso contrario, la possibilità di provare di essere stati danneggiati e di proporre la relativa azione per il risarcimento dei danni nei confronti di un magistrato che abbia agito, verso di loro, con dolo o colpa grave.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della democrazia cristiana su questo articolo, che prevede il gratuito patrocinio per i meno abbienti. Conveniamo sul fatto che debba essere affrontata a parte una disciplina organica, e tuttavia, non potevamo non inserire in questo provvedimento, una simile previsione legislativa, che assicura anche al cittadino meno abbiente la possibilità di difendersi per fatti illeciti commessi dal magistrato nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Esprimo quindi il nostro pieno consenso all'articolo 12, con le modifiche che la Commissione ha predisposto, e rinnovo il nostro impegno a far sì che tutta la complessa materia del gratuito patrocinio sia disciplinata a parte (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

ANTONIO DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti Mellini 12.2 e Pannella 12.3 saranno ritirati. Inviterei l'onorevole Tassi a ritirare il suo emendamento 12.1, in quanto la Commissione ha presentato un emendamento di analogo tenore, il 12.7, di cui poi darò conto. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.6 del Governo e parere contrario sugli emendamenti Mellini 12.4 e 12.5. Raccomando infine all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 12.7 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, Relatore di minoranza. Avevo presentato l'emendamento 12.2 perché, nell'incertezza dei contorni del testo originario della Commissione, sembrava preferibile rimettersi ad una riforma generale del gratuito patrocinio, che per altro rischia di non arrivare mai; nell'attuale situazione, invece, l'emendamento è da considerarsi ritirato.

L'emendamento Pannella 12.3, pure ritirato, ha sostanzialmente lo stesso oggetto dell'emendamento 12.6 del Governo, rispetto al quale anche il parere del relatore di minoranza è positivo.

Credo che sarà ritirato anche l'emendamento Tassi 12.1, in quanto sostituito dall'emendamento 12.7 della Commissione; esprimo parere favorevole sull'emendamento Mellini 12.4, che riguarda il problema non del gratuito patrocinio, ma quello, immediatamente connesso, dell'eventualità della condanna alle spese di chi dimostri nel giudizio di avere realmente subito un danno ingiusto, magari per colpa lieve, o di chi risulti in qualche modo al di fuori della strana strettoia di questa corsa ad ostacoli; chi si trova in tale situazione, se non può vedersi riconosciuto il risarcimento, deve almeno non essere condannato al pagamento dei danni, perché ciò aggiungerebbe al danno le beffe.

L'emendamento Mellini 12.5 riguarda il gratuito patrocinio per gli enti morali: se l'ente morale si trova nella stessa condizione del cittadino che ha scarsi redditi, non si vede per quale motivo gli si debba negare il gratuito patrocinio, nella particolare visione introdotta dal provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Prendo atto con soddisfazione del ritiro degli emendamenti Mellini 12.2 e Pannella 12.3; ritengo anch'io che l'emendamento Tassi 12.1 — e spero che lo ritenga anche l'onorevole Tassi — sia

adeguatamente sostituito dall'emendamento 12.7 della Commissione, nella sua ulteriore ed ultima formulazione, sul quale esprimo parere favorevole. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti Mellini 12.4 e 12.5.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare per motivare il ritiro del mio emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Ritengo di poter accedere — come atto di buona volontà, anche se non ne sono molto convinto — alla richiesta di ritirare il mio emendamento.

Tuttavia, signor Presidente, ho delle perplessità. Il fatto di far riferimento alla dichiarazione dell'anno precedente fa sorgere in me dubbi che l'ufficio potrebbe poi opporre in via burocratica.

Vi può essere il caso di chi non abbia presentato la dichiarazione dei redditi non perché sia un evasore, ma semplicemente perché ha presentato il modello 101 oppure perché materialmente non percepisce reddito (per esempio uno studente maggiorenne a carico della famiglia).

FRANCO PIRO. Questo è un problema posto in Commissione. Tassi ha ragione, bisogna risolverlo.

CARLO TASSI. Vedo che ci capiamo al volo con Piro: ciò vuol dire che abbiamo senz'altro ragione, poiché in genere le posizioni sono molto distanti. Alla collega Cappiello dico che la legge sul gratuito patrocinio — sia essa del 1923 o del 1933 — sempre fascista resta e quindi occorre modernizzarla (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, ricordo che gli emendamenti Mellini 12.2, Pannella 12.3, e Tassi 12.1 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 12.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 12.4, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, aver tipizzato la colpa comporta che fatti obiettivamente dannosi pure commessi con colpa grave, di cui venga riconosciuta l'esistenza, ma che tuttavia risultino esclusi dalla tipizzazione effettuata dall'articolo 2, danno luogo alla reiezione della domanda ad essi relativa. In questi casi, l'attore ingiustamente danneggiato potrebbe trovarsi soccombente e condannato alle spese in una situazione in cui si riconosce che non solo non gli è stata resa giustizia ma gli è stata resa ingiustizia, arrecandogli un danno.

Relativamente a questi casi si chiede che venga stabilito, con un apposito emendamento, che non possa essere comunque pronunciata condanna alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dello Stato. Credo si tratti di un emendamento che risponde ad equità e giustizia. Esso deve servire, oltretutto, ad eliminare l'alea di una punizione nei confronti di una persona che, pure non arbitrariamente, intenda dolersi in sede giudiziaria del danno subito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazioni di voto, l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Desidero esprimere la nostra adesione a questo emendamento che risponde ad un criterio di evidente equità. Siccome abbiamo già ristretto a casi particolarmente tipizzati di colpa grave le uniche ipotesi nelle quali il cittadino può chiedere un atto riparatore e di giustizia, può capitare che egli si trovi

di fronte ad un fatto obiettivamente ingiusto, come dice l'emendamento, che però non integri, con riferimento alla soggettività del magistrato, quella colpa grave che è necessaria.

In questo caso, siccome siamo in presenza di un interrogativo e di un dubbio, dobbiamo dare al cittadino la certezza che, se potrà dimostrare di aver subito un danno obiettivamente ingiusto (anche se non ci saranno gli estremi della colpa grave), non subirà poi, come ritorsione, la condanna alle spese. Questa avrebbe veramente il sapore della vendetta delle istituzioni contro il cittadino che si è permesso di chiedere i danni allo Stato per un atto la cui ingiustizia è stata dimostrata in modo obiettivo.

Riteniamo che si tratti di un emendamento necessario, che rientra nello spirito con il quale abbiamo lavorato in questi giorni. Per queste ragioni, noi del gruppo del Movimento sociale italiano voteremo a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, voteremmo a favore di questo emendamento perché ci sembra ripari in maniera minima ad una distorsione contenuta nella legge. Avevamo cercato, con emendamenti ben più sostanziosi, di porre riparo a tale distorsione, dal momento che la linea a nostro giudizio corretta sarebbe stata quella di consentire la riparazione (uso di proposito questo termine) del danno a favore del cittadino nel caso di danno ingiusto, separando nettamente questa valutazione da quella, da far valere in altra sede, della colpa del magistrato.

È stata scelta un'altra strada, ripeto, con distorsione notevole e con aggravamento della posizione del cittadino. Credo che dovremmo cercare di approvare almeno questo emendamento, per evitare che un'azione giudiziaria, con un fondamento così solido produca un simile ef-

fetto negativo sotto il profilo delle spese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, prescindendo dalle considerazioni dell'onorevole Rodotà, che si inquadrano nella logica dei suoi precedenti interventi, ritengo necessario richiamare l'attenzione del Governo su un fatto abbastanza singolare e che, secondo me, milita a favore dell'approvazione dell'emendamento Mellini 12.4. Il fatto che ci sia una possibilità di verifica di ammissibilità (se non vogliamo chiamarlo filtro), significa che il magistrato, nella fase iniziale, ha la possibilità di valutare la congruità, non tanto del danno ingiusto, quanto degli strumenti legittimi dal punto di vista della pretesa, che vengano inoltrati e sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria.

In questo quadro vi è la difficoltà di valutare la natura della colpa, la specificità delle sue violazioni, e quindi la difficoltà, da parte del cittadino, di strutturare giuridicamente (specie dal punto di vista soggettivo) la natura del proprio intervento. Bisogna ritenere allora, una volta stabilito che esiste un filtro di ammissibilità, che in presenza di un danno ingiusto (che indipendentemente dalla qualificazione del fatto anche non colposo consenta di riconoscere, per lo meno proiettivamente, un danno subito) il cittadino non deve essere assoggettato alle spese di giustizia, che diventerebbero spese di ingiustizia.

Per queste ragioni il gruppo liberale voterà a favore dell'emendamento Mellini 12.4. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che sull'emendamento Mellini 12.4, è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

nico, sull'emendamento Mellini 12.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	474
Maggioranza	238
Voti favorevoli	167
Voti contrari	307

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietrò
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio

Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni

La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spina Giovanni
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio

d'Aquino Saverio
Gaspari Remo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 12.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 12. Ricordo che è stata ritirata la richiesta di scrutinio segreto.

Pongo dunque in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti).

«1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità a titolo di rivalsa».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 2.

Mellini, Teodori, Stanzani Ghedini, Pannella, Vesce, Aglietta, d'Amato Luigi, Rutelli.

Sopprimere il comma 2.

* 13. 1.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Sopprimere il comma 2.

* 13. 3.

Mellini, Stanzani Ghedini, Vesce, Teodori, Aglietta, d'Amato Luigi, Pannella, Rutelli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Mellini 13.2, soppressivo dell'intero articolo e sugli emendamenti Tassi 13.1 e Mellini 13.3, di identico contenuto e volti a sopprimere il secondo comma dell'articolo.

Vorrei per altro rilevare che questi ultimi due emendamenti, essendo collegati con precedenti emendamenti presentati dagli onorevoli Tassi e Mellini sulla competenza della Corte dei conti anziché della magistratura ordinaria, in sede di rivalsa, ed essendo questi stati respinti, dovrebbero essere considerati preclusi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, si tratta di emendamenti soppressivi di disposizioni totalmente inutili; infatti ciò che è abrogato è abrogato, e non può essere diversamente. D'altra parte, le norme incompatibili con la materia in esame sono essenzialmente quelle già abrogate dall'esito del voto referendario. Di esse si dà atto in questa legge, facendo decorrere la validità delle norme dalla avvenuta abrogazione delle disposizioni in questione.

Quella che stiamo discutendo è evidentemente una legge speciale, che dà una diversa regolamentazione a determinate materie. Pertanto, non vi è bisogno di dire che ciò cui la legge deroga si deve inten-

dere derogato. Si tratta di un minimo di correttezza formale che l'Assemblea potrà dimostrare appunto votando a favore della soppressione dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, nell'associarsi a quanto è stato detto dal relatore per la maggioranza, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 13, preclusi o meno da precedenti votazioni, perché ritenuti in contrasto con il sistema che è stato delineato dagli articoli già approvati, a cominciare dall'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tassi 13.1.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Tassi?

CARLO TASSI. Per ritirare il mio emendamento 13.1, signor Presidente.

Dalle dichiarazioni formulate dal relatore per la maggioranza e dal Governo ci siamo resi conto che la nostra tesi potrebbe essere maggiormente sostenuta con il mantenimento dell'articolo 13. Infatti, proprio il fatto che si dichiari che la legge stessa deroga al sistema, ne sottolinea la sua specialità: ciò che noi sosteniamo è che la legge non dovrebbe essere speciale, trattandosi di una disciplina della responsabilità civile.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 13.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13 nel suo complesso. Ricordo che è stata ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Pongo dunque in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

(Clausola finanziaria).

«1. Agli oneri previsti dall'articolo 12 della presente legge, stimati a partire dall'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica: Ministero di grazia e giustizia, voce "Revisione della normativa in materia di patrocinio".

2. Gli altri oneri derivanti dalla attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

(Misure finanziarie).

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante

prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 1.

Mellini, Aglietta, Rutelli, Vesce, Stanzani Ghedini, Teodori, d'Amato Luigi, Pannella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

(Misure finanziarie).

1. Agli oneri conseguenti dall'attuazione dell'articolo 12 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Gratuito patrocinio».

14. 2.

Governo.

Avverto che l'emendamento Mellini 14.1 è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 14 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere parere sull'emendamento presentato all'articolo 14.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2 del Governo, volto ad adeguare la clausola finanziaria alle indicazioni fornite dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Sull'emendamento 14.2 del Governo esprimo parere favorevole con otti-

mismo, dal momento che si fa riferimento all'anno 1988; ma ho l'impressione che quegli oneri andranno a gravare su anni ancora molto lontani (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 14.2 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 14.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

(Entrata in vigore).

«1. La presente legge entra in vigore il 7 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 7, anteriormente alla sua entrata in vigore».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso in cui ha effetto l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, a seguito del refe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

rendum abrogativo tenuto l'8 e il 9 novembre 1987.

15. 3.

Mellini, d'Amato Luigi, Pannella, Teodori, Stanzani Ghedini, Vesce, Aglietta, Rutelli.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato con colpa grave, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

15. 4.

Aglietta, Mellini, Stanzani Ghedini, Vesce, Teodori, Pannella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

15. 1.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Al comma 1, sostituire le parole: 7 aprile 1988 con le parole seguenti: 8 aprile 1988.

15. 6.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge si applica anche ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 7, successivamente al 10 novembre 1987.

15. 2.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge non si applica, per le disposizioni d'ordine sostanziale, ai fatti dannosi posti in essere prima della data della sua entrata in vigore, fatti che continuano perciò ad essere soggetti alle leggi finora vigenti. Le disposizioni d'ordine meramente processuale si applicano anche ai procedimenti relativi al risarcimento per i fatti dannosi antecedenti alla data di entrata in vigore stessa.

15. 5.

Mellini, Teodori, Stanzani Ghedini, Rutelli, Vesce, d'Amato Luigi, Pannella, Aglietta.

Passiamo alla discussione sull'articolo 15 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che gli emendamenti Aglietta 15.4 e Mellini 15.5 sono stati ritirati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che ci accingiamo a votare una norma che consegue ad un referendum.

A parte la protrazione dell'efficacia, che è già stata determinata con una deroga alla legge, il referendum, per quello che riguarda la volontà popolare di cui è espressione, e quindi per quanto riguarda la validità della legge e l'abrogazione della medesima, in senso sostanziale ha effetto a partire dalla proclamazione dei risultati. Al riguardo, rimarrà dunque una lacuna ed un vuoto legislativo.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulle conseguenze di questo fatto (che non intendo divulgare, in quanto come avvocato devo tutelare il segreto professionale), che saranno pesanti per l'erario e vantaggiosissime per i danneggiati.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Mellini 15.3, Tassi 15.1 e Tassi 15.2. Raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 15.6, che è frutto di un semplice calcolo dei giorni necessari per l'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento Mellini 15.3 e conseguentemente parere contrario sull'emendamento 15.6 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 15.6 della Commissione, che modifica il testo originario spostando di un giorno l'entrata in vigore dell'effetto abrogativo. Ritene invece non accoglibili, in aderenza al contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1987, n. 496 (che fissa l'entrata in vigore degli effetti abrogativi del referendum), gli altri emendamenti e formula quindi parere contrario su di essi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Mellini 15.3.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 15.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 15.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15.6

della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 15.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 15. Ricordo che è stata ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Pongo dunque in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, ricordo che dobbiamo passare all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, che avevamo in precedenza accantonato. Dopo la votazione di tale articolo vi sarà una breve sospensione della seduta.

Alla ripresa, si svolgeranno le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento, che sarà quindi votato a scrutinio segreto. Si passerà quindi ad esaminare i disegni di legge di conversione all'ordine del giorno (*Proteste*). Onorevoli colleghi, vi prego di considerare che si tratta di decreti di imminente scadenza e da convertire rapidamente in legge; in particolare vi è quello recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, già modificato dal Senato.

Avverto inoltre che le dichiarazioni di voto sul progetto di legge riguardante la responsabilità civile dei giudici saranno riprese dalla televisione e saranno poi trasmesse in un apposito servizio del *Telegiornale (Proteste)*.

Onorevoli colleghi, credo che sia necessario consentire alla RAI-TV di svolgere il suo lavoro.

Prima di passare alla discussione dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcune delicate questioni che si pongono in ordine all'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 89 del re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

golamento, degli articoli aggiuntivi all'articolo 9.

Tali articoli aggiuntivi estendono l'istituto della responsabilità disciplinare ai magistrati della Corte dei conti e ai magistrati militari; inoltre, alcuni di essi introducono contestualmente rilevanti modifiche per quanto concerne gli organi di Governo dei relativi apparati giudiziari.

Il disegno di legge in esame, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare dei magistrati, si limita invece esclusivamente a disciplinare i rapporti tra l'esercizio della relativa azione e il giudizio di responsabilità civile.

Si tratta quindi di valutare, innanzitutto, se tra responsabilità civile dei magistrati e responsabilità disciplinare esista una connessione che giustifichi la proponibilità di emendamenti che innovino in tale materia, anche per quanto concerne i magistrati assoggettabili a tale tipo di responsabilità, nonché se la introduzione di tale istituto comporti, per ragioni di connessione, la possibilità di estendere l'innovazione anche al tema degli organi di Governo degli apparati giudiziari, ai quali compete di decidere sulla responsabilità disciplinare.

Trattandosi di questione molto delicata, che concerne strettamente il merito delle decisioni che la Camera è chiamata ad assumere, la Presidenza ritiene opportuno, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 41 del regolamento, rimettersi alla decisione dell'Assemblea.

Darò quindi la parola ad un oratore per gruppo, ove ne venga fatta richiesta, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 41, primo comma, e 45 del regolamento.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, perché...

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei deve rivolgersi soltanto al Presidente e ai

collegli, non all'onorevole ministro, dato che la questione che stiamo affrontando non riguarda il Governo.

CARLO TASSI. Va sempre bene rivolgersi all'onorevole Vassalli il quale ha usucapito, molto più di tanti colleghi, il diritto di stare in quest'aula!

PRESIDENTE. Ne sono convinta, ma intendevo riferirmi ad un'altra cosa.

CARLO TASSI. Certo, Presidente! Anzi mi scuso.

Signor Presidente, sarò brevissimo in quanto ritengo che l'argomento sia facilmente risolvibile. Con la nuova formulazione di cui all'articolo 1, che ha esteso ai magistrati della giustizia contabile, di quella militare e delle giurisdizioni speciali ed amministrative la responsabilità civile, nell'ambito di un impianto di responsabilità civile, che automaticamente comporta l'azione per responsabilità disciplinare, credo sia corretto che si provveda anche ad adeguare le vecchie legislazioni dell'apparato della giustizia militare e di quella contabile ai moderni sistemi di controllo e di autodisciplina. Ritengo perciò che gli articoli aggiuntivi all'articolo 9 siano ammissibili.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare un po' di attenzione, anche perché credo che questa possa essere un'utile occasione per approfondire problemi di natura regolamentare. Mi rendo conto che le giornate trascorse sono state molto pesanti, ma vi prego di consentire all'onorevole Labriola di svolgere il suo intervento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per il modo in cui ella ha introdotto il dibattito che, indipendentemente dalle conclusioni cui il suo *speech* perviene, dà la possibilità

all'Assemblea di esaminare una questione di estrema delicatezza, riguardante i poteri della Camera ed il modo in cui si articola il procedimento legislativo su questioni di grande importanza come quella della responsabilità civile del giudice, e quella della riforma organica della Corte dei conti, altro punto di grande importanza politica ed istituzionale che è di fronte al Parlamento.

Devo dire (e colgo l'occasione per illustrare il senso ed il significato del mio articolo aggiuntivo 9.02) che non dovremmo mai (anzi, preciso, non dobbiamo mai) allontanarci da una delle regole fondamentali del lavoro parlamentare, sancita dal nostro regolamento e nella Costituzione, secondo la quale prima che un provvedimento sia discusso in Assemblea è indispensabile che esso sia stato precedentemente istruito in Commissione. Quest'ultima può deliberare dopo aver esaminato il provvedimento in sede referente, ma l'Assemblea non può deliberare senza che, in una fase precedente, un organo del Parlamento abbia avuto il modo, la possibilità, il tempo, lo spazio politico per realizzare l'istruttoria politica della questione.

Signor Presidente, mi appello a lei, che ha vissuto da protagonista...

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, prosegua pure, la sto ascoltando.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo scusa, signor Presidente, ma poiché la stavo «chiama-
mando in causa» (in senso molto positivo, ovviamente), temevo non mi ascoltasse.

Dicevo che lei è stata protagonista della stagione della revisione regolamentare del 1971. Lei, meglio di molti di noi, sa che in quella stagione la questione della sede referente ebbe una particolare attenzione politica da parte della Camera molto più che da parte del Senato.

In questo ramo del Parlamento si sottolineò l'importanza, oserei dire, di democrazia sostanziale della fase referente, nella quale si aprono circuiti tra il Parlamento e la realtà sociale del paese, che in

aula non è possibile attivare. In Commissione si possono ascoltare categorie, cittadini esponenti della cultura, di istituzioni che non siano quelle parlamentari, mentre in aula non lo si può fare. La fase referente dà allora una risposta, nei limiti in cui ciò è possibile per la organizzazione costituzionale della Camera, a quella domanda di partecipazione che ha una radice ancora più profonda, nel sentimento che noi avvertiamo di dare una risposta al concetto di sovranità popolare che il vecchio principio di rappresentanza non era in grado di esprimere.

Ecco perché, signor Presidente, non per una visione giuridico-formale, anzi formalistica, ma per una questione di democrazia sostanziale, riteniamo che non si possa discutere in Assemblea una parte decisiva della riforma della Corte dei conti senza aver prima esaminato e dibattuto la questione in Commissione, dopo aver ascoltato i referenti istituzionali e sociali che in quella sede è possibile convocare.

Come parlamentare, ritengo opportuno ascoltare in Commissione istituzioni, gruppi sociali, referenti reali della democrazia politica sul tema Corte dei conti e non voglio affrontare in aula, all'improvviso, un testo che, mi si consenta di dirlo, non è stato né discusso, né valutato, e sul quale non si è riflettuto nella sede propria e con i legami necessari che mi sono permesso di ricordare prima.

Ecco perché, onorevole Presidente, pensiamo che non sia nei poteri del Presidente — lei stessa lo ha prima ricordato, anticipando la volontà di rimettersi all'Assemblea — ma nemmeno dell'Assemblea decidere se sia possibile regolare in questa sede le funzioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, prima che ciò sia stato oggetto di una riflessione politica, istituzionale, democratica nell'organo di cui la Camera dispone per fare questo, cioè la Commissione. Non faccio questione di quale Commissione debba farlo (non è questo il problema che sollevo), ritenendo che debba essere una Commissione, con le opportunità che questa ha e che l'Assemblea non ha, e non

deve avere, ad esplorare fino in fondo i dati del problema in oggetto.

Per questo mi permetto, con tutto il rispetto dovuto, di esprimere dissenso sul fatto che sia rimessa all'Assemblea la decisione in materia. Mi consenta inoltre di dire, onorevole Presidente, che mi preoccupa molto che un problema di lettura del regolamento sia affidato ad una maggioranza di deputati; il problema della lettura del regolamento è infatti parente stretto della riforma della norma regolamentare e nessuno mai si sognerebbe di affidarlo ad una maggioranza di Assemblea, mentre, come tutti sappiamo, questo, per essere definito, gode di altri percorsi, di altri itinerari garantiti.

Questo per quanto riguarda la questione generale. Per quanto riguarda, invece, la questione specifica, qualcuno in astratto potrebbe anche dubitare dell'opportunità di approvare l'emendamento che fin qui ho criticato. Penso che le riflessioni che ho fatto finora dovrebbero bastare ad escludere in ogni caso che noi siamo nella condizione, nella legittimità di provvedere nel senso indicato da quell'emendamento, ma aggiungo anche, Presidente, che esistono altre opportunità. Ecco la ragione del mio articolo aggiuntivo 9.02, che tenta di dare una risposta possibile all'unica domanda che potrebbe sorgere: le questioni poste da questa legge, come si risolvono relativamente all'ordinamento della Corte dei conti?

La soluzione è quella prospettata dal mio articolo aggiuntivo 9.02. Tuttavia noi socialisti siamo pronti ad esaminare qualsiasi altra ipotesi che la Commissione o il Governo vogliano formulare e che, senza pregiudicare l'ordinamento e l'assetto organico della istituzione Corte dei conti, risolva la questione della connessione con la legge al nostro esame. Si può quindi seguire quanto previsto nell'articolo aggiuntivo Labriola 9.02, o qualsiasi altro schema venga predisposto.

Mi auguro vivamente che i contatti in corso fra i gruppi e, ovviamente, tra questi e il presidente della Commissione giustizia, valgano a raggiungere questo

fine, per arrivare a risolvere la questione senza creare — mi consenta, onorevole Presidente — una lacerazione contraddittoria con il clima che si è creato intorno a questa legge, nonché un precedente che non può non preoccupare chiunque siede in questo Parlamento con l'animo di rafforzare e non di indebolire le garanzie regolamentari (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Interverrò brevemente, perché mi approprio delle considerazioni che il collega Labriola ha poco fa espresso così bene. Esse sono preliminari e pregiudiziali al tempo stesso; non sono solo regolamentari ma sono di sostanza.

Il problema è anche quello di evitare, per una simmetria solamente apparente, di fare qualcosa che snaturi il lavoro del Parlamento in una logica nella quale la compartecipazione è funzionale, integrante, tale da non sottointendere una sorta di inutilità preliminare di tutto ciò che solitamente facciamo ogni giorno.

Non dobbiamo dimenticare proprio la natura particolare degli istituti che dovremo trattare, che si introducono in una situazione che, quando è simmetrica lo è, e se non lo è lo potrà diventare al momento opportuno, con lo studio e l'approfondimento a cui si può procedere in Commissione. In Assemblea, invece, è difficile arrivare a conclusioni, soprattutto quando vi è una sostanziale differenza tra istituti e ruoli e vi è, quindi, un problema che riguarda non tanto un'equiparazione formale, quanto un adeguamento sostanziale che ha bisogno di elaborazione.

Poco fa il collega Labriola ricordava quanto avviene nelle Commissioni. Tutto ciò è molto importante: in esse vi sono consultazioni, si acquisiscono dati, elementi.

Abbiamo avuto bisogno (e do atto al presidente Gargani di averlo fatto con impegno e senso di responsabilità) di acquisire, ad esempio, il parere dell'Associa-

zione magistrati. Perché dovremmo procedere ad una rincorsa, una sorta di *rush* finale, al termine del quale l'equiparazione sarebbe soltanto posticcia? Ci troveremmo di fronte alla creazione dal nulla di istituti che, invece, hanno bisogno, per la loro natura, per l'importanza della funzione svolta, di un'elaborazione che nasce, nelle Commissioni competenti, da un lavoro che è essenziale ai fini di una successiva maturata valutazione in sede di Assemblea.

Le ragioni che l'onorevole Labriola ha espresso erano di certo sostenute più efficacemente di quanto non abbia fatto io in sintesi. Intendo perciò dire che ad esse aderisco.

Do anche atto al Presidente della Camera del modo in cui ha inteso valutare un problema così importante. Ha deciso di non risolverlo in sede per così dire presidenziale, ma di rimettersi all'Assemblea, la quale ha certamente la sovranità sufficiente per essere, non dico autocritica, ma consapevole delle differenze esistenti fra una decisione affrettata, quindi anche non esatta nel merito, ed una decisione maturata, che nasce con le procedure che il nostro regolamento prevede.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Martinazzoli. Ne ha facoltà.

MINO MARTINAZZOLI. Onorevole Presidente, ella ha posto una domanda circa l'ammissibilità di una serie di articoli aggiuntivi che riguardano soprattutto, se ricordo bene, la Corte dei conti e i tribunali militari.

Credo che sarebbe una reticenza, una latitanza sottrarsi a una domanda che poteva anche non essere posta, ma che invece la sensibilità del Presidente ha ritenuto di formulare. Ritengo tuttavia che sia doveroso, almeno da parte mia, esprimere su questo tema un'opinione molto sommessamente con grande circospezione ed umiltà, perché mi rendo conto che si tratta di temi di estrema complessità e di proposte che, una volta accolte, agiscono su tessuti assai delicati e strategici per il nostro assetto istituzionale.

Chiarito questo (cioè che intendo esprimere un'opinione nient'affatto recisa), mi si consentano alcune considerazioni.

La prima ha carattere — come dire? — molto formale. Ho ascoltato con attenzione il presidente Labriola e sarei tentato di affermare che tutti gli argomenti da lui portati sono superati dall'articolo aggiuntivo da lui proposto. Mi sembra di capire, infatti, che egli abbia presentato un articolo aggiuntivo (e non credo lo abbia fatto per ridere) ritenendo ammissibile la presentazione del medesimo (in caso contrario, non capirei i motivi della sua presentazione). Tuttavia, le considerazioni aggiuntive qui espresse dall'onorevole Labriola sono certamente importanti. Mi è sembrato infatti di comprendere che, a suo giudizio, e tanto più in una materia così delicata, la mancanza di una previa analisi in sede referente delle Commissioni competenti rischierebbe di rendere la nostra decisione affrettata, disinvolta o pericolosa.

Se questo è il problema, valuterà il Presidente se non sia il caso di sospendere la discussione e rinviare la decisione della Assemblea in attesa del parere delle competenti Commissioni, perché vi è sicuramente (e questo è per me il punto che va accuratamente esplorato) una pertinenza visibile ad occhio nudo tra il contenuto delle scelte operate dal provvedimento in esame e gli articoli aggiuntivi che vengono proposti.

Non discuto i singoli articoli aggiuntivi nel merito e non ritengo impossibile che taluni di essi, per la loro formulazione e per la latitudine della materia che coinvolgono, si presentino almeno in parte come estranei all'oggetto della nostra discussione. Ma almeno in parte estranei e contigui non sono, appartenendo interamente alla materia in discussione.

Il provvedimento in esame stabilisce un legame netto e preciso tra la responsabilità civile e quella disciplinare. Quindi, il tema degli organismi e delle regole che statuiscono la responsabilità disciplinare anche per la Corte dei conti e i tribunali militari è evocato immediatamente ed inevitabilmente nel perimetro della legge sulla responsabilità civile.

Sappiamo per altro (ce lo ricorda, per quel che riguarda la Corte dei conti, un «arresto» recente della Corte costituzionale, una sentenza del gennaio 1987) che la Corte costituzionale ritiene non accettabile l'attuale condizione della Corte dei conti proprio per la mancanza di una regolazione non monocratica — è scritto nella sentenza della Corte costituzionale stessa — delle procedure del potere disciplinare.

Se le cose stanno così, mi rendo ben conto dell'esigenza che una decisione della Camera non comprometta quella soluzione organica, che pure è nelle intenzioni del Parlamento ed in tante iniziative legislative che riguardano la Corte dei conti e i tribunali militari.

Ricordo che è annoso il problema della costituzione di un consiglio superiore del tribunale militare. In materia, si sono sprecati i disegni e le proposte di legge. Ora siamo ad un punto in cui non credo che ritardi e difficoltà non superate dal Parlamento legislatore possano incidere negativamente in un gesto che oggi il legislatore fa e che è quello di garantire che la responsabilità civile attenga anche ai giudici della Corte dei conti e dei tribunali militari. Il legislatore decide che tale responsabilità civile agisce ed incide anche sulla responsabilità disciplinare; credo che questo legislatore debba, sia pure ai soli fini della legge in esame, offrire una qualche più rassicurante regolamentazione di questo aspetto del problema (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Desideriamo innanzitutto ringraziarla, signor Presidente, per aver consentito all'Assemblea di pronunciarsi su una questione di tale delicatezza.

Vi sono articoli aggiuntivi che riguardano i tribunali militari ed altri che riguardano la Corte dei conti. Gli uni e gli altri si ricollegano all'esigenza di affrontare in questa sede problemi connessi alla responsabilità disciplinare ed alla indi-

pendenza di quelle magistrature, avendo qui discusso di questioni che attengono non solo al problema risarcitorio, ma anche all'ordinamento della magistratura. Abbiamo detto che si tratta di una riforma di carattere istituzionale, che riguarda la collocazione appunto istituzionale di fondamentali organismi dello Stato.

Per tale ragione, alcuni deputati hanno presentato articoli aggiuntivi che concernono il sistema disciplinare della Corte dei conti e del Consiglio della magistratura militare. Poiché, tuttavia, esiste un rapporto tra il sistema disciplinare e il complesso dello *status* e delle garanzie delle suddette magistrature, occorre individuare (al riguardo recepisco il suggerimento del collega Labriola ed anche quello del presidente Martinazzoli) quale sia e in quali ambiti si possa giocare la connessione tra il procedimento disciplinare puro e semplice e alcuni provvedimenti attinenti allo *status* dei magistrati che possono ritenersi più direttamente connessi a tale questione.

Certamente il cittadino, la società civile non saranno più garantiti se vi sarà un magistrato a sua volta non garantito nella sua indipendenza ed autonomia. Abbiamo una occasione importante, che non dobbiamo perdere: quella di intervenire, anche se, certamente, non in modo definitivo e senza pregiudicare i risultati che potranno essere raggiunti successivamente, nonché le riforme generali che potrebbero in seguito essere approvate. D'altra parte la Commissione affari costituzionali, presieduta dal collega Labriola, ha già ascoltato i rappresentanti delle associazioni, il presidente della Corte dei conti, il procuratore generale: è già stato compiuto, quindi, un lavoro istruttorio su questo terreno.

Per tali motivi, ritengo che la proposta che è stata avanzata, e che lei, signor Presidente, ci consente di coltivare (di questo la ringraziamo), consiste nell'esprimere in questa sede un giudizio favorevole all'ammissibilità, e quindi nell'acquisire in Commissione i pareri e le valutazioni necessarie che, per quanto ci riguarda,

sono quelli che attengono alla disciplina e a ciò che ad essa è strettamente connesso in ordine allo *status* di indipendenza del magistrato, senza andare oltre. Questo è certamente un provvedimento transitorio, in attesa che entri in vigore la riforma, ma non potrà che accelerarla. È da vent'anni, credo, che nel codice di procedura penale parliamo di riforma della Corte dei conti; poi per una ragione o per l'altra, non riusciamo ad attuarla. Questo potrebbe anche essere un aiuto in tale direzione.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, la questione è molto delicata. Se ho ben capito, la sua proposta è di votare, sulla base dello *speech* da me letto, sull'ammissibilità degli articoli aggiuntivi, e poi di procedere all'esame dalla materia nel merito da parte della Commissione.

LUCIANO VIOLANTE. Mi chiedo signor Presidente se, in base al regolamento, il Comitato dei nove possa acquisire il parere della Commissione affari costituzionali su tali articoli aggiuntivi. Altrimenti, il Comitato dei nove si riunirà e chiederà ai colleghi della Commissione affari costituzionali di esprimere una opinione di cui, naturalmente, si terrà la massima considerazione.

PRESIDENTE. Ritengo, onorevole Violante, che non sia possibile a questo punto investire del problema una Commissione diversa da quella cui è stato assegnato il provvedimento. Mi riferisco alla Commissione giustizia ovvero, se questa lo ritiene opportuno, al Comitato dei nove. Ciò non esclude che il Comitato dei nove possa sentire informalmente i membri di altre Commissioni, ad esempio il presidente della I Commissione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Melini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, abbiamo di fronte una serie di questioni, ciascuna delle quali merita certamente grande attenzione e comporta un grande travaglio. La prima è quella relativa

all'entità della connessione tra le questioni disciplinari e la materia specifica della presente legge.

I progetti di legge che erano stati presentati avevano — almeno alcuni di essi — dei punti di interconnessione assai più stretti; in realtà, quei progetti si riferivano alla responsabilità civile, ma si può dire che riguardassero in larga misura procedimenti disciplinari. Il testo, così come è stato votato in gran parte dall'Assemblea, riguarda le ulteriori conseguenze sul piano disciplinare in ordine alla promozione dell'azione disciplinare, a seguito di fatti che si verificano nell'ambito dei procedimenti specificamente previsti dalla presente legge.

Che cosa avviene? Noi prevediamo una azione disciplinare, cioè prevediamo quello che già esiste. Oggi non è che non vi sia, per l'una o per l'altra delle magistrature, una responsabilità disciplinare; né siamo in presenza di una situazione in cui l'azione disciplinare non possa essere promossa. Il problema si pone per alcune magistrature, per un accertamento fatto anche dalla Corte costituzionale, ed è particolarmente grave per quello che riguarda la Corte dei conti. Ricordo anche una determinazione dello stesso Parlamento, secondo cui per la magistratura militare occorre garantire un assetto degli organi investiti del potere disciplinare (ma anche di quelli relativi all'ordinamento, alla progressione di carriera, eccetera) diverso da quello attuale, in cui c'è una specie di Consiglio di presidenza, con una formulazione provvisoria.

Il problema, allora, è se sia possibile disporre in ordine all'azione disciplinare senza garantire la realizzazione delle condizioni perché questa sia espletata, se non nel modo ottimale, nel modo più vicino possibile a quanto previsto dall'articolo 108 della Costituzione. Dobbiamo dire che è possibile, se fino ad oggi abbiamo consentito che l'azione disciplinare fosse esercitata, nel modo in cui viene esercitata, nei confronti dei magistrati della Corte dei conti e dei magistrati militari.

Questione diversa è quella sulla quale si è soffermato particolarmente il collega

Labriola, in ordine non tanto alla oggettiva connessione e alla dipendenza, e quindi al fatto se possa provvedersi al riguardo nell'ambito di questa legge, quanto alla procedura che dobbiamo seguire perché sia garantito, nel complesso, che questa nostra decisione avvenga secondo quell'elemento di alto valore istituzionale che è l'osservanza dei nostri regolamenti.

A questo proposito desidero fare un'osservazione.

GIAN CARLO PAJETTA. Una sola!

MAURO MELLINI. Faccio quelle che sono necessarie, anche se mi rendo conto che non ne capisci niente!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non si inquieti, la prego.

MAURO MELLINI. A questo punto, Presidente, noi con un emendamento istituiamo un organismo al quale non siamo stati capaci di dare un assetto con l'elaborazione di una legge, per esempio, per quanto riguarda il Consiglio superiore e la magistratura militare. Si è trattato di un testo che non è stato esaminato nemmeno dalla Commissione difesa, che certamente ha competenza in materia. Io non amo la magistratura militare e il suo inquadramento nell'ambito delle forze armate, il che comporta la competenza della Commissione difesa; però è certo che quando si è trattato di riforme dell'ordinamento giudiziario militare, la Commissione difesa è stata consultata. In questo caso la Commissione difesa non ha espresso neppure un parere, e noi istituiamo un organismo di questo genere attraverso un emendamento a una legge che arriva, in qualche modo, a sorpresa. Io sono del parere che si debba provvedere a questo riguardo; ma è proprio vero che si tratta di un obbligo cui il Parlamento debba adempiere oggi? Capisco pure che se non si colgono al volo certe occasioni poi si è costretti, probabilmente, a rinviare all'infinito; ma il problema rimane.

Vorrei richiamare all'attenzione soprattutto del Presidente della Camera l'importanza di questo arduo problema, questo non facile problema, perché creare organismi a somiglianza della magistratura ordinaria — date le dimensioni e i compiti di questa — è estremamente delicato; per non parlare del travaglio esistente sulla collocazione del procuratore generale militare, un istituto strano, di cui parlerò qualora dovessimo trattare di questa figura (ma mi auguro non ci si arrivi!). Ma è anche vero che noi affronteremo il problema senza che si sia pronunciata — nemmeno in sede di parere — la Commissione difesa. E questo mi sembra veramente grave (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, ho ascoltato con molta attenzione le valutazioni espresse con grande puntualità. Vorrei rivolgermi in particolare all'onorevole Labriola, le cui affermazioni mi sembra avessero un significato al quale io sono molto sensibile.

Mi pare che lei abbia affermato che non si può affidare la lettura del regolamento a un voto di maggioranza (non di maggioranza governativa, in questo caso, ma di maggioranza parlamentare). Non credo che la Presidenza con il porre tale questione abbia affidato la lettura del regolamento ad un voto di maggioranza. Lei sa benissimo, onorevole Labriola, che non ho mai proceduto in questo modo nell'applicazione del regolamento, e che anche di fronte a situazioni difficili o dubbie mi sono sempre assunta in prima persona la responsabilità dell'interpretazione del regolamento.

Vorrei farle notare, poiché la cosa mi sta a cuore, che questa volta non si tratta soltanto di lettura di regolamento, bensì di una questione molto delicata — e l'ho già detto in precedenza — che concerne strettamente il merito delle decisioni che la Camera è chiamata ad assumere. Ed è per questa ragione che mi rimetto alla decisione della Camera.

Dopo tale precisazione, ritengo che i colleghi, avendo ascoltato anche le altre

argomentazioni, siano in grado di decidere.

Dovremmo quindi, prima di tutto, votare sulla questione della ammissibilità degli articoli aggiuntivi all'articolo 9 del provvedimento. Dopo di che, se la Commissione è d'accordo, suggerirei di accogliere la proposta dell'onorevole Violante, di sospendere la seduta e consentire al Comitato dei nove di riunirsi perché possa svolgere un'ulteriore riflessione sulla questione posta dagli articoli aggiuntivi, per trovare infine una soluzione adeguata.

Pongo in votazione l'ammissibilità degli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 9.

(È approvata).

Ritengo opportuno sospendere la seduta, pregando il presidente della Commissione di convocare il Comitato dei nove.

Onorevole Gargani, quanto tempo ritiene necessario per i lavori del Comitato dei nove?

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della Commissione*. Credo che la seduta dell'Assemblea possa riprendere verso le 15.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gargani. Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,25,
è ripresa alle 15,35.**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Alberto Rossi è in missione per incarico del suo ufficio.

Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 21 ottobre 1987. è

stato assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede legislativa, il progetto di legge n. 1139.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento sono quindi assegnate in sede legislativa anche le proposte di legge ORCIARI ed altri: «Interventi urgenti e norme organiche per la difesa del suolo» (1475) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*); CERUTI ed altri: «Nuovi programmi per la difesa del suolo» (1988) (*con parere della I, della III, della V e della XI Commissione*), vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. In attesa che il Comitato dei nove riferisca sugli articoli aggiuntivi, passiamo all'esame dell'articolo 9 nel testo unificato della Commissione, precedentemente accantonato; che ricordo è del seguente tenore:

(Azione disciplinare).

«1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari e il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi esercitano l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Sopprimere l'articolo 9.

* 9. 1.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta,
Stanzani Ghedini, d'Amato
Luigi, Pannella, Rutelli.

Sopprimere l'articolo 9.

* 9. 7.

Rizzo.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

(Azione disciplinare).

1. L'autorità competente esercita l'azione disciplinare, se prevista dalle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del magistrato per i fatti sui quali è intervenuta sentenza definitiva di condanna dello Stato al risarcimento dei danni, salvo che non sia stata già proposta.

9. 2.

Mellini, Aglietta, Teodori, Vesce, Rutelli, Stanzani Ghedini.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

(Azione disciplinare).

1. I termini per l'esercizio e per la conclusione dell'azione disciplinare sono sospesi fino a sei mesi dalla definizione del procedimento relativo alla responsabilità dello Stato per il fatto dannoso.

9. 3.

Aglietta, Stanzani Ghedini, Mellini, Teodori, Rutelli, Vesce, d'Amato Luigi, Pannella.

Al comma 1, dopo le parole: magistrati ordinari sostituire la parola: e con la seguente: o.

9. 8.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: entro due mesi dalla comunicazione di cui al

comma 5 dell'articolo 5 con le seguenti: al più tardi entro due mesi dalla notizia relativa all'avvenuta definizione del giudizio di responsabilità verso lo Stato.

9. 4.

Mellini, Aglietta, Teodori, Pannella, Stanzani Ghedini, Vesce, Rutelli, d'Amato Luigi.

Sopprimere il comma 2.

9. 5.

d'Amato Luigi, Rutelli, Pannella, Vesce, Mellini, Teodori, Aglietta, Stanzani Ghedini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La disposizione di cui all'articolo 2 che limita la colpa grave non si applica nel giudizio disciplinare.

9. 9.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La definizione di colpa grave di cui all'articolo 2 non esclude che tale possa essere definito nel procedimento disciplinare altro comportamento del magistrato.

9. 6.

Mellini, Pannella, Rutelli, Aglietta, Teodori, d'Amato Luigi, Vesce, Stanzani Ghedini.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Consiglio di Presidenza della Corte dei conti).

1. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è costituito con decreto del Pre-

sidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Esso è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto diretto, personale e segreto.

4. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

5. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

6. Fino all'adozione di una nuova disciplina che riordini organicamente la Corte dei conti, si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1, 2, 3, secondo comma, numeri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

7. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, secondo e terzo comma, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. 03.

Fracchia, Guidetti Serra, Ghezzi, Lanzinger, Violante, Bassanini, Orlandi, Forleo, Barbera, Strumendo.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Salvo i casi tassativamente stabiliti per legge, i magistrati della Corte dei conti non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranei alle normali loro attribuzioni. È abrogata ogni disposizione in contrario.

0. 9. 03. 1.

Bassanini.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Fino all'adozione di una disciplina che riordini la Corte dei conti, il consiglio di presidenza della Corte dei conti è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

2. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 1 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto diretto, personale e segreto.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà più uno dei componenti da

eleggere. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

5. Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Fino all'adozione di una nuova disciplina che riordini organicamente la Corte dei conti, si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. 06.

Nicotra, Gargani, Brancaccio,
Vairo.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Salvo i casi tassativamente stabiliti per legge, i magistrati della Corte dei conti non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranei alle normali loro attribuzioni. È abrogata ogni disposizione in contrario.

0. 9. 06. 1.

Bassanini.

Sono stati presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Fino all'adozione di una disciplina

che riordini la Corte dei conti, il consiglio di presidenza della Corte dei conti è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

2. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 1 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto diretto, personale e segreto.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a due. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

5. Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Fino all'adozione di una nuova disciplina che riordini organicamente la Corte dei conti, si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. 08.

La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Consiglio di presidenza della Corte dei conti — Composizione).

1. Il consiglio di presidenza della Corte dei conti è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

2. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 1 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati, con voto diretto, personale e segreto.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale, nominato dal presidente della Corte stessa e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

5. Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente della Corte dei conti.

6. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo e l'articolo 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. 04.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Consiglio di presidenza della Corte dei conti — Attribuzioni).

1. Fino all'adozione di una nuova disciplina che riordini organicamente la Corte dei conti, si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2) e 3), secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 8), e 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. 05.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Magistrati della Corte dei conti).

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei conti è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Corte dei conti.

2. Si applicano, fino all'entrata in vigore della legge organica di riforma della Corte dei conti, le norme di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186, intendendosi sostituita l'espressione «presidente del Consiglio di Stato» con quella «presidente della Corte dei conti» e l'espressione «consiglio di presidenza» con quella «seconda sezione del consiglio di presidenza della Corte dei conti» di cui all'articolo 14, quarto comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

* 9. 01.

Rodotà.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

ART. 9-bis.

(Magistrati della Corte dei conti).

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei conti è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Corte dei conti.

2. Si applicano, fino all'entrata in vigore della legge organica di riforma della Corte dei conti, le norme di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186, intendendosi sostituita l'espressione «presidente del Consiglio di Stato» con quella «presidente della Corte dei conti» e l'espressione «consiglio di presidenza» con quella «seconda sezione del consiglio di presidenza della Corte dei conti» di cui all'articolo 14, quarto comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

* 9. 02.

Labriola.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Consiglio della magistratura militare).

1. Sino all'adozione della riforma della magistratura militare, è istituito, con sede in Roma, il consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il Consiglio è composto:

a) dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice-presidente;

c) dal presidente della Corte militare di appello;

d) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione.

3. Il consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al ministro di grazia e giustizia il ministro della difesa.

4. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera d) partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con un voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

9. 07.

Nicotra, Gargani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Consiglio della magistratura militare).

1. Sino all'adozione della riforma della magistratura militare, è istituito, con sede in Roma, il consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il Consiglio è composto:

a) dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice-presidente;

c) dal presidente della Corte militare di appello;

d) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione.

3. Il consiglio ha, per i magistrati mili-

tari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al ministro di grazia e giustizia il ministro della difesa.

4. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera *d*) partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con un voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

9. 09.

La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudici disciplinari e per i provvedimenti connessi che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata ad un consiglio composto:

a) dal presidente della Corte dei conti che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da tre cittadini scelti di intesa tra i presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale;

e) da 10 magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referen-

dario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

2. Alla sezione dei componenti di cui alla lettera *e*) del comma 1 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a due. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

6. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

7. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numero 1), 2), 3), 4), 6), 8), 9); della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. 010.

La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Consiglio della magistratura militare).

1. È istituito, con sede in Roma, il consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il consiglio è composto:

a) dal primo presidente della Corte di cassazione;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice-presidente;

b) dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice-presidente;

c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio.

3. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera d) del comma 2.

4. Il consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al ministro di grazia e giustizia il ministro della difesa.

5. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera c) partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con un voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

9. 011.

La Commissione.

Passiamo alla discussione sull'articolo 9 e sul complesso degli emendamenti, ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero richiamare la nostra posizione attorno all'articolo 9 che, come i colleghi sanno, riguarda l'azione disciplinare, prescindendo, comunque, dagli articoli aggiuntivi che pure — come il dibattito procedurale sulle sue precisazioni, signor Presidente, ha dimostrato — sono di grande delicatezza e sui quali si soffermerà più avanti il collega Mellini, per esprimere le nostre durissime riserve e la nostra completa opposizione di principio e di metodo.

Per quel che riguarda l'azione disciplinare, dobbiamo sottolineare che la legge che ci accingiamo a varare interessa la responsabilità civile dei magistrati. Se è vero che è fallito il tentativo, posto in essere da alcune parti politiche, di far coincidere il «filtro» con il Consiglio superiore della magistratura; se è fallito anche il tentativo di realizzare una vera e propria interazione, un intreccio tra responsabilità civile ed azione disciplinare; se tali due tentativi — e mi richiamo soltanto a questi — sono falliti (fatto indubbiamente importante) abbiamo però stabilito, se non erro all'articolo 5, la trasmissione automatica degli atti, laddove l'ammissibilità non sia stata negata, per l'azione disciplinare; fatto grave che presenta rischi che abbiamo concretamente evidenziato nel corso della discussione di ieri.

Noi, signor Presidente, insistiamo affinché si separi la responsabilità civile dall'azione disciplinare, innanzitutto per la ragione di principio che ho richiamato prima — che ci sembra irrinunciabile per la sua limpidezza — e poi perché pensiamo che, prima di por mano all'azione disciplinare, bisogna riformare drasticamente il Consiglio superiore della magistratura, a partire dalla sua legge elettorale; ed i colleghi ricorderanno che questo era l'oggetto del terzo referendum popolare in materia di giustizia, dichiarato — a nostro avviso con una decisione assai grave — inammissibile dalla Corte costituzionale. Devono anche essere rivisti i meccanismi di funzionamento del Consiglio superiore, ed a tutto ciò deve accompa-

gnarsi un altrettanto drastico ripensamento del suo ruolo politico rispetto alla illecita, indebita estensione della sua funzione che il Consiglio medesimo, attraverso quelle degenerazioni correntizie che tante volte abbiamo denunciato, ha voluto operare.

Queste sono le ragioni che, sul piano generale, ci spingono a dichiararci contrari alla formulazione attuale dell'articolo 9, nonché a presentare innanzitutto un emendamento soppressivo — constatiamo con piacere che anche il collega Rizzo ne ha presentato uno identico, le cui motivazioni saranno probabilmente esposte successivamente — e poi altri emendamenti subordinati, che riguardano l'esercizio dell'azione disciplinare. Per quanto infine attiene all'emendamento Mellini 9.6, mi auguro — basandomi sulle valutazioni finora emergenti — che si raggiunga un'intesa per una formulazione suscettibile di essere accolta dagli altri gruppi.

Detto questo, ribadisco la nostra contrarietà di fondo alla norma in esame, che era opportuno richiamare in questa sede, ma che illustreremo analiticamente, seppure brevemente, in sede di votazione dei singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, intervengo brevemente per rilevare che anche noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 9.

Credo sia il caso di ricordare che l'articolo 5, già approvato dalla Camera, al comma 5 prevede che, a seguito del giudizio di ammissibilità dell'azione di risarcimento, gli atti debbano essere trasmessi in copia ai titolari dell'azione disciplinare. Quindi, come conseguenza della norma che abbiamo già approvato, i titolari dell'azione disciplinare sono già informati dei fatti e, pertanto, in grado di iniziare il procedimento disciplinare a carico del magistrato.

Con l'articolo 9 si vuole aggiungere l'obbligatorietà dell'avvio del procedi-

mento disciplinare: ebbene, noi riteniamo che non sia opportuno, signor ministro, sancire, in questa sede, tale vincolo considerato che, in materia disciplinare, l'ordinamento vigente prevede che, nei confronti dei magistrati, il promuovimento dell'azione disciplinare è rimesso al giudizio insindacabile dei titolari dell'azione stessa (che sono il ministro di grazia e giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione). Attualmente, ricordo ai colleghi, non è prevista l'obbligatorietà, ma la discrezionalità dell'avvio dell'azione disciplinare, da parte del titolare della stessa.

Crediamo che lo specifico problema, che oggi trattiamo, meriti di essere esaminato e inquadrato nel più vasto contesto della riforma del procedimento disciplinare. Si tratterà di valutare la possibilità di prefigurare, in ogni caso, l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, così come è prevista l'obbligatorietà dell'esercizio di quella penale. Se, invece prevedessimo in questa sede un'eccezione alla regola generale che, ripeto, attualmente concede una discrezionalità ai titolari dell'azione disciplinare, provocheremmo ineluttabilmente delle conseguenze assurde. Ad esempio, oggi accade che se un capo ufficio denuncia ai titolari dell'azione disciplinare gravissimi fatti a carico di un magistrato, è ben possibile che i titolari dell'azione decidano di non promuovere la stessa, essendo la decisione rimessa alla loro discrezionalità; al contrario, qualora approvassimo l'articolo al nostro esame, sulla base di un atto di citazione — che può contenere affermazioni più che fondate, ma anche affermazioni destituite di fondamento — essi sarebbero obbligati a promuovere in ogni caso l'azione disciplinare a carico del magistrato!

Si potrebbe dire che esiste il filtro rappresentato dal giudizio di ammissibilità; ma è facile rilevare che tale giudizio, previsto dall'articolo 5, è limitato, in definitiva, ad un sindacato su dati formali: in tale sede, si dovrà solo valutare se ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 2 e se la domanda è stata presentata entro i

termini previsti dalla legge. È vero che la norma richiede che la domanda, per essere dichiarata ammissibile, non debba essere manifestamente infondata, ma una tale valutazione, compiuta dopo la prima udienza, non può che fondarsi sugli argomenti dedotti dall'attore e sui dati di fatti affermati nell'atto di citazione, che difficilmente potranno essere ritenuti privi di fondamento anche se il tribunale ascolterà le parti. Il che comporta che, in concreto, è ben possibile che la domanda sia ritenuta ammissibile e che quanto affermato nell'atto di citazione, successivamente, a conclusione del processo possa risultare destituito di fondamento.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una disparità di trattamento inaccettabile: riteniamo che la materia meriti di essere disciplinata complessivamente, valutando, con riferimento all'azione disciplinare a carico dei magistrati, se si debba o meno stabilire in linea generale e in tutti i casi l'obbligatorietà. Non è invece questa la sede per sancire un'eccezione che porterebbe a conseguenze assurde. È per questo che chiediamo la soppressione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, le considerazioni svolte dagli onorevoli Rizzo e Rutelli quasi mi esimerebbero dall'intervenire per motivare la mia convinzione che la norma di cui all'articolo 9 debba essere mantenuta.

Abbiamo già dato corpo ad un provvedimento di ultraeccezionalità, tenuto conto che ogni suo articolo introduce un'eccezione al nostro ordinamento. Se pertanto, nei confronti di quei magistrati che hanno tenuto comportamenti talmente gravi da violare la legge, in termini di dolo — non dico addirittura di reato, di delitto — e di colpa grave, nelle forme tipicizzate, cioè limitate e limitative di cui al presente provvedimento, non c'è l'obbligo di procedere giudizialmente, è perché qualcuno non vuole togliere le mele

marce dal cesto. Bisogna allora dire chiaramente che qualcuno vuole che continuino ad esistere magistrati che non intendono fare il loro mestiere. I magistrati, nella loro grande maggioranza, pretendono, al contrario, che vi sia un'azione disciplinare penetrante ed efficace, in grado di punire disciplinarmente coloro che non fanno, non vogliono, non intendono fare il loro dovere. È giusta, quindi, l'obbligatorietà dell'azione penale, se essa interviene a seguito di una valutazione sulla manifesta fondatezza o meno di tale azione, nonché a seguito di tutto quello che di eccezionale, in termini di garanzia, già abbiamo dato al magistrato che ha commesso un fatto da cui è derivato danno ad un cittadino.

Vorrei rilevare poi brevemente, signor Presidente, che concordiamo con la formulazione degli articoli aggiuntivi predisposta dal Comitato dei nove in merito alla riforma dei consigli di disciplina (non so come chiamarli diversamente), tanto della giustizia militare quanto di quella contabile. Vorrei soltanto dichiarare, perché rimanga agli atti, la mia contrarietà alla redazione di articoli che contengono premesse del seguente tenore: «Fino all'entrata in vigore della riforma...».

Signor Presidente, io ho poche idee in testa, alle quali mi affido come donna Prassede si affidava alle sue; proprio per questo devo dire che mi sembra impossibile che non si sia capito che una norma vale automaticamente finché una norma successiva non la abroghi. Le cose inutili, quelle ovvie, le iterazioni, le ripetizioni mi sembra che dovrebbero essere le prime ad essere bandite dal nostro modo di legiferare.

Ho letto con attenzione quel calepino sul corretto modo di fare le leggi che a suo tempo è stato distribuito, e le garantisco, Presidente, che non vi ho trovato l'indicazione della necessità di introdurre forme di garanzia di un'abrogazione futura. La legge dispone per il futuro, non ha effetto retroattivo: tenuto conto che una legge per il solo fatto di intervenire successivamente, in base al nostro sistema giuridico, può abrogare, in termini

espliciti o impliciti (per il semplice fatto della contraddittorietà del contenuto), le norme previgenti, è inutile ricorrere a premesse pleonastiche, che appesantiscono inutilmente i provvedimenti legislativi.

Mi dispiace che errori di questo genere (come quello che segnalai a proposito della competenza, ma che non fu raccolto), vengano commessi proprio in testi normativi che saranno domani esaminati, ritagliati, controllati con il microscopio tipico del magistrato, e che porteranno alla conclusione che il legislatore non conosce neanche le norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico, tant'è che scrive che «fino all'adozione di una nuova disciplina» vale la disciplina vigente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ho ascoltato l'illustrazione del collega Rutelli dell'emendamento Mellini 9.1 soppressivo dell'articolo 9, nonché quella del collega Rizzo del suo emendamento 9.7, ugualmente soppressivo dell'articolo 9.

Mi pare di aver colto due intenzioni contrarie, nel senso che il collega Rutelli vuole l'abrogazione dell'articolo 9 allo scopo di perseguire un obiettivo maggiormente garantista rispetto alla richiesta del cittadino di essere risarcito e di vedere il giudice perseguito a causa del suo fatto ingiusto; mentre il collega Rizzo auspica la stessa cosa con lo scopo contrario, cioè evitare che il giudice sia fatto oggetto di una persecuzione che potrebbe essere posta in essere, per mezzo di questa norma, dal cittadino.

ALDO RIZZO. Fermo restando il diritto del cittadino!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A questo punto, dico che l'articolo 9 mi sta bene perché, a prescindere da quanto sancito dal quinto comma dell'articolo 5, si dà la possibilità al cittadino di attivare un'ulteriore azione nei confronti del ma-

gistrato che abbia errato, qualora vi sia una carenza di intervento a causa, per esempio, della inammissibilità dell'azione risarcitoria.

Ecco perché il nostro gruppo voterà con convinzione a favore di questa norma, ritenendo che essa abbia una valenza morale nei confronti dell'atteggiamento del magistrato (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, mi rivolgo in particolare al ministro Vassalli, al quale voglio ancora una volta rivolgere un ringraziamento per la capacità alla quale, anche durante i lavori in Commissione, ha improntato la sua presenza ed il suo stimolo anche intellettuale.

Tuttavia, per ricordargli quanto avevo affermato ieri, dirò che avevo qualche dubbio circa quelle che definii le «vite parallele» delle tre realtà giudiziarie che si susseguono, l'una dopo l'altra, in una «staffetta» — spero che, almeno questa, funzioni! —, nell'ambito delle iniziative che il cittadino deve esercitare per vedere garantiti i propri diritti.

Il cittadino deve citare lo Stato e deve subire una previa valutazione di «attendibilità» e di ammissibilità della propria iniziativa. Dopo di che, si dà notizia che è iniziata questa azione, che si riferisce ad un magistrato, al Consiglio superiore della magistratura e — ora possiamo aggiungere — agli altri organi che esercitano una funzione di giurisdizione interna nelle altre magistrature. Fin qui tutto bene.

Il problema consiste nella coesistenza, competitiva o meno, di tali procedure. Occorre evitare che si creino pregiudizialità di fatto, o che si determini (nell'ambito di decisioni che, come stabilisce giustamente l'articolo 6, non fanno stato nei giudizi reciproci né nelle situazioni particolari che le singole iniziative producono nella fase giurisdizionale davanti agli organi dello Stato, in quella che avviene

nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura ed in sede di rivalsa) un conflitto tra queste tre realtà.

La mia preoccupazione si riferisce al comma 2 dell'articolo 9, là dove si dice che «gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o di ufficio, nel giudizio di rivalsa». Siccome non si tratta di una produzione di atti ma di una inserzione in un giudizio, che ha una sua natura, una sua struttura, una sua «deontologia», che non è la stessa in base alla quale lo Stato esercita la sua azione di rivalsa (che ha un altro titolo, non vincolante), mi chiedo se ciò non crei una complicazione immensa e non nasconda al suo interno un filtro successivo che, poichè non ha funzionato nella fase precedente, agisca invece come freno nella fase del giudizio di rivalsa.

Chiedo questo al ministro Vassalli come lo chiederei ad un maestro. Sono stato un suo allievo all'università di Genova (lui non se ne vanta, ma io sì). Mi chiedo se tutto ciò non sia qualcosa che indica (anche se in controluce, ma in controluce si vede la falsità delle monete), in filigrana, una sostanza diversa da quella che proclamiamo.

Signor Presidente, leggo sui giornali opinioni sfavorevoli sull'esito del nostro dibattito, che considero importante, anzi uno dei più importanti tra quelli ai quali ho avuto la gioia di partecipare. Adopero il termine «gioia» perché lavorare come abbiamo lavorato è anche una gioia per chi ama la nostra attività anche se i risultati, poi, non saranno pari alla soddisfazione che si prova facendo il proprio dovere. Leggo sui giornali che questa legge è un aborto, che è una legge mostriciattolo: si evocano questioni che non hanno nulla a che fare con le difficoltà di una materia inusitata per il nostro ordinamento giuridico ed anche istituzionale.

Compriamo uno sforzo, che io giudico importante, se non lo strumentalizziamo con rapporti di schieramenti politici (che pure potrebbero emergere), se non lo legghiamo agli accordi tra partiti più grandi e partiti meno grandi (che vogliono legittimare, quasi come un catalizzatore, l'in-

contro di posizioni diverse). È anche positivo se invece lo manteniamo, come abbiamo fatto fino ad ora, su un livello di incontro di volontà che devono essere autonome, autentiche, legate ai valori del diritto (perché da ciò deriva la forza di ogni popolo, e quindi anche la legittimità di ogni relazione tra i poteri dello Stato), per cercare di non scrivere qualcosa che contraddica lo spirito in base al quale si realizza un'unità e un senso comune. La legge è tanto più vicina alla coscienza giuridica popolare quanto più riesce a semplificare i rapporti tra le istituzioni e nelle istituzioni, delle quali il cittadino è il primo titolare attivo e passivo, a seconda che ne tragga un vantaggio o ne subisca un danno.

Per queste ragioni rivolgo al ministro la richiesta di dare nella sua replica, che ascolterò, come sempre, con grande rispetto e attenzione, un'interpretazione che tranquillizzi il gruppo liberale su questo punto. Nella discussione sulle linee generali ho posto un problema e devo dire, per la verità, che il relatore su di esso non mi ha dato soddisfazione in modo pari al suo ingegno (evidentemente aveva una motivazione che non sono riuscito a scorgere). Il ministro, però, ha trattato un po' meglio l'intervento dell'oratore liberale nel dibattito.

Non rivendico nulla, se non il fatto di aver posto sempre a voce alta e in modo chiaro dei problemi generali e non particolari, di partito. Non è su questo che si misurano le differenze, anzi è su questo che si colgono i valori comuni di un consenso che, su una legge come questa, non ci riguarda se non in quanto esecutori di una volontà popolare che si è espressa in precedenza. Da questo punto di vista, quindi, voglio avere la tranquillità che non si insinui tardi — in «zona Cesarini» (se inseguissi qualche vocazione sportiva della quale ho nostalgia) — un risultato che non si è colto all'inizio. Se siamo sicuri di questo, lo possiamo dichiarare espressamente in quest'aula.

È vero che le leggi vivono poi fuori dall'atmosfera in cui sono nate, e nonostante la dialettica in base alla quale si

sono formate esse sono quelle che risultano dal dibattito nel corso del quale si sono formate; ma, se nel corso dei lavori noi chiarissimo (e chiedo al ministro e al relatore di procedere a questo chiarimento) che il significato è quello di un parallelismo effettivo e non di un inquinamento o di una immissione surrettizia, avremmo, allora, una maggiore tranquillità che ci consentirebbe di dare un apporto che non sia di stile o di adesione, ma di consenso sincero (*Applausi del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

ANTONIO DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 9.1, Rizzo 9.7, Mellini 9.2 e Aglietta 9.3; esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Mellini 9.4 e sull'emendamento d'Amato Luigi 9.5. La Commissione invita i presentatori a ritirare l'emendamento Mellini 9.6, in quanto l'emendamento 9.9 della Commissione — di cui raccomando l'approvazione — ne raccoglie lo spirito con una formulazione che ci sembra più appropriata, prevedendo che la disposizione di cui all'articolo 2, che limita la colpa grave, non si applica nel giudizio disciplinare.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 9.8 della Commissione, che ha valore puramente formale, in quanto prevede la sostituzione della parola «e» con la parola «o» nel primo comma dell'articolo 9.

Vorrei a questo punto soffermarmi brevemente sulle ragioni che inducono la maggioranza della Commissione a non aderire alla richiesta che, sia pure con motivazioni opposte, è stata illustrata dagli onorevoli Mellini e Rizzo di soppressione dell'articolo 9. Risponderò nel contempo anche alle osservazioni dell'onorevole Biondi.

Abbiamo ritenuto di introdurre in questo provvedimento la norma che pre-

vede l'obbligatorietà dell'azione disciplinare dopo la pronuncia di ammissibilità, non per creare una sovrapposizione tra giudizio civile e giudizio disciplinare (che vanno in parallelo tra loro), ma perché siamo convinti — questo dato è emerso con ampiezza anche nel dibattito in seno alla Commissione — che un intervento disciplinare, in presenza di comportamenti censurabili del magistrato e non rispondenti al suo ruolo e alla sua funzione, consenta, in modo più penetrante e più preciso, di colpire tali comportamenti.

Dopo una prima valutazione (sia pure di massima, come quella del giudizio di ammissibilità) sull'esistenza di un comportamento che può essere censurabile, noi abbiamo ritenuto che si dovesse immediatamente attivare anche l'azione disciplinare per consentire allo Stato di dare corso alle diverse forme di intervento sanzionatorio.

Con ciò non vogliamo minimamente anticipare l'esame della questione relativa alla riforma del procedimento disciplinare (l'ho anche detto nella relazione), materia sulla quale sono già stati presentati alla Camera un disegno e varie proposte di legge. Ci è sembrato, per altro, che non considerare questo aspetto, che in passati dibattiti parlamentari fu ritenuto essenziale per garantire il rispetto delle proprie funzioni da parte della magistratura, sarebbe stata una scelta non giusta da parte della Commissione.

È in virtù di queste considerazioni che raccomando vivamente all'Assemblea l'approvazione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, Relatore di minoranza. Signora Presidente, raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 9.1, 9.2 e 9.4 e dell'emendamento Aglietta 9.3; annuncio il ritiro del mio emendamento 9.6, perché sostituito da un emendamento presentato dalla Commissione.

Invito, quindi, l'Assemblea a votare a favore della soppressione dell'articolo 9,

in base ad uno specifico motivo. Il rendere obbligatoria l'azione disciplinare dopo il giudizio di ammissibilità rischia di caricare quest'ultimo di conseguenze che renderanno il giudizio più severo. Può, inoltre, attivarsi un meccanismo per cui, dovendosi poi tener conto degli sviluppi successivi del giudizio di merito (nella intempestiva proposizione dell'azione iniziata in quella fase per la mera proposizione e dichiarazione di ammissibilità del giudizio di danno), si abbia come conseguenza la prescrizione del giudizio disciplinare o, altrimenti, una conclusione del giudizio disciplinare in maniera tale da creare una sorta di controaltare, particolarmente condizionante per il giudice, per il tribunale chiamato a decidere sul giudizio di danno.

Immaginiamo quale potrà essere l'atteggiamento di un tribunale chiamato a giudicare del danno, quando il Consiglio superiore della magistratura con molta più autorevolezza si è già espresso nel senso che tutto andava bene e che non c'era nessuna colpa né grave né lieve.

Creare una connessione obbligatoria in questi termini non favorisce certo l'azione disciplinare, dà luogo invece ad ulteriori condizionamenti per quanto riguarda l'azione di danno.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, anch'io ritengo mio dovere soffermarmi brevemente (come ha fatto l'onorevole Del Pennino) sulla motivazione del parere che mi accingo ad esprimere sugli emendamenti all'articolo 9.

Anche questo articolo ha dato luogo, sia pure in maniera molto contenuta, ad un dibattito molto elevato, sia per le perplessità avanzate dall'onorevole Biondi sia per le motivazioni che sono state fornite dagli onorevoli Mellini e Rizzo, e prima ancora dall'onorevole Rutelli, a giustificazione degli emendamenti soppressivi.

Onorevole Biondi, effettivamente il pericolo da lei paventato potrebbe sempre

esservi: *naturam expelles furca, tamen usque recurret*, nel senso che si tratta forse ancora di un riflesso di quella vecchia tentazione di inserire il filtro disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Come ha però rilevato molto bene l'onorevole Del Pennino, non è questa l'intenzione né dei presentatori dell'articolo né della Commissione.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nella relazione dell'onorevole Del Pennino si dà atto dell'indipendenza ripetuta del giudizio disciplinare dal giudizio civile, per cui penso che l'articolo possa essere mantenuto senza danno. Certamente, nel progetto del Governo la formulazione era più blanda, più contenuta. Il testo in esame è più vincolante e vi figura questo capoverso, ma io ritengo che i chiarimenti dati a nome della Commissione siano sufficienti a placare le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Biondi (che ringrazio per l'antico ricordo, osservando che io stesso sono stato onorato di averlo avuto tra i miei numerosi allievi).

All'onorevole Rizzo, in particolare, vorrei dire che, come ha già rilevato l'onorevole Nicotra, sebbene la conclusione sia la stessa (la richiesta di soppressione dell'articolo), le sue motivazioni sono profondamente diverse da quelle che sono alla base dell'emendamento Mellini 9.1. Ciò potrebbe, secondo l'onorevole Nicotra, andare a sostegno del mantenimento di questo riferimento all'azione disciplinare. Circa quanto ha osservato l'onorevole Rizzo, vorrei rilevare che è controverso se il procuratore generale, per quanto riguarda la magistratura ordinaria, abbia una facoltà oppure un dovere di carattere generale. Ci sono molti sostenitori della tesi secondo cui il procuratore generale, diversamente dal ministro della giustizia, ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare ogni qualvolta ne ravvisi gli estremi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Comunque ci siamo fatti carico nel prevedere questo obbligo («esercitano» è un verbo che indica obbligo) di rispettare quella unica norma della Costituzione che attribuisce al ministro di grazia e giustizia una facoltà, che esclusivamente tale rimane, di non modificare l'ordinamento vigente.

Mi auguro, onorevole Rizzo, che si possa arrivare ad una formulazione convincente di tutta questa materia nel disegno di legge sulla responsabilità disciplinare che il Governo ha ripresentato contestualmente a quello sulla responsabilità civile. Prego pertanto l'onorevole Rizzo di tener conto di queste considerazioni che ci portano ad esprimere parere contrario sia sul suo emendamento 9.7 sia sull'emendamento Mellini 9.1.

Ugualmente esprimo parere contrario, come ha fatto il relatore di maggioranza, sugli altri emendamenti, sottolineando che il 9.6, di cui è primo firmatario l'onorevole Mellini, dovrebbe considerarsi adeguatamente assorbito, come ha rilevato l'onorevole Del Penino, dall'emendamento 9.9 della Commissione, in base al quale la disposizione dell'articolo 2, che limita la colpa grave, non si applicherebbe nel giudizio disciplinare.

La formulazione è certo migliore di quella dell'emendamento Mellini 9.6, ma se avessimo avuto più tempo forse ne avremmo potuto trovare anche una preferibile. Comunque il concetto mi trova consenziente, quindi esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.9 della Commissione.

Del pari esprimo parere pienamente favorevole sull'emendamento 9.8 della Commissione, in quanto la congiunzione «e» può considerarsi una svista e deve essere senz'altro sostituita dalla congiunzione «o».

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni degli identici emendamenti Mellini 9.1 e Rizzo 9.7, ai quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Onorevole Rutelli, confermate la richiesta di scrutinio segreto?

FRANCESCO RUTELLI. La confermiamo, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mellini 9.1 e Rizzo 9.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	397
Maggioranza	199
Voti favorevoli	70
Voti contrari	327

(La Camera respinge).

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 9.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	376
Maggioranza	189
Voti favorevoli	62
Voti contrari	314

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Aglietta 9.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Presidente, questo emendamento cerca di contemperare i problemi relativi all'azione disciplinare, che si è voluta regolamentare in questa legge (ne vedremo poi gli sviluppi), con

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

l'assicurazione di un'inversione delle possibili conseguente dell'una azione nei confronti dell'altra.

Da più parti è stato segnalato il pericolo rilevante che il procedimento disciplinare che dovrebbe svolgersi contemporaneamente, ma probabilmente in tempi più brevi, subito dopo la verifica dell'ammissibilità dell'azione nei confronti dello Stato, finisca per diventare una sorta di filtro e di condizionamento del risultato di quest'ultima.

Teniamo presente che nella prassi del Consiglio superiore della magistratura i provvedimenti disciplinari, assunti in conseguenza di lesioni dei diritti dei cittadini, sono in numero assolutamente irrilevanti rispetto a quelli relativi ai rapporti tra magistrati ed inerenti alla posizione disciplinare degli stessi.

Con questo emendamento si propone di sospendere i termini per l'azione disciplinare, facendo in modo che, senza privare il magistrato della possibilità di muoversi con tempestività, gli organi titolari dell'azione disciplinare non siano messi in condizione di dover agire intempestivamente, facendo quindi scadere i termini di prescrizione dell'azione stessa. In questo modo si darebbe all'azione civile una più sicura autonomia, non pregiudicando l'azione disciplinare ed evitando ogni forma di condizionamento dell'azione civile attraverso i risultati di quella disciplinare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Aglietta 9.3, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aglietta 9.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	418
Maggioranza	210
Voti favorevoli	81
Voti contrari	337

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio

Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mario
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea

Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco

Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
d'Aquino Saverio
Gaspari Remo
Polverari Pierluigi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.8, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 9.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento d'Amato Luigi 9.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento 9.9, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Mellini 9.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei fornire un chiarimento al collega Biondi, il quale ha posto una questione di rilievo durante i lavori svoltisi in Commissione.

Tra procedimento disciplinare e rivalsa vi è una totale indipendenza, anche se le parti possono acquisire gli atti del procedimento disciplinare. La ragione di ciò è molto semplice: vi sono alcuni procedimenti disciplinari, ad esempio quelli svolti in seno alla Corte dei conti, o al Consiglio di Stato, o ai TAR, che hanno natura puramente amministrativa per cui, in assenza di una norma di questo genere, le parti si troverebbero in enorme difficoltà nell'acquisire gli atti. Questa è la ragione per la quale esiste il secondo comma dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, credo che faremmo bene a respingere questo articolo. Assicurazioni autorevoli, come quella del ministro, mi sembra ab-

biano voluto essere più un riferimento alle dichiarazioni del relatore e quindi alle buone intenzioni che al testo e al meccanismo della normativa. E sono stato portato a dire, ascoltandole, che «delle buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno» (come forse i colleghi democristiani potrebbero ricordarci con più autorevolezza di quanto non si possa fare da parte laica).

Crediamo che il meccanismo che si introduce con questo articolo finirà con il sacrificare la speditezza, anzi la libertà del procedimento, in una situazione già imbarazzante di magistrati che devono giudicare loro colleghi. Credo che sia un atteggiamento di fiducia nei confronti della magistratura il fatto che ci stiamo adoperando, malgrado tutto, malgrado certi segnali, malgrado le posizioni di elementi oltranzisti in seno alla magistratura, per varare una legge e per consegnarla nelle mani dei magistrati.

Ma si vuole caricare di maggiori difficoltà il compito dei giudici cui affidiamo la legge, stabilendo in realtà un automatismo dell'azione disciplinare. Infatti, non è che noi non vogliamo che il magistrato responsabile di un danno al cittadino, e quindi allo Stato, non sia sottoposto ad azione disciplinare e che questi fatti non ne debbano essere oggetto, ma riteniamo che più si tengono separati i due procedimenti, più si chiarisce che i fatti sono indipendenti e meno si rischia di creare delle interferenze, dei condizionamenti che — è inutile chiederselo — sono tutto danno della praticabilità e dell'esito dell'azione civile e non viceversa.

Ritengo allora che, essendo ancora possibile con questo voto eliminare le conseguenze di tale situazione, faremmo bene a votare contro questo articolo. Tutti i voti espressi in tal senso, forniranno anche un'indicazione in relazione alle future sorti ed alle modificazioni di questa legge, che ci auguriamo intervenga nell'altro ramo del Parlamento, perché riteniamo che una riflessione su questo punto, che è stato oggetto di perplessità anche da parte del Governo, occorra, affinché non si chiuda troppo corrvamente — diciamo

così — una questione che investe aspetti tanto delicati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brancaccio. Ne ha facoltà.

MARIO BRANCACCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono veramente stupito da alcune dichiarazioni che ho sentito fare in merito all'articolo 9, se è vero come è vero che vengono da quei partiti che ci hanno accusato pubblicamente, sia in Commissione giustizia sia in quest'aula, di aver elaborato una legge debole, una legge a favore dei magistrati, una legge che non sarà mai utilizzata nei confronti dei magistrati.

Ebbene, stabilendo nell'articolo 9 che, a seguito di azione di responsabilità civile promossa dal cittadino, debba intervenire necessariamente il Consiglio superiore della magistratura, noi abbiamo usato un tempo presente: «Il Consiglio superiore della magistratura esercita l'azione disciplinare»; gli emendamenti presentati avrebbero invece rinviato questa azione disciplinare, che mi pare sia il meccanismo punitivo maggiore nei confronti del magistrato, a quei tempi lunghissimi, che i radicali ed altri partiti ci hanno addebitato come ritardi nei confronti dell'azione verso il magistrato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che in quest'aula fosse chiaro che questa è una legge giusta ed equilibrata e che non c'è stato alcun cedimento nei confronti dei magistrati.

Riteniamo che l'azione disciplinare sia - questa sì - il dato fondamentale che può riparare atti e storture della giustizia oggettiva.

Credo quindi che questo articolo vada votato, perché instaura un meccanismo di estrema garanzia, sia nei confronti del cittadino, sia nei confronti della magistratura, che reputiamo valida, coraggiosa e corretta (*Applausi al centro e all'estrema sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9, nel testo modificato, sul

quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	434
Maggioranza	218
Voti favorevoli	366
Voti contrari	68

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Giorgio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta

Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Conte Carmelo
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte

Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo

Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zevi Bruno

Zolla Michele

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni

Andreotti Giulio

d'Aquino Saverio

Gaspari Remo

Polverari Pierluigi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo adesso all'esame degli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 9. Ho ritenuto preferibile separare eccezionalmente questa fase procedurale per la rilevanza e la delicatezza della materia trattata dagli articoli aggiuntivi. Escludo comunque che il fatto costituisca precedente.

Chiedo al relatore per la maggioranza di riferire sui risultati del lavoro svolto dalla Commissione sugli articoli aggiuntivi.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione al termine del suo lavoro presenta due articoli aggiuntivi (9.010 e 9.011) che regolano la materia dei giudizi disciplinari per quanto riguarda la Corte dei conti e le magistrature militari.

Si tratta di due testi integralmente sostitutivi di articoli aggiuntivi in precedenza presentati e che devono quindi intendersi come ritirati. Invito altresì i colleghi a ritirare i rispettivi articoli aggiuntivi.

La soluzione adottata ci sembra quella

maggiormente equilibrata, soprattutto sulla *vexata quaestio* della Corte dei conti. Poteva infatti sorgere il dubbio, nella formulazione iniziale di alcuni articoli aggiuntivi, che con l'istituzione di un consiglio di presidenza si introducesse una riforma più ampia della Corte dei conti rispetto alle innovazioni connesse ai provvedimenti disciplinari.

Credo che la formulazione elaborata dalla Commissione possa far cadere queste preoccupazioni e quindi anche il dubbio, avanzato da alcuni colleghi, sulla opportunità di affrontare in questa sede tale materia.

Viene, invece, coperta una lacuna che altrimenti esisterebbe nel nostro ordinamento per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari per i magistrati della Corte dei conti e dei tribunali militari.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, i nuovi articoli aggiuntivi 9.010 e 9.011 presentati dalla Commissione sostituiscono gli articoli aggiuntivi 9.08 e 9.09 della Commissione medesima?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. È esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Bassanini, accetta l'invito rivolto dal relatore per la maggioranza di ritirare i suoi subemendamenti 0.9.03.1 e 0.9.06.1?

FRANCO BASSANINI. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, accetta l'invito rivolto dal relatore per la maggioranza di ritirare il suo articolo aggiuntivo 9.03?

BRUNO FRACCHIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, accetta l'invito rivolto dal relatore per la maggioranza di ritirare i suoi articoli aggiuntivi 9.06 e 9.07?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, accetta l'invito rivolta dal relatore per la maggioranza di ritirare il suo articolo aggiuntivo 9.04?

CARLO TASSI. Signor Presidente, ritiriamo ambedue gli articoli aggiuntivi 9.04 e il 9.05, di cui sono il primo firmatario.

Abbiamo anche avuto notizia che, nell'articolo aggiuntivo 9.010 della Commissione, è stata eliminata l'inelegante espressione iniziale «Fino all'entrata in vigore». Altrettanto credo debba farsi per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo relativo alla giustizia militare ma non so se sia stato fatto. Richiamo comunque il punto all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, a quanto mi risulta dal testo in mio possesso l'espressione da lei richiamata è stata eliminata dall'articolo aggiuntivo relativo alla giustizia militare e non in quello riguardante la Corte dei conti. Allo stato dei fatti è così.

Onorevole Rodotà mantiene il suo articolo aggiuntivo 9.01?

STEFANO RODOTÀ. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, mantiene il suo articolo aggiuntivo 9.02?

SILVANO LABRIOLA. Ritiro l'articolo aggiuntivo, signor Presidente, e vorrei esprimere qualche brevissima considerazione sulle ragioni del ritiro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Abbiamo posto, signor Presidente, una questione molto chiara, che voglio qui ribadire. Essa non riguardava l'articolo aggiuntivo 9.010 presentato dalla Commissione, su cui voteremo a favore. L'articolo aggiuntivo da

noi proposto, e per noi ammissibile, regola, infatti, la funzione disciplinare della Corte dei conti. Non avremmo potuto accettare, e lo abbiamo ritenuto inammissibile, l'articolo aggiuntivo Nicotra 9.06, (come l'articolo aggiuntivo Tassi 9.04) che invece provvedeva a disciplinare tutte le funzioni e l'ordinamento della presidenza della Corte dei conti.

Ecco perché, signor Presidente, non abbiamo compreso il rilievo sollevato dall'onorevole Martinazzoli, il quale evidentemente non ha tenuto conto della diversità degli articoli aggiuntivi e del fatto che avendo noi votato insieme, con una sorta di voto bloccato, la ammissibilità di tutti gli articoli aggiuntivi, abbiamo assunto la stessa decisione su testi sostanzialmente diversi, per i quali il profilo di ammissibilità era diverso: per alcuni sussisteva, per altri no.

Queste le ragioni, signor Presidente, per le quali ritiriamo l'articolo aggiuntivo 9.02 e accettiamo il testo proposto dalla Commissione.

Contemporaneamente, però, chiedo al presidente della Commissione ed al relatore di specificare meglio il testo dell'articolo aggiuntivo 9.010 della Commissione. Mi riferisco all'aggettivo «connessi», che in un testo legislativo può creare qualche equivoco.

Mi sembra che l'intento della Commissione sia di regolare la funzione disciplinare in modo ampio e generale, per cui chiedo che al termine «connessi» si sostituiscono le parole «ad essi attinenti». Tale formulazione, infatti, credo assicuri il mantenimento chiaro del rapporto con l'attività disciplinare, con quel senso lato che garantisce la applicazione compiuta della norma che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza accetta la modifica proposta dall'onorevole Labriola?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente, la Commissione concorda sulla sostituzione del termine «connessi» con le parole «ad

essi attinenti», così come richiesto dall'onorevole Labriola.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli articoli aggiuntivi presentati dalla Commissione?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, sugli articoli aggiuntivi 9.010 e 9.011 della Commissione, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Chiedo scusa all'onorevole Mellini per non avergli dato la parola prima del rappresentante del Governo, quale relatore di minoranza. La prego di esprimere il suo parere, onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, devo ringraziarla di non avermi dato la parola prima, perché preferisco dire quanto ho in animo non in qualità di relatore, ma come semplice deputato. In qualità di relatore, infatti, avrei avuto l'obbligo di esprimere un parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 9, mentre io intendo in questo momento fare una precisa dichiarazione, signora Presidente.

Il gruppo federalista europeo non parteciperà al voto e uscirà dall'aula in segno di protesta contro il modo in cui riforme di questo genere vengono affrontate dalla Camera. Nel momento in cui si parla di grandi riforme, questioni di grande rilevanza istituzionale vengono affrontate con due articoli aggiuntivi su un presupposto, che può essere esatto (e fino ad un certo punto, probabilmente), per quello che riguarda la Corte dei conti, della quale in qualche modo la legittimità dell'organo relativo all'azione disciplinare può considerarsi *sub iudice*, ma non per la magistratura militare, dopo che nel 1981 il Parlamento ha previsto un organo, per quanto provvisorio, per il governo amministrativo della giustizia militare, composto da 87 magistrati.

È vero che nel 1981 si inserì nella legge la solita affermazione secondo la quale

l'organo provvisorio avrebbe dovuto durare fino alla riforma dell'ordinamento e alla istituzione, da realizzarsi entro un anno, di un organo di autogoverno, ma è anche vero che la VI disposizione transitoria della Costituzione prevedeva la riforma del Tribunale supremo militare da attuarsi entro un anno, mentre sono stati necessari 34-35 anni.

Evidentemente, il Parlamento non si è fatto carico di quel termine ritenuto da tutti meramente ordinatorio, ritenendo di non trovarsi di fronte al famoso vuoto legislativo. A questo punto, con un articolo aggiuntivo del quale abbiamo avuto notizia l'altro giorno e con una discussione, svolta oggi in Commissione e durata poco più di un minuto (in quanto è stata troncata dopo che avevo formulato le osservazioni che ora sto ripetendo in Assemblea), introduciamo un nuovo organismo, affidando al Parlamento in seduta comune la nomina di altri tre-quattro — non so bene quanti — personaggi che dovranno entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura militare, composto da 87 magistrati militari, e dimenticando che ci sono questioni ordinarie gravissime.

Si chiama a far parte del Consiglio superiore della magistratura militare uno strano procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, quando le sezioni unite di quest'ultima hanno fatto sapere di ritenerlo un estraneo che partecipa alla giustizia ordinaria, di cui non si sa quale sia la natura. Tutto ciò è stato affermato in una sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione, che non ha trovato di meglio per giustificare questo fuor d'opera!

Non possiamo accettare che riforme così importanti vengano affrontate in questo modo, soprattutto nel momento in cui si approva una legge sulla responsabilità civile dei magistrati, della quale forse domani si potrà dire che non è riuscita ad assicurare la responsabilità civile, limitandosi a costituire l'organo di autogoverno della giustizia militare ed a risolvere i problemi esistenti all'interno delle correnti politiche, in ordine alla Corte dei

conti, che sappiamo si trascinano da molto tempo.

Diciamo francamente che noi non ci stiamo! Varate pure le grandi riforme a modo vostro, approvando qualche emendamento! Noi ce ne andiamo! (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia specificare a che titolo, onorevole Nicotra. Vorrei che fosse chiaro l'oggetto delle dichiarazioni di voto.

L'onorevole Mellini, ad esempio, ha svolto un intervento che mi è sembrato riguardasse anche il voto finale sul provvedimento in discussione.

Ricordo che ci apprestiamo a votare gli articoli aggiuntivi 9.010 e 9.011 della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli articoli aggiuntivi della Commissione 9.010 e 9.011.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, mi sembra che l'atteggiamento assunto dai colleghi del gruppo federalista europeo, ai quali riconosciamo l'apporto in positivo (anche se talvolta esagerato) dato alla formulazione di una legge così complessa, sia veramente un po' eccessivo, anche perché arriva proprio nel momento in cui la Camera, nella sua sovranità (e dobbiamo darle atto, Presidente, di aver devoluto all'Assemblea la decisione sull'ammissibilità o meno degli articoli aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento), ha preso una decisione tanto importante. In tal modo, infatti, si è resa possibile l'introduzione di un organismo disciplinare nei confronti di due giurisdizioni, quali la magistratura militare e quella della Corte dei conti, che ne erano carenti.

Pertanto, anche se non è stato com-

piuto tutto il normale *iter* legislativo, con l'esame presso le Commissioni di merito, dobbiamo riconoscere di aver saputo cogliere uno di quegli spunti che consentono di raggiungere rapidamente l'obiettivo (e l'interessante è sempre raggiungere gli obiettivi), prendendo al volo una opportunità che sarebbe stato un peccato perdere.

Ecco perché il gruppo della democrazia cristiana, che ha presentato sia un'emendamento in ordine alla costituzione dell'organo di presidenza della Corte dei conti sia un emendamento in ordine alla istituzione del Consiglio della magistratura militare, è ben lieto di registrare che anche gli altri gruppi politici, eccetto il gruppo federalista europeo, hanno accolto in sostanza tale iniziativa.

Riteniamo, soprattutto per quanto riguarda la materia del Consiglio della magistratura militare, la cui posizione risulta essere analoga a quella del Consiglio superiore della magistratura, di aver assolto ad un compito legislativo proprio di un Parlamento nella sua sovranità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9.010 della Commissione per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9.011 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Ai fini del coordinamento del testo approvato, faccio presente che il comma 1 dell'articolo 12, quale risulta a seguito dell'approvazione degli emendamenti 12.7 della Commissione e 12.6 del Governo, deve leggersi come segue: «Chi ha un reddito imponibile risultante

dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge».

L'integrazione che propongo è stata fatta presente dai colleghi della Commissione finanze ed è necessaria al fine di evitare la possibilità di esclusione dei soggetti interessati dal gratuito patrocinio.

CARLO TASSI. È stata una mia proposta, non dei colleghi della Commissione finanze! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la correzione di forma all'articolo 12, proposta dal relatore per la maggioranza.

(*È approvata*).

Passiamo agli ordini del giorno presentati, che sono del seguente tenore:

«La Camera,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza l'iniziativa legislativa per una adeguata riforma ordinamentale e funzionale della Corte dei conti, che ne salvaguardi pienamente l'indipendenza ed il ruolo di massimo organo di controllo sulla spesa pubblica e sulla legalità degli atti amministrativi del Governo e dalla pubblica amministrazione, con le conseguenti garanzie per i suoi membri per i quali allo stesso modo va provveduto in materia di rigorosa incompatibilità con ogni altro ufficio o incarico di qualsiasi natura.

9/1142/1

«Labriola, Ciaffi, Violante, Strumendo, Bassanini, Soddu»;

«La Camera,

considerato che le nuove disposizioni sulla responsabilità civile dei magistrati corrispondono all'esigenza di rendere la

disciplina della materia coerente con i principi costituzionali;

che la nuova regolamentazione presuppone che siano eliminati gli ostacoli che oggi non consentono una giustizia rapida ed efficiente e fortemente rispettosa dei valori espressi dalla Costituzione repubblicana;

che pertanto occorre procedere con sollecitudine a tutte le necessarie riforme per realizzare l'ammodernamento degli apparati giudiziari, una migliore professionalità dei magistrati anche attraverso la modifica del sistema di reclutamento, una più razionale distribuzione dei magistrati sul territorio con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la riforma dei codici di rito dell'ordinamento giudiziario;

mentre esprime riconoscenza ai magistrati italiani per l'impegno che quotidianamente dimostrano, pur tra tante difficoltà, a tutela dei diritti dei cittadini e delle istituzioni democratiche,

impegna il Governo

a presentare in Parlamento con sollecitudine concrete proposte per dare risposta alle esigenze sopra prospettate.

9/1142/2

«Rizzo, Rodotà, Nicotra, Zangheri, Alagna, Del Pennino, Biondi, Guidetti Serra, Brancaccio, Bassanini, Fracchia, Facchiano, Pedrazzi Cipolla, Violante, Rallo, Beebe Tarantelli, Tassi, Maceratini, Lanzinger».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quel che riguarda l'ordine del giorno Labriola n. 9/1142/1, mi rimetto all'Assemblea perché la durezza della sua formulazione non consiglia al Governo, anche se in ipotesi consenziente, di andare al di là di tale posizione.

Il Governo accetta con convinzione l'or-

dine del giorno Rizzo n. 9/1142/2. Devo solo far presente che i compiti assegnati al Governo come proponente di provvedimenti legislativi sono tra i più vasti che possano esistere. Infatti, è stata aggiunta anche la menzione all'ordinamento giudiziario, la cui riforma, come è noto, trova da quarant'anni difficoltà ad essere messa in moto. In ogni caso, come ho già avuto occasione di dire nel corso del dibattito sul provvedimento, nonché nell'ambito di quello sul bilancio in sede di Commissione giustizia della Camera, ed in altri momenti ancora dinanzi al Parlamento, il Governo è impegnato per tutti questi provvedimenti: per l'ammodernamento degli apparati giudiziari, oggetto di un decreto-legge già approvato, per il quale ci adopereremo ulteriormente; per la migliore professionalità dei magistrati, attraverso la modifica del sistema di reclutamento che indubbiamente, trova difficoltà di vario tipo e per la quale dobbiamo ascoltare i pareri spesso complessi o controversi di quegli organismi che siamo chiamati a consultare; per una più razionale distribuzione dei magistrati nel territorio, con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dato che ho messo già allo studio e voglio portare al più presto dinanzi al Parlamento un disegno di legge-delega al Governo che, una volta formulati dal Parlamento i criteri relativi, possa dare all'esecutivo la possibilità di procedere alla revisione in modo organico ed uniforme per tutto il territorio dello Stato. Le stesse cose valgono per la riforma dei codici di rito, essendosi conclusa l'opera sul codice di procedura penale ed essendo in corso la nomina di commissioni ministeriali dirette a preparare disegni di legge-delega da sottoporre al Parlamento. Per quel che riguarda l'ordinamento giudiziario, il Governo è altrettanto disponibile, nei limiti delle difficoltà cui questa riforma ha dato più volte luogo in passato.

L'impegno del Governo è comunque totale per cui non solo accetto l'ordine del giorno Rizzo, ma esprimo a tutti i firmatari un particolare ringraziamento perché l'incitamento e la spinta che derivano dal

Parlamento suppliscono a certi difetti di consenso, provenienti nel passato, da una istanza o da un'altra, e possono essere di aiuto effettivo al Governo in un'opera tutt'altro che facile, ma alla quale il Governo stesso intende impegnarsi.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

SILVANO LABRIOLA. Sì, signor Presidente. Dopo le dichiarazioni del Governo è inevitabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Labriola n. 9/1142/1, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

ALDO RIZZO. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1142/2.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, debbo dichiarare che il gruppo di democrazia proletaria ha deciso di astenersi dal voto finale sul provvedimento al nostro esame. Si tratta di una decisione che abbiamo assunto con qualche difficoltà e perplessità; tuttavia, abbiamo ritenuto che, dal nostro punto di vista, fosse la più pertinente.

In precedenza, abbiamo già avuto modo di esprimere le nostre perplessità su questo provvedimento, non tanto per il suo contenuto, quanto, piuttosto, perché siamo contrari al sistema di legiferare «a pioggia», cogliendo una volta ogni tanto le occasioni che si presentano, invece di tener conto della esigenza di una riforma sistematica, armonica, entro la quale i

singoli provvedimenti possano trovare adeguata collocazione. Questo è stato il primo argomento che ci ha spinti ad opporci.

Non di meno, non potevamo ignorare — ne avevamo molto rispetto — il punto di vista espresso dalla volontà popolare con il referendum, anche se lo riteniamo certamente ambiguo per come è nato e per il modo in cui è stato espresso. Questo, infatti, ha voluto significare: non siamo d'accordo sul modo in cui funziona la giustizia nel nostro paese, chiediamo qualcosa di nuovo.

Con il rispetto che riteniamo sia dovuto alla volontà popolare, anche quando è espressa in questi termini, abbiamo pensato di collaborare, in qualche modo, all'elaborazione di questo progetto di legge, sia presentando una nostra proposta sia prendendo parte, nei limiti del possibile, ai lavori della Commissione, sì da poter recare il nostro apporto.

Se i risultati fossero stati completamente negativi, è ovvio che tale sarebbe stata anche la nostra risposta. Avendo invece colto alcuni elementi che ci trovano consenzienti e di cui ci rallegriamo, siamo stati indotti a prendere una posizione intermedia, ovviamente nella speranza che prossimamente altre riforme possano essere prese in esame e realizzate.

I punti che ci hanno particolarmente interessato sono quelli che sto per ricordare, che rappresentano una sorta di stimolo e di programmaticità rispetto al futuro che noi auspichiamo; essi riguardano il riconoscimento di regolamentazione particolare dato ai casi di violazione della libertà personale (individuale), che noi poniamo al di sopra di altri tipi di danno. Ritengo che, sotto questo profilo, si sia giunti a fornire una risposta soddisfacente.

Il secondo aspetto interessante è relativo al particolare trattamento stabilito per quei giudici che non appartengano all'ordine giudiziario, pur svolgendo funzioni giurisdizionali. Ciò è importante sotto un particolare aspetto: crediamo, infatti, che tale trattamento debba essere incentivato, non solo per rispettare un

principio costituzionale, ma anche per garantire l'opportunità reale della presenza popolare nei vari collegi giurisdizionali.

Disincentivare, scoraggiare questa soluzione — nonostante già si avverta la difficoltà di ottenere la partecipazione, ad esempio nelle Corti d'assise — ci sembra un grande errore. La previsione, in questi casi, della responsabilità solo per dolo mi sembra apprezzabile, soprattutto sul piano programmatico, oltre che su quello della contingenza derivante dai risultati.

Il terzo aspetto che vorrei richiamare — lo abbiamo già rilevato, ma crediamo opportuno ricordarlo nuovamente — è l'aver specificato che il trattamento per i casi di errore giudiziario sarà disciplinato altrimenti, acciocché non si creino confusioni. Anche questa è una materia per la quale è impellente trovare una soluzione, e di ciò il ministro si è già fatto carico prendendo una sorta di impegno che abbiamo molto apprezzato. Si tratta infatti di una questione tanto importante quanto le conseguenze che possono colpire il cittadino nel caso in cui il giudice non adempia a qualcuno dei suoi doveri.

Questa è la nostra posizione. Ritengo doveroso segnalare che noi saremo sempre disposti alla collaborazione per la elaborazione di leggi. Ciò non significa, ovviamente, che si voglia sempre e comunque accettare leggi nelle quali viene compiuto uno sforzo di elaborazione notevolissimo, quale quello che è stato compiuto in questo caso — lo posso testimoniare io che ho seguito più direttamente dei miei collaboratori e compagni questa vicenda — sia da parte dei colleghi, sia da parte del ministro, che è stato sempre presente. Tuttavia non vi è dubbio che questa legge rimane farraginosa, poco chiara e tale da ingenerare una grandissima difficoltà di applicazione.

Queste sono le motivazioni per cui noi riteniamo — lo ribadisco — di astenerci dal voto (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Il gruppo liberale è stato, per mio tramite, attento e presente a questo dibattito: era un dovere, e lo abbiamo assolto con quel senso di responsabilità e — mi permetto di aggiungere — di razionalità che ha contraddistinto la nostra presenza nella battaglia referendaria ed in quella postreferendaria, durante le quali abbiamo intrapreso numerose iniziative per il raggiungimento di obiettivi di giustizia, rivolgendoci al paese — come era giusto — in un momento in cui era necessario riattivare il circuito vivo sui problemi della giustizia, perché essa non fosse affidata ai pur alti uffici degli addetti ai lavori. Abbiamo pensato di affidare a questo circuito nuovo, a questa trasfusione di sangue, di considerazioni, di pensieri, di riflessioni, di critiche anche (per chi non consentiva), un discorso che ci riguarda e che riguarda il popolo italiano.

Per il «chiunque» del codice penale e del codice civile la giustizia deve essere qualcosa non di estraneo o di nemico, ma qualcosa di vivibile in termini di critica e qualche volta di diffidenza. Abbiamo pensato che il primo soggetto cui porre mano dovesse essere il giudice, il giudice naturale, il giudice che deve esaminare le cose nella pienezza della sua giurisdizione e delle sue responsabilità; quindi non un giudice chiuso a quei problemi di reciprocità che derivano dalla violazione del diritto per dolo, frode e concussione (come si diceva prima), oppure per dolo o colpa grave (come si dice oggi).

Con ciò facciamo anche giustizia dei discorsi strumentali che abbiamo sentito fare prima e dopo la consultazione referendaria, come se qualcuno avesse voluto mettere la magistratura in stato di accusa. Non era il nostro fine; non è il modo con il quale abbiamo affrontato, anche in questa fase, il dibattito. È semmai la riprova del contrario: pensavamo e pensiamo che il giudice probo, il giudice onesto, il giudice indipendente e autonomo, quindi la maggioranza dei giudici, non

avessero nulla da temere, e che dovessero invece temere qualcosa coloro che, nascosti dietro le posizioni e le cortine di carattere politico interno ed esterno alla magistratura, deviassero rispetto all'altissimo compito di conoscere in nome di tutti i problemi della giustizia di ciascuno.

Siamo quindi orgogliosi di avere preso un'iniziativa che ha avuto un'eco nel paese, un'eco che è stata quella che doveva e poteva essere, cioè di consenso e di dissenso: non volevamo le quadrate legioni che seguissero indicazioni apodittiche, ma volevamo cittadini che riflettessero e votassero, per il «sì», per il «no», per l'astensione; e così è avvenuto.

Abbiamo trovato successivamente in Parlamento — dobbiamo darne atto alla sensibilità del presidente della Commissione giustizia, sensibilità raffinatissima, perché egli è arrivato a lavorare anche a futura memoria; il che può avere un significato che trascende l'episodio: mi auguro che ciò possa ripetersi anche in altri casi — una possibilità di azione immediata, che vede oggi la Camera, non alla vigilia delle feste, ma in una festa della propria attività, decidere su una legge importante.

Qualcuno, anni fa, aveva detto «abbiamo pazientato quarant'anni, ora basta»; ecco, abbiamo pazientato quarant'anni ed ora le riforme, a cominciare da quella della giustizia, cominciano a camminare. Siamo lieti che ciò sia avvenuto per una iniziativa liberale, radicale, socialista, che ha trovato poi — con «incontri ravvicinati di nuovo tipo» — la presenza del partito comunista, della democrazia cristiana e infine del partito socialista democratico, che pure all'iniziativa non avevano preso parte.

Chi si è opposto, ha esercitato il proprio diritto, ma non ha il diritto di insegnare a chi aveva visto prima i problemi che sono oggi affrontati una strana teoria: quella di aver assunto in ritardo posizioni che venivano contestate in anticipo.

Dico questo perché abbiamo lavorato insieme in Commissione e perché da essa è uscita una proposta (che non è solo

quella del Governo o dei singoli partiti, anche del nostro) che possiede una fisiologia di sintesi che ha la possibilità di vederci consenzienti.

Avremmo preferito qualcosa di più e di meglio. Molte volte, tuttavia, il meglio è nemico del bene. Abbiamo preferito, quindi, dare corso ad un'azione che, anche quando siamo stati stimolatori di emendamenti, sollecitatori di riflessioni, sottolineatori di diritti anche altrui, ci ha visto farlo — come è costume dei liberali — non con spirito di parte, ma con il senso dello Stato, il quale ha nel diritto la sua più forte capacità di credibilità.

Occorre ristabilire questo rapporto, aprire in questo modo il discorso istituzionale, non limitandolo entro angusti limiti di interessi particolari delle forze politiche, ma rendendolo contiguo — questo sì — alle loro legittime manifestazioni anche di adesione (e perciò non mescolando fatti di maggioranza con quelli di opposizione in previsione e a futura memoria di maggioranze diverse o di opposizioni nuove).

Ricorre il quarantennale della Costituzione repubblicana, di cui siamo orgogliosi. L'onorevole Bozzi, se fosse stato ancora in quest'aula (ma ci è vicino lo stesso), avrebbe potuto esprimere concetti certo più elevati, ma non sentiti come quelli che oggi, anche a nome suo, espongo all'Assemblea.

Credo che ciò sia qualcosa che avvicina noi liberali a tutti i gruppi politici. E non siamo soliti fare distinzioni che prescindano dalla legittima posizione delle idee, dal legittimo contrasto ed anche da motivi di sintesi felice che, in un certo momento, possono essere trovati.

Rimangono le nostre perplessità sulle «vite parallele» delle tre attività giurisdizionali, quelle relative prima all'azione dello Stato contro il cittadino e poi del cittadino contro lo Stato, che ieri ho definito una sorta di nazionalizzazione del danno. Non vi era in ciò una nota di ironia perché è bene che, quando il cittadino subisce un danno, lo Stato glielo risarcisca. Noi quindi, ponendoci dalla parte del cittadino, abbiamo accolto

un'istanza che non era direttamente nostra. Mi riferisco alla tutela del giudice nell'ambito della sua solitudine decisionale, se è monocratico, e della sua responsabilità collegiale, se è legato a decisioni che appartengono anche ad altri. Non abbiamo distinto tra questo e quello, sapendo quanto sia difficile e penoso rimuovere le controversie quando queste sussistano.

Tuttavia, di fronte all'errore grave, caro collega Rodotà (mi rivolgo a te perché sai con quanta stima seguo anche le tue polemiche), di fronte all'inerzia complice, alla sudditanza nei confronti di posizioni di ordine prevalentemente interno rispetto alla logica processuale, mi pare che la diffidenza verso chi aveva posto all'attenzione del paese il problema di una giustizia non da punire ma da esaltare, coniugando il principio di autonomia con quello — non antagonistico, ma coesistente e coefficiente — di responsabilità, significa per noi, a conclusione del dibattito, dare a noi stessi la tranquillità della coscienza serena. La coscienza, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, è il più severo dei giudici, quello che non concede le attenuanti generiche, che non si appaga delle transazioni, ma che vive e si esprime al più alto dei livelli quando trova al proprio interno il più forte e significativo consenso.

Ecco perché, signor Presidente, a nome del gruppo liberale non solo annunzio un voto positivo, ma formulo anche un augurio sincero — non encomiastico né celebrativo — che la stagione delle riforme cominci, e che essa cammini con le gambe dritte e forti di un Parlamento che ritrovi la dignità della propria funzione (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Il gruppo verde si asterrà dalla votazione. Non sarà un atteggiamento agnostico, di chi si vuole ap-

partare da questo dibattito, ma sarà l'atteggiamento di chi invece vuole segnalare alla pubblica opinione che la misura del diritto in questa legge non è colma, che si deve fare dell'altro perché si risponda alla richiesta di democrazia che il referendum ha posto al Parlamento.

In effetti, la considerazione che questa legge si basa su un istituto a nostro parere fondamentale di democrazia diretta e di sovranità popolare (e perché è il popolo legislatore a darci, in questo caso, l'indirizzo da seguire) deve essere ragionata e temperata con le soluzioni che il Parlamento vuole adottare.

Il referendum forse è monco; la sovranità incompleta. Noi vogliamo che il referendum non sia soltanto abrogativo, ma anche propositivo, capace cioè di introdurre nel nostro ordinamento una nuova disciplina e non soltanto di abrogare quella che si ritiene non conforme alla Costituzione.

Questa legge presenta una commistione tra diversi elementi. Vi è infatti, una prima parte sicuramente di ispirazione costituzionale che si rifà in particolare all'articolo 28 della Costituzione. Ma noi insistiamo perché si rifaccia anche all'articolo 24, vale a dire ad un articolo che non solo dà ragione dell'indipendenza e della sovranità della magistratura, prevedendo l'obbligo di rispondere da parte del funzionario, ma garantisce anche a chiunque il diritto di rivolgersi alle istituzioni per ottenere riparazione qualora abbia subito un danno. È questo, come abbiamo detto, un principio eversivo di un ordine arcaico e antiquato che, purtroppo, nel costume e nella legge ancora ci governa.

La legge è segnata anche da altre minori ma pur sempre pesanti preoccupazioni. Sono le preoccupazioni della categoria dei magistrati che, su questo tema e nel corso della campagna referendaria, hanno assunto una valenza politica esplicita, mentre, al contrario, né i magistrati né la magistratura sono responsabili politicamente né hanno compiti di diretto intervento nell'attività politica.

Inoltre, la legge sottoposta al voto

dell'Assemblea presenta un terzo aspetto, potremmo dire tecnicistico, che, a nostro parere, non è stato sufficientemente risolto e che risulta ancora contraddittorio e in buona parte emendabile. Intendo riferirmi soprattutto a quei campi in cui si è voluto introdurre delle separazioni tra queste norme e le norme generali che regolano la responsabilità, il risarcimento, il danno e l'agibilità in giudizio.

Se, allora, ci si deve ispirare al principio di rispettare la Costituzione, perché si limita l'area della risarcibilità? Perché il cittadino può avere accesso al risarcimento soltanto in caso di colpa grave da parte del magistrato? Perché, invece, non si accetta l'ipotesi che ci pare più coerente, e non si estende, come nell'ordinamento francese, anche ai casi di colpa non grave la possibilità di risarcimento a favore del cittadino, prescindendo da chi debba risponderne in via diretta (se lo Stato o il magistrato)? Perché porre un filtro così discriminante alla domanda di giustizia, che è forte nel paese e ha bisogno di ampie risposte? Perché stabilire con l'articolo 5 una sorta di pregiudizio verso il cittadino non emancipato, una sorta di sospetto di irresponsabilità per l'azione di risarcimento? Perché limitare, all'articolo 8, l'ipotesi di risarcimento al caso di recidiva del magistrato che ripetutamente si renda responsabile compiendo gravi azioni colpose in danno della collettività o dei singoli? Sto indicando in via esemplificativa le ragioni in base alle quali riteniamo che si tratti di una legge non perfetta. Perché, ancora, non si è voluto risolvere il problema della responsabilità per quota indivisa degli organi collegiali, operando questa straordinaria e a nostro parere intempestiva soppressione dell'articolo 10? Mi pare che questa sia una resa a condizione compiuta dal legislatore, e che addossiamo un carico non dovuto di responsabilità al magistrato.

Certo è che i problemi non risolti dal legislatore non saranno risolti coerentemente nemmeno dalla magistratura.

E perché, ancora, là dove si afferma il diritto di tutti ad accedere alla giustizia,

prescindendo dalle condizioni economiche, porre il limite di 800 mila lire mensili per stabilire il livello entro il quale si può aver diritto al patrocinio a spese dello Stato? Non può, questo, essere un atto di ipocrisia, piuttosto che un atto di salvezza del diritto di tutti ad avere giustizia? 800 mila lire al mese; dunque chi ne percepisce 900 non ha, diritto di essere assistito nelle spese di giustizia.

Noi abbiamo valutato questa legge — e per questa ragione dichiariamo la nostra astensione — in base ad una immagine del cittadino nella quale vogliamo che non soltanto noi, il nostro gruppo, ma molti, qui e al di fuori di qui si riconoscano. Noi crediamo in un cittadino forte di fronte a istituzioni capaci di essere aperte nei suoi confronti. Siamo favorevoli certamente ad una riforma delle istituzioni, ma a patto che sia capace di aprire le porte ad una immagine diversa, sì che il cittadino riesca a penetrare dentro le istituzioni.

CARLO TASSI. Solo l'immagine!

GIANNI LANZINGER. Alla base del nostro giudizio vi è anche l'immagine di un giudice che difendiamo, di cui siamo in qualche modo, con altri, custodi: un giudice che sia il giudice dei diritti, e non il giudice delle politiche! Siamo contrari a delegare alla magistratura la soluzione di controversie politiche, molte volte lottizzate; siamo per un giudice che sia al riparo dal conflitto sociale, che sia garante del conflitto, ma non coinvolto in esso.

Ecco, questa legge sarà approvata; abbiamo avuto oramai la certezza che essa corrisponde ad un orientamento ampio di coloro che siedono in questa Camera. Vogliamo però osservare che la legge, pur in sé accettabile, non risolve la questione dei rapporti fra il cittadino e la giustizia. Vogliamo altresì osservare che la legge deve essere affidata ad un costume, e che il referendum sicuramente ha indicato quale costume la gente si attende dai magistrati.

Noi siamo convinti che questo costume consentirà di far camminare la legge, che

si rifuggerà dalle tentazioni di narcisismo giudiziario, e che si aprirà una pagina diversa nei rapporti di giustizia.

Ma a questo punto mi pare che si impongano delle osservazioni conclusive. Per gli altri, che cosa faremo? «Gli altri» vuol dire, per esempio, gli insegnanti, che in Francia la legge del 1973 ha equiparato ai magistrati. Non è forse il caso di pensare anche a questi altri per introdurre cautele simili a quelle oggi in discussione?

Ma «gli altri» vuol dire certamente anche quegli altri magistrati, cittadini chiamati a compiti di amministrazione.

È stato compiuto un piccolo passo e con grande fatica: pensiamo al referendum e al suo significato per l'intero paese; ma è un passo parziale e insufficiente. Ci aspettiamo che il Governo, o meglio questo ministro — il quale ha dimostrato non soltanto la sensibilità che deve essere riconosciuta ad una personalità di cultura quale è, appunto, Vassalli, ma anche fermezza politica nel sostenere tesi garantiste — adempia alle promesse che ha fatto, accettando anche il nostro ordine del giorno. La promessa è che, essendo questa soltanto una parte limitata dell'«arcipelago giustizia», il resto verrà, in tempi ragionevoli. Noi saremo pronti a collaborare. (*Applausi dei deputati del gruppo verde, all'estrema sinistra e dei gruppi della sinistra indipendente, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, una legge difficile sta per essere votata. È stata messa a punto in tempi rapidi, ma non in fretta, in un clima non soltanto di rispetto reciproco, ma anche di attenzione reciproca, che ha consentito di giungere ad un risultato finale che, se non può essere giudicato del tutto soddisfacente (ma sul punto dei contenuti tornerò più avanti), è sicuramente significativo.

Dico questo per prima cosa, forse con una punta polemica, anzi con una dichiarata intenzione polemica: se una legge tanto difficile ha potuto essere approvata in un tempo così breve, partendo da una distanza iniziale così grande tra le diverse posizioni, dunque non è vero che questo sia un Parlamento condannato all'impotenza o alle lentezze, una macchina ormai non più utilizzabile se non attraverso trasformazioni radicali. Le riforme sono necessarie, per certi versi indispensabili; ma da ciò sarebbe non soltanto sbagliato, ma scorretto, trarre oggi la conclusione che questa non possa essere la sede di grandi ed importanti decisioni.

MARCO PANNELLA. Quando si tratta di votare contro i referendum è efficiente!

STEFANO RODOTÀ. Per quanto riguarda i contenuti della legge, diverse sono le valutazioni che possono essere date, e che dipendono non tanto da preconcezioni legati alle posizioni sostenute nel corso della campagna referendaria, quanto piuttosto da una riflessione attenta sul merito di una materia tanto difficile. Le differenze di valutazione sono, in una certa misura, presenti anche nel nostro gruppo, tra i deputati della sinistra indipendente, alcuni dei quali voteranno a favore del provvedimento, là dove altri preferiranno invece l'astensione.

Certo, tutti noi eravamo partiti preoccupati per quello che avrebbe potuto essere l'esito di questa vicenda: una legislazione che fosse punitiva dei magistrati senza essere per questo di garanzia per il cittadino. Non si trattava di una forzatura polemica. Non è questo il momento né il luogo per riprendere vecchie polemiche, ma le parole sono state pronunciate, scritte, stampate, diffuse (non le voglio richiamare inutilmente!) Il clima non era stato creato artificialmente; la questione era di per sé, al di là delle volontà, tale da giustificare in tutti le preoccupazioni.

Devo dire che il risultato — che ad alcuni può apparire più soddisfacente e ad altri meno — ha fatto superare sicuramente le preoccupazioni più gravi. Per-

mangono tuttavia delle distorsioni, che io segnalo qui non per puntigliosa volontà di dare giudizi su questo o quell'aspetto della legge, ma perché rappresentano questioni che rimangono aperte di fronte alle Camere, certamente anche per dichiarazioni rese da membri del Parlamento e del Governo. Tali questioni si apriranno sicuramente subito davanti al paese, e pertanto le segnaliamo non con spirito polemico, ma per richiamare l'attenzione su punti importanti.

A nostro giudizio (e qui veramente la nostra valutazione è unanime) la posizione dei cittadini vittime del cattivo funzionamento della macchina giudiziaria è tutelata solo in parte. Parlo di cattivo funzionamento della macchina giudiziaria perché abbiamo sempre polemizzato con una impostazione che riducesse alla soggettività di questo o quel giudice il problema, tanto grande, delle disfunzioni della giustizia.

È lungo, il procedimento per il risarcimento dei danni, è faticoso! Non soltanto di un danno obiettivamente ingiusto, infatti, bisogna fornire la prova, ma anche di una componente soggettiva: la colpa grave del magistrato che ha tenuto il comportamento o emesso il provvedimento. Dunque è stata aggravata, ai nostri occhi, quella che doveva essere la posizione del cittadino. Noi abbiamo insistito sulla necessità, se davvero si aveva tanto a cuore il diritto del cittadino alla giustizia, di separare radicalmente il momento della riparazione da quello del risarcimento, della responsabilità civile imputabile al giudice.

Questo non è stato possibile; e lo dico, anche qui, come constatazione. È sopravvissuto uno spirito di ritorsione nei confronti del magistrato, non nel senso tecnico di questa legge, ma come atteggiamento psicologico, che poi si è tradotto in una interpretazione che io continuo a sottolineare essere arcaica, fortemente riduttiva del senso stesso dello strumento della responsabilità civile, visto in primo luogo come strumento sanzionatorio di un comportamento, più che come strumento riparatorio di un danno.

È qui la distorsione che permane, è qui la preoccupazione, ripeto, comune a tutto il nostro gruppo: le ragioni del cittadino sono state sacrificate, ma — attenzione! — non perché si è scelto un atteggiamento iperprotettivo dei magistrati, come qualcuno ha detto, ma esattamente per la ragione opposta, per la sopravvivenza (alla quale poi nella dinamica parlamentare è stato pagato un prezzo, e non me ne scandalizzo) di una attitudine punitiva nei confronti del giudice.

Tale attitudine è a mio giudizio punitiva in un senso non corretto, non perché si dovesse tenere immune il giudice dalle conseguenze dannose che il suo comportamento poteva determinare, ma perché dovevano essere seguite altre vie per raggiungere questo risultato, senza per ciò inquinare l'altro aspetto della questione.

Siamo certo soddisfatti della separazione tra i giudizi, che però non è tale da implicare una assoluta indifferenza dell'uno rispetto all'altro.

Seconda questione: distorsioni comunque permangono — e anche qui è comune la nostra preoccupazione — anche in relazione alla posizione del giudice. Abbiamo avuto modo di discutere nella stessa giornata di oggi del problema dei collegi, quindi non vi tornerò. Personalmente, ho sottolineato (e lo ricordo qui) il timore o la preoccupazione determinati dal fatto che il legislatore non ha disciplinato fino in fondo le questioni che pure aveva dinnanzi a sé.

In questo modo si è dunque percorsa ancora una volta la via, che tutti giudichiamo non corretta, di delegare al giudice decisioni e scelte che avrebbe dovuto assumere il legislatore.

Riteniamo tuttavia che sia un fatto di grande rilievo aver potuto raggiungere questo risultato, malgrado così grandi difficoltà, pur se non tutte risolte come avrebbe richiesto l'importanza della questione; ed averlo fatto in tempi brevi ed in un clima che molti non avrebbero qualche tempo fa saputo prevedere. Ed è di grande importanza anche il fatto che tutti concordemente abbiano sottolineato in quest'aula la gravità della situazione

dell'amministrazione della giustizia, che ai nostri occhi, e non solo ai nostri, diventa in questo momento ancora più rilevante. Sappiamo infatti come inevitabilmente strumenti come quello che abbiamo disciplinato con l'attuale legge siano destinati, anche per le giuste cautele che indurranno nell'attività giudiziaria, a rendere in taluni settori ancora più lenta la già lentissima giustizia italiana. E quindi la preoccupazione di chi diceva essere non questo, ma quello delle strutture e delle leggi il punto vero da risolvere è confermata dalla nostra constatazione.

Non dovremo attendere molto per avere conferma delle dichiarazioni di buona volontà fatte in quest'aula: tra meno di un mese discuteremo la legge finanziaria. Dico da molto tempo che quella della giustizia italiana è una catastrofe sociale da fronteggiare oltre che con le dichiarazioni, anche con stanziamenti pari a quelli che si prevedono in occasione delle catastrofi naturali. Avremo quindi questa controprova, così come ne avremo subito dopo un'altra: la volontà di inserire all'ordine del giorno i tanti provvedimenti — quelli sì centrali — per la risoluzione della questione giustizia.

Ritengo che il passo compiuto in questi giorni possa indurre ad un velato ottimismo; ma per sapere quale sia realmente la strada imboccata non dovremo attendere molto (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano si accinge a votare a favore della nuova disciplina in tema di responsabilità civile dei magistrati.

Il testo che l'Assemblea è chiamata ad approvare corrisponde, eccetto poche modifiche, a quello elaborato dalla Commissione, che è stato a sua volta il frutto di un approfondito confronto, che ha te-

nuto conto del dibattito in corso ormai da tempo, dei contributi offerti dai diversi gruppi, nessuno escluso, e (lasciatemelo dire, di fronte ai tanti riconoscimenti) del lavoro paziente e sagace del relatore, il collega Del Pennino, al quale va un ringraziamento non formale da parte nostra, e credo di tutta l'Assemblea, per il lavoro compiuto, talora in condizioni di obiettiva difficoltà.

Si tratta naturalmente di un testo nel quale molti potranno ritrovare parte delle proprie proposte, e forse nessuno identificarsi al cento per cento. Del resto, onorevoli colleghi, il civilissimo confronto svoltosi in aula in questi giorni ha evidenziato alcune posizioni che meritano una adeguata puntualizzazione da parte nostra.

Abbiamo avuto il piacere di ascoltare i pentiti del «sì» al referendum su tale materia, i coerenti ed i nostalgici del «sì» e, consentitemi di dire, anche i coerenti del «no». Tuttavia, ciò che merita di essere sottolineato è che si tratta di un testo nel suo complesso molto equilibrato, il quale risponde a due esigenze di fondo, due esigenze dalle quali non si doveva e non si poteva prescindere.

Prima di tutto, si trattava e si tratta di predisporre un complesso normativo che, innovando rispetto al sistema precedente, garantisse l'adeguato contemperamento di due valori entrambi parimenti riconosciuti dalla Costituzione: la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato per atti compiuti in violazione dei diritti, sancita dall'articolo 28 della Costituzione ed applicabile anche ai magistrati, secondo l'interpretazione univoca della Corte costituzionale, e la più rigorosa e limpida tutela dell'indipendenza e della autonomia della giurisdizione, cui è dedicato un intero titolo (il titolo IV) della Costituzione, anch'esso non a caso richiamato dalla Corte, nel momento in cui essa indicava con chiarezza la strada di una disciplina specifica della responsabilità del magistrato.

Ebbene, a nostro giudizio, il testo che stiamo per approvare risponde a tale prima, fondamentale per noi, esigenza. In

secondo luogo, si trattava e si tratta di varare non solo una disciplina con le caratteristiche che ho appena indicato, ma di farlo in tempi tali da evitare quel pericoloso vuoto legislativo, contro il quale non a caso durante la campagna referendaria avevamo sentito il dovere di mettere in guardia le altre forze politiche ed i cittadini tutti; un vuoto legislativo — lo si è oggi compreso, mi pare, anche da parte di molti di coloro che hanno condotto la campagna favorevole all'abrogazione della precedente normativa — che avrebbe avuto conseguenze obiettivamente molto gravi sulla già malconcia funzionalità dell'organizzazione giudiziaria.

Ecco perché, pur avendo presentato fra i primissimi, e ben in anticipo rispetto alla prova referendaria, una precisa, articolata e, consentitemi di dire, anche ben congegnata proposta di legge in materia, abbiamo assunto costantemente atteggiamenti rivolti principalmente a conseguire il risultato di un *iter* che fosse il più rapido possibile, ferma restando la nostra intransigenza sulla tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. È questa la seconda ragione che ci induce a guardare con soddisfazione a questo primo traguardo.

Tutto ciò non toglie, beninteso, onorevoli colleghi, che si resti da parte nostra ben fermi in alcune convinzioni di fondo, in materia di politica della giustizia. Eravamo e restiamo persuasi che ben altri problemi sarebbe stato utile affrontare, prima di quello della responsabilità civile, divenuto forzatamente prioritario a seguito dell'iniziativa referendaria e del suo esito.

Vorrei citare, ad esempio, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, il potenziamento della giustizia onoraria (il cosiddetto giudice di pace), il reclutamento di giudici laici per la Cassazione (come vuole la Costituzione, in parte inattuata), la drastica limitazione, o comunque la limitazione degli incarichi extragiudiziari, la revisione delle norme in materia di permanenza nelle sedi, la reintroduzione di una ragionevole forma di selezione dopo i

due anni di uditorato (non basta vincere un concorso, a nostro parere, per essere un bravo magistrato), la riforma delle modalità di accesso alla carriera, una rivisitata responsabilità disciplinare, la riforma del processo civile (attraverso il varo tempestivo di un primo stralcio, sul quale, con un minimo di buona volontà, dovrebbe essere ben possibile raggiungere un adeguato livello di consenso). Cito, inoltre, la riforma del processo amministrativo, che era giunta alla Camera, nella scorsa legislatura, ad un passo dalla approvazione.

È questo per noi il catalogo delle molte cose da fare, alle quali si deve aggiungere, in ogni caso, l'approntamento delle strutture materiali che rendano in concreto attuabile l'avviata riforma del processo penale.

Su questo terreno si misurerà davvero la volontà e la capacità delle forze politiche di affrontare il problema giustizia nel nostro paese. Su questo terreno attendiamo i colleghi degli altri gruppi e, per la sua parte fondamentale, il Governo.

Quasi tutti questi interventi comportano spese. Ma vi sono anche revisioni normative che non costano nulla o consentono addirittura risparmi (si pensi per esempio, alla revisione delle circoscrizioni, da più parti auspicata).

Per parte nostra abbiamo presentato un progetto di legge sulla responsabilità disciplinare, e stiamo per presentarne un secondo relativo alla carriera, e un terzo, che riguarda le assegnazioni di sede e gli incarichi extragiudiziari.

Sottolineiamo inoltre con soddisfazione la decisione assunta — finalmente, noi diciamo! — dalla Associazione nazionale magistrati sulla non iscrizione dei magistrati ai partiti, posizione che corrisponde esattamente ad un'altra iniziativa assunta dal nostro gruppo nella scorsa legislatura. In quella occasione, però, purtroppo, proprio sul punto dell'iscrizione dei magistrati ai partiti, non potemmo impedire che un emendamento presentato all'improvviso da parte di altri gruppi di maggiore consistenza del nostro, venisse approvato dalla Camera.

Oggi, siamo impegnati ad elaborare un nuovo testo, che affronti anche la questione, altrettanto delicata, delle candidature elettorali dei magistrati. Vi sono in quest'aula, signor Presidente, magistrati cui va tutta la nostra stima. Ma, come correttamente ha detto, proprio di recente, uno fra i più coraggiosi di loro, si tratta di scelte che è bene siano definitive, perché il disinvoltato passaggio dalle aule dei tribunali a quelle parlamentari, sede suprema della politicità, e viceversa, non è cosa opportuna per il buon funzionamento della giustizia.

MARCO PANNELLA. Sono sede della democrazia, non della politicità!

STELIO DE CAROLIS. Onorevoli colleghi, nel testo che ci accingiamo a votare...

MARCO PANNELLA. È il vero partito monarchico! Culturalmente parlando, sono i monarchici! I savoirdi!

PRESIDENTE. Onorevole De Carolis, il tempo a sua disposizione sta per scadere.

STELIO DE CAROLIS. Termino subito, signor Presidente.

Nel testo che ci accingiamo a votare, noi repubblicani troviamo elementi fondamentali, che ci inducono a giudicarlo rispettoso dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati.

Non si instaura, tranne nel caso di responsabilità per reato (ma è sempre stato così), alcun rapporto diretto tra la parte che si presume lesa e il magistrato. Vi è un filtro di ammissibilità, affidato al tribunale competente a conoscere dell'azione del cittadino contro lo Stato, in modo da bloccare subito possibili iniziative manifestamente infondate. Vi è anche un'individuazione adeguata delle ristrette fattispecie che identificano la colpa grave. Vi sono norme a tutela dei giudici non togati, la cui responsabilità è ristretta alla fattispecie del fatto doloso. Vi è un tetto sanzionatorio preciso, per

quanto riguarda la responsabilità patrimoniale del magistrato, in caso di colpa.

Per questi motivi e per quelli più generali che ho cercato di illustrare in precedenza, pur con i limiti che all'intera questione della responsabilità civile è doveroso attribuire, nello spirito, infine, di chi chiede a se stesso e al Parlamento di cominciare da domani a misurarsi su altre e più decisive questioni alle quali è davvero legata la funzionalità della giustizia nel nostro paese, confermiamo il preannunciato voto favorevole del gruppo parlamentare repubblicano (*Applausi*).

CARLO TASSI. Sai come siamo contenti!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, colleghi deputati, signor ministro, se arriviamo a votare una legge sulla responsabilità civile dei magistrati, credo dobbiamo dire grazie a quei giovani che hanno raccolto le firme per il referendum; dobbiamo dire grazie a quanti si sono battuti per portare avanti l'iniziativa referendaria; dobbiamo dire grazie ai cittadini che con il loro voto, che ha determinato la schiacciante vittoria dei «sì», hanno consentito che si affrontasse in Parlamento questo provvedimento. Senza tali contributi, le forze che invano hanno cercato di bloccare i referendum, invano hanno cercato di distorcerne il significato ed invano hanno cercato il consenso della gente, sarebbero state certamente in grado di impedire che una riforma come questa fosse anche soltanto affrontata dal Parlamento.

Questa legge non ci soddisfa — non può infatti considerarsi un provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati —, perché non rispetta le indicazioni del voto popolare, malgrado lo sforzo di quei radicali, di quei socialisti e di quei liberali che hanno raccolto le firme per il referendum, malgrado la

grande vittoria nel voto dell'8 e del 9 novembre di quest'anno.

I radicali non potevano mancare all'appuntamento, anche qui in Parlamento, per completare (perché questo è stato l'intento con cui ci siamo mossi) un'opera rispetto alla quale il voto popolare aveva dato una indicazione chiara e precisa (altro che vuoto legislativo!): quella secondo cui la responsabilità civile dei magistrati deve riguardare i magistrati. Si è fatta, invece, una legge sulla responsabilità dello Stato, che prevede una corsa ad ostacoli per rendere impraticabile l'azione da parte del cittadino danneggiato; una legge in cui la stessa ipotesi della responsabilità indiretta, attraverso una azione di rivalsa nei confronti del magistrato colpevole, è stata sbeffeggiata con quel cosiddetto tetto e le altre disposizioni, per le quali non si può neppure parlare, in senso proprio, di responsabilità indiretta.

I nostri sforzi di dare compiutezza al provvedimento e cercare di renderlo coerente, almeno nella misura minima possibile, ad indicazioni in qualche modo corrispondenti al voto popolare, hanno però prodotto qualche risultato. Pur di fronte ad indirizzi così diversi e ad un'opera manifestamente posta in essere per sconvolgere il risultato del voto popolare, abbiamo sempre perseguito il nostro obiettivo, senza mai neanche pensare che da parte nostra si potesse seguire la politica del «tanto peggio, tanto meglio».

Risultati consistenti sono stati dunque registrati anche sul piano legislativo. Soprattutto, però, gli umori della Camera, manifestati nel consistente consenso che si è registrato nelle votazioni su importantissimi emendamenti presentati dai radicali (che pure sono risultati respinti), hanno dimostrato come non sia solo nostra, ma (come è giusto) di tutto il Parlamento, la volontà di non subire decisioni prese altrove.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO.

MAURO MELLINI. La nostra non è stata

una battaglia per spezzare maggioranze. Non abbiamo voluto intralciare l'opera di alcuno. Domani, tutti i partiti saranno più forti, quelli che vorranno realizzare veramente (nell'altro ramo del Parlamento, nella prosecuzione dell'iter del provvedimento) il mandato che nasce dal voto popolare, anzi (parlare di mandato è, infatti, improprio) la decisione diretta del popolo, che non deve essere tradita dal Parlamento.

Questi partiti saranno più forti in un'opera legislativa adeguata al fine che si vuole perseguire, in una azione indipendente dalle pressioni delle *lobbies*, che pure hanno certamente avuto il loro peso: e non mi riferisco tanto al voto dei colleghi deputati, ai quali dobbiamo invece dire grazie, per esserci trovati insieme in una espressione di libertà.

Non abbiamo fatto altro che cercare di proporre quello che per noi è il modello di un Parlamento che discute, che lavora, come abbiamo lavorato duramente in questi giorni, affinché nelle Commissioni e in Assemblea, attraverso l'elaborazione dei testi, il voto, la passione e il contrasto, emergesse una volontà che fosse veramente comune a tutti noi; di fronte alla quale si potesse dire che le imposizioni esterne al Parlamento cedono, così come hanno ceduto di fronte alla dialettica parlamentare, alla capacità di ascoltare, di tener conto delle ragioni, di elaborare una volontà che sia veramente una volontà degna del Parlamento. Altro che crisi del Parlamento (*Applausi*).

Questi sono fatti che certamente hanno rappresentato un momento positivo, così come sono stati positivi i segni che sono stati dati dalle forze politiche nel corso dell'esame di questa legge, che rappresenta, tuttavia, un momento delicato e negativo (almeno per come essa oggi si presenta). Per la prima volta il Parlamento legifera (nelle more tra un voto popolare, che ha abrogato alcune norme, e il momento in cui tale abrogazione entrerà in vigore), approvando una legge che non consentirà di dire realizzato quell'indirizzo che la stessa Corte costitu-

zionale, qualche volta anche contro di noi, ha detto doversi tener presente.

Stia tranquillo l'onorevole De Carolis, non siamo i pentiti del «sì», rivendichiamo il valore positivo del «sì» e lo rivendicheremo sempre! Esso rappresenta una grande vittoria politica della società e della democrazia italiana. Ma non potremmo fare i pentiti, collega De Carolis, perché non avremmo da fare chiamate in correità, in quanto a dichiararsi vincitori del «sì» sono in troppi. Francamente, se chiamassimo in correità i repubblicani, che sono stati sostenitori del «no», non ci crederebbero nemmeno certi giudici che hanno prodotto il fenomeno dei pentiti (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

Colleghi, siamo in quest'aula per esprimere un voto negativo alla legge — che pure ci appartiene — in una votazione alla quale giungiamo a seguito di una grande battaglia che abbiamo condotto insieme ad altre forze politiche.

Il nostro voto negativo è il voto del «sì», collega De Carolis; è il voto perché sia mantenuto chiaro e netto quello che ne è il significato e l'impegno politico da portare avanti nella battaglia che dovrà esserci anche nell'altro ramo del Parlamento. Il nostro ringraziamento va ai colleghi deputati con i quali ci siamo incontrati, ma anche a quei colleghi, che hanno dato con significative votazioni il loro consenso ai nostri emendamenti per la prosecuzione di un'opera che non sia in contrasto con il voto popolare e per la realizzazione di una legge che nella sua edizione definitiva rappresenti veramente quella che è stata la volontà espressa con il voto dell'8-9 novembre (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, questo ramo del Parlamento ha affrontato per primo, dopo il voto referendario

del novembre scorso, il tema della responsabilità civile dei magistrati. Lo ha affrontato, avendo ben chiaro il quadro, prima culturale e poi politico, che aveva condotto la nazione ad una scelta così importante e così decisiva.

Il «male oscuro» che ha interessato l'amministrazione della giustizia italiana nel suo complesso, e che ha determinato nel popolo italiano una crisi di fiducia, una perdita di consenso verso la prestigiosa funzione del giudicare, è un male degli ultimi lustri della vita di questa Repubblica; perché va detto, per rispetto della storia (oltre che per rispetto, pur doveroso, degli uomini), che, fino agli inizi degli anni '70, a nessuno in Italia era venuto in mente di porre in discussione il rapporto che lega il magistrato allo Stato prima e alla nazione poi.

Ciò vuol dire, almeno a giudizio della mia parte politica, che fino a quella fase della storia della Repubblica, nella magistratura non si era insinuato quello che ho definito un attimo fa il «male oscuro», la sfiducia nel rapporto fra cittadini e giudici, che invece ha fatto poi irruzione, senza ostacoli, dando origine a manifestazioni clamorose.

Vi è stato, a nostro avviso, l'irrompere, proprio nella magistratura (un irrompere pericoloso, perché deviante e mistificatorio) delle passioni e delle pressioni politiche. Vi è stato il fenomeno deterioro del protagonismo di magistrati che perdevano di vista la funzione costituzionale, prima ancora che istituzionale, del loro ruolo e che vedevano nella funzione da essi esercitata il predellino per fortunate avventure nel mondo della politica.

I magistrati (come è avvenuto in troppe occasioni) si sono presentati quali strumenti irresponsabili di un potere che non aveva limiti nei confronti di nessuno. È questo — non dimentichiamolo mai — il terreno di cultura sul quale è cominciata la polemica, sul quale è cominciato il discorso sulla responsabilità dei magistrati.

Poi, fatalmente, mentre episodi deplorabili si verificavano un po' in tutte le parti del paese, mentre la polemica su

questi temi cresceva in maniera inarrestabile, si è avuta l'iniziativa referendaria. Ci apprestiamo ora al voto in questo ramo del Parlamento italiano, un voto che, dirò subito, da parte del Movimento sociale italiano, sarà negativo. Pur non disconoscendo — lungi da noi — l'impegno dei componenti della Commissione (in particolare l'impegno costante e veramente illuminato del ministro Vassalli che ha seguito, passo per passo, il difficile lavoro della Commissione giustizia), noi crediamo che si sia giunti — nonostante, ripeto, quell'impegno — ad un compromesso, a nostro avviso, inaccettabile.

È un compromesso inaccettabile, perché troppi aspetti di questa legge, che vedremo rapidamente nel corso della mia dichiarazione di voto, non ci convincono; anche perché avevamo affrontato il tema della responsabilità dei giudici nella serena consapevolezza che con esso, certamente, non avremmo risolto alla radice, esaustivamente (come oggi si dice) i problemi della crisi della giustizia. Lo consideravamo e lo consideriamo il primo gradino, però, per restituire a quel rapporto fra giudice e cittadini una credibilità, senza la quale la giustizia non vive. Invece, questo gradino, a nostro modesto avviso, non è stato salito. Non si è avuto il coraggio di fare quello che la volontà popolare, con chiarezza di accenti, aveva indubbiamente indicato. Pertanto, non si può forse parlare, a proposito di questa legge, di un «tradimento» della volontà popolare. Il tradimento, colleghi, in alcuni drammatici momenti della storia, può avere anche connotati di dignità. No! Qui è assai peggio del tradimento! Qui c'è la fuga; la fuga dalla responsabilità di un Parlamento che approva una legge vuota, gattopardesca, nella quale dice e non dice. Una volta approvata, il cittadino si sentirà più povero e più sprovveduto di prima perché quell'ansia di ristabilire un rapporto di fiducia con il magistrato non sarà stata soddisfatta. Ecco lo sfondo psicologico e morale nel quale la legge trova origine ed in questo momento prende vita nell'ordinamento repubblicano.

Noi in Commissione, come gruppo di

un partito di opposizione e di alternativa, ci siamo impegnati dal primo all'ultimo articolo. Colgo l'occasione per ringraziare sinceramente il collega Tassi che ha svolto insieme a me — più modestamente io di lui — un lavoro serio, impegnativo e costruttivo per questa legge. Al termine di tale impegno, il bilancio che sentiamo di trarre è sostanzialmente negativo. Non si è voluto, perché non si è avuto il coraggio di farlo, ampliare le troppo ristrette e tipizzate ipotesi di colpa grave. Si pensi solo alla esclusione della mancante o insufficiente motivazione, che non può essere recuperata dall'ipotesi dell'inescusabile negligenza. Sappiamo infatti che una insufficiente motivazione potrà non essere considerata, anzi certamente non lo sarà, una grave ed inescusabile negligenza. Pertanto avremo mandati di cattura emessi sì con riferimento agli atti del processo, ma il riferimento sarà solo lessicale e nessuno si preoccuperà di spiegare perché un cittadino dallo stato di libertà dovrà essere trascinato in uno stato di detenzione.

Sono stati inseriti termini per il diniego di giustizia eccessivamente lunghi, assai più lunghi di quelli previsti dalle norme abrogate con il referendum. Anche in questo caso i nostri emendamenti non hanno trovato accesso nelle coscienze dei nostri oppositori in Commissione. Non è stato risolto il problema degli organi collegiali, abbandonandolo alla interpretazione giurisprudenziale. Davvero c'è da augurarsi che il Senato rimetta le mani nella materia, perché non è possibile che gli organi collegiali costituiscano domani la franchigia nella franchigia già larga per i magistrati. Tutti i giudici, infatti, vorranno essere inseriti in organi collegiali, là essendo al riparo da ogni rischio di attribuzione di responsabilità.

Cosa più grave fra tutte, si è voluta consentire quella magistratura domestica in sede di giudizio di rivalsa che l'opinione pubblica — lo avvertiamo — ha già respinto perché in contrasto con elementari principi di equità e di prudenza. Non si è voluto concedere alla Corte dei conti, che è giudice istituzionalmente preposto a

funzioni di controllo e di recupero per quel che riguarda gli interessi patrimoniali dello Stato, una funzione che, direi costituzionalmente, ad essa spettava.

Si tratta, dunque, di una legge insufficiente, dal punto di vista tecnico, nel merito; insufficiente nella impostazione generale, nonché — e questo è il dato più grave — mistificatoria rispetto alla volontà espressa dal popolo nel recente referendum. Per queste ragioni, che si legano ad un impegno da noi assunto come partito, come schieramento dell'opposizione nazionale, durante la battaglia referendaria, non ci sentiamo di mischiare i nostri voti con questo «sì conciliare» che verrà espresso questa sera dalla maggioranza, ancora una volta supportata dal partito comunista. Siamo orgogliosi e fieri di assumere in questa occasione una posizione contraria, certi di interpretare ancora una volta la genuina volontà del popolo italiano (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchiano. Ne ha facoltà.

FERDINANDO FACCHIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, prendo la parola, dopo essere intervenuto l'altro ieri in sede di discussione sulle linee generali, non per ripetere, naturalmente, quanto ho già affermato, ma per esprimere un augurio, per fare una constatazione e per sciogliere una riserva.

L'augurio è che la Camera, che in tre giorni di serrato dibattito ha toccato un tema di sì grande momento politico e culturale, in risposta al quesito referendario, riempiendo un vuoto creato nell'ordinamento, possa, al di là delle naturali e legittime divisioni, affrontare non un tema della giustizia, ma il tema principale della riforma dell'ordinamento giudiziario italiano. Mi auguro che il Parlamento possa andare oltre, magari con un'apposita sessione sui problemi della giustizia, per affrontare la vera crisi del «pianeta giustizia».

La constatazione è che, se qualche detrattore del lavoro dei parlamentari poteva insinuare (non dico che potesse aver ragione) che il Parlamento era disattento rispetto a questi problemi, ebbene, da questo dibattito serrato egli deve oggi trarre la conclusione che il Parlamento è vigile e sensibile a questa grande e importante tematica, e dà risposte congrue, pur al di là degli schieramenti e delle legittime opinioni diverse.

Questa legge è il prodotto dell'impegno civile e della tensione morale di tutti i gruppi presenti in quest'aula, prima nel confronto in Commissione e nel Comitato ristretto, poi in quest'aula, confronto che, ne sono certo, continuerà ancora.

Ho apprezzato il collega Mellini, che certamente ha fornito un notevolissimo contributo a questo dibattito, quando ha affermato che avrebbe votato contro l'approvazione di questa legge che «pur ci appartiene». È vero; questa legge appartiene all'intera Camera dei deputati!

La riserva che sciolgo, signor Presidente, onorevoli colleghi, riguarda tre punti, sui quali mi sono già intrattenuto esprimendo molte perplessità. Per noi quel famoso giudizio di ammissibilità, che qualcuno impropriamente chiama filtro (ne parlai io per primo nel Comitato ristretto), non voleva né doveva essere un filtro, come può definirsi invece quello del Consiglio superiore della magistratura. Era soltanto una fase preliminare, in camera di consiglio e in sede di deliberazione (secondo la procedura che chi si intende di queste cose sa bene essere disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile), sulla quale certamente non si sarebbe formato il giudicato essendo volta solo ad accertare le cosiddette «condizioni esterne» dell'azione. Voleva essere un deterrente contro le domande temerariamente promosse, non altro!

Per la verità, l'articolo del testo unificato che riproduce questo concetto non è, nella forma, molto chiaro, ma io mi auguro che tutti gli interventi che si sono succeduti qui in aula su questo punto specifico, (e che sono stati concordi nell'af-

fermare che quello che si è previsto non vuole essere un giudizio di merito), possano poi portare ad una interpretazione che confermi la sola «delibazione» in via preliminare dell'azione risarcitoria.

Il secondo punto che voglio sottolineare è che il testo approvato, quale risulta dopo l'accoglimento dell'emendamento presentato dal Governo, ci lascia soddisfatti, mentre il testo predisposto dalla Commissione era lacunoso e andava in senso contrario alle aspettative che si erano create nella parte che riguardava la responsabilità dei cosiddetti estranei, che io chiamerei «non togati». Quando si è capito che non si poteva sottrarre dalla responsabilità discendente dalla disciplina comune il vicepretore, già un notevole passo avanti si è compiuto, anche se, essendo unica la funzione giurisdizionale, dobbiamo dichiararci ancora parzialmente soddisfatti per come sono stati trattati gli altri esperti delle magistrature speciali (mi riferisco, tra gli altri, agli esperti dei tribunali dei minorenni e delle sezioni agrarie), che possono rispondere soltanto per dolo, mentre, proprio per il fatto di essere esperti, dovrebbero rispondere anche per colpa grave. Comunque, il compromesso che si è raggiunto su questo punto ci lascia, lo ripeto, soddisfatti.

Arriviamo ora al *punctum dolens*, cioè alla responsabilità degli organi collegiali. Su tale argomento, sul quale ho insistito moltissimo in Commissione ed anche qui nel mio intervento in sede di discussione generale, condivido molto di quanto ha dichiarato l'onorevole Rodotà. Noi dobbiamo infatti essere chiari, onesti e leali con noi stessi: se estendiamo la responsabilità civile anche all'organo collegiale e alle altre magistrature (amministrativa, contabile, eccetera), non possiamo poi non disciplinare il modo col quale andiamo ad individuare l'eventuale magistrato dissenziente del collegio. Il profilo di incostituzionalità è in questo caso palese.

Noi invece, non rispondendo alle sollecitazioni avanzate in quest'aula, (e nella sua proposta il PSDI aveva dato una indi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

cazione), abbiamo lasciato una norma, nell'articolo 1, che afferma il principio ma non lo disciplina demandando l'attuazione di esso alla magistratura. In sostanza, abbiamo scaricato sul magistrato la disciplina della responsabilità civile degli organi collegiali, affidandogli un potere che non gli spetta e che si sostanzia in una vera e propria supplenza del potere legislativo.

Non dobbiamo poi adontarci se la magistratura in questo caso costituirà una giurisprudenza che magari andrà nella direzione opposta a quella che abbiamo seguito nel predisporre questa normativa. Non si deve dimenticare poi il pericolo gravissimo che si viene a creare in tal modo, perché il magistrato può dar vita a forme di fuga dalle responsabilità, oppure a tentativi diretti a precostituirsi prove che non vanno nel senso di una sua corretta responsabilizzazione. Su questo punto, a mio avviso (non so che cosa farà il Senato), dovremmo tornare per evitare guai maggiori e per rimuovere il profilo di incostituzionalità che certamente sarà rilevato quando la legge entrerà in vigore.

In conclusione, quindi, le nostre riserve vengono a cadere per l'onorevole compromesso che si è raggiunto fra posizioni così distanti, ragione per cui il gruppo socialdemocratico giudica che la legge, che stiamo per votare, così come è stata modificata in quest'aula, possa soddisfare determinate esigenze. Ma qui è stato posto un interrogativo complessivo; si è detto: «Abbiamo risposto in modo corretto ed esaustivo al voto che il popolo italiano ha espresso nel referendum indetto su questa materia?».

Ho sentito diverse opinioni sulla congruità, dal punto di vista costituzionale, del testo che la Camera sta per approvare. Su ciò non voglio esprimermi, perché la discussione uscirebbe certo fuori dall'ambito di questa dichiarazione di voto. Preferisco non impegnarmi in una risposta che verte su un quesito così difficile, e che certamente non può essere univoca.

PRESIDENTE. Onorevole Facchiano.

l'avverto che il tempo a sua disposizione è scaduto.

FERDINANDO FACCHIANO. Concludo, signor Presidente.

Quando il popolo si è espresso per il «sì» ha voluto dire che bisogna cambiare solfa ed avviare a soluzione la grande tematica della crisi della giustizia, di cui la responsabilità civile del magistrato è solo un piccolo segmento, come ha dovuto *ex post* riconoscere chi prima ha voluto tenacemente il referendum, provocando l'interruzione traumatica della IX legislatura!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FERDINANDO FACCHIANO. Tale tematica riguarda alcuni punti, quali la revisione dell'ordinamento giudiziario, il reclutamento dei giudici, l'automatismo delle promozioni, la permanenza nella sede, la rotazione degli incarichi direttivi, la revisione delle circoscrizioni, l'aggiornamento professionale, per riferirmi solo ad una parte di essi.

Signor Presidente sono lieto, dopo queste precisazioni, di annunciare il voto favorevole del gruppo socialdemocratico (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la corsa contro il tempo per l'approvazione di questa legge sulla responsabilità civile dei giudici pare destinata ad essere vinta, tenuto conto dei margini che restano a disposizione del Senato, per cui i termini che ci eravamo proposti potranno essere effettivamente rispettati.

Credo che questo sia già un risultato che deve essere apprezzato, non in sé ma in relazione alle polemiche, ai timori e agli allarmismi che proprio su tale argomento sono stati sollevati nel corso della

campagna referendaria. Si temeva che la discordia tra i partiti su questo tema non avrebbe mai consentito al Parlamento di legiferare. Era questo uno degli argomenti che veniva invocato dagli avversari e dai denigratori dell'iniziativa referendaria. Si riteneva, in buona sostanza, che ciò che il Parlamento non era riuscito a fare nel corso di anni non si sarebbe certo potuto fare in poche settimane.

Arriviamo invece puntuali a questo appuntamento, salvaguardando esigenze fondamentali dell'iniziativa referendaria ed anche altre esigenze che ci erano state ricordate dalla Corte costituzionale nel momento in cui l'iniziativa stessa fu dichiarata ammissibile.

A chi oggi ci chiedesse — e ce lo chiedono in tanti — se abbia vinto il partito dei giudici oppure il corpo elettorale che si era manifestato attraverso un responso plebiscitario in questa materia, possiamo rispondere una cosa, con la certezza di non essere smentiti: certamente non ha vinto il partito preso (o i partiti presi), né le contrapposte tentazioni di approvare un provvedimento che fosse punitivo nei confronti della magistratura o che potesse costituire un'occasione di rivincita nei confronti dei promotori dei referendum e del suo esito.

Si è trattato di stabilire un punto di equilibrio difficile, tenuto conto dei pregiudizi, dei veti, delle tensioni che si erano accumulate su questo argomento, nonché delle polemiche che erano state sollevate addirittura sulla stessa legittimità dell'iniziativa referendaria. Essa venne dapprima giudicata azzardata o impossibile, tenuto conto della delicatezza delle questioni affrontate, e subito dopo, ad urne chiuse e a risultato acquisito, fu giudicata di difficile interpretazione, quasi che una maggioranza dell'80 per cento dei voti potesse ritenersi risicata o addirittura costituire una cospicua minoranza. Anche su questi dati taluno ha avuto modo di disquisire, ritenendo che il legislatore, nell'intervenire, dovesse tener conto anche della consistenza della risposta referendaria.

Riteniamo che il provvedimento che la

Camera sta per approvare contemperi queste diverse esigenze, che sono ben presenti nella nostra memoria, non per enfatizzare il significato delle risposte che il provvedimento dà, ma per tenere conto di tutte le difficoltà che sono state affrontate e superate. Ebbene, sono presenti nella nostra memoria gli ammonimenti di chi ci ricordava che mai questa legge avrebbe potuto dare determinate risposte, di chi ci ricordava, durante la campagna referendaria e quando abbiamo iniziato il nostro lavoro in questo ramo del Parlamento, che mai questa legge avrebbe potuto prevedere una disciplina della responsabilità civile del giudice che non passasse attraverso le forche caudine del Consiglio superiore della magistratura; che mai questa legge avrebbe potuto prevedere una sanzione pecuniaria che arrivasse direttamente al magistrato; di chi ci ricordava che mai questa legge avrebbe potuto prevedere una responsabilità civile per il giudice collegiale, essendo consapevole di fare un'affermazione inammissibile sul piano dei principi costituzionali (ma si trattava probabilmente di lanciare un messaggio o un segnale a quelle giurisdizioni che si esprimono solo attraverso i giudici collegiali).

Credo che questi problemi siano stati affrontati e siano stati risolti attraverso soluzioni che appaiono accettabili. Tenendo conto di tutto ciò, se si traccia un bilancio al termine di questa nostra fatica di quanto ogni partito ha dovuto concedere, tenuto conto delle posizioni originarie, ritengo che il conto dei partiti che hanno promosso l'iniziativa referendaria torni e possa ritenersi soddisfacente.

Nel corso dei nostri lavori vi sono state interferenze; sono stati fatti tentativi espliciti, indirizzati al Parlamento, per far in modo che venisse emanata una legge gradita, anziché una legge giusta e doverosa (tenuto conto della consultazione referendaria), che il Parlamento, il Governo ed i partiti hanno saputo respingere in modo perentorio. Vi sono state prese di posizione retrive e conservatrici di alcuni settori del mondo giudiziario, che hanno polemizzato e continuano a polemizzare

vivamente contro lo stesso impianto del provvedimento che ci accingiamo a votare. Sono state minacciate agitazioni e mobilitazioni; qualcuno ha parlato anche del pericolo di nuovi COBAS: i COBAS della giustizia. Riteniamo però che sia stato saggio e doveroso non inseguire i rigurgiti corporativi di questi spezzoni del mondo giudiziario lungo strade che apparivano avventurose e certamente inammissibili, tenuto conto del significato della risposta referendaria.

Abbiamo avuto anche la preoccupazione di valorizzare al meglio non soltanto il significato politico dell'iniziativa referendaria e del risultato del referendum, ma anche i modi attraverso i quali tale risultato era maturato e i percorsi che sono stati seguiti dai partiti. Abbiamo avuto altresì la preoccupazione di valorizzare al meglio, nel momento in cui elaboravamo la legge, il tipo di convergenze che si erano determinate tra i partiti nel corso della campagna referendaria. Questo non è un risultato di poco momento; non è un risultato che può essere isolato rispetto al significato politico dell'iniziativa referendaria. Nel corso della campagna referendaria si sono ritrovati insieme partiti che su questa materia avevano espresso posizioni diverse, se non addirittura diversissime; si sono ritrovati insieme a combattere lealmente la stessa battaglia (anche se qualcuno ha fatto solo finta di farlo), partiti che pur in materia di politica della giustizia avevano espresso, in questi anni, posizioni diversissime, antitetiche, tanto da essere definiti talvolta partiti dei giudici e altre volte partiti nemici dei giudici.

Noi abbiamo inteso valorizzare questo risultato politico anche attraverso una legge che potesse privilegiare il momento della convergenza rispetto a quello della contrapposizione. Riteniamo che questo sia un vero e proprio investimento politico, perché di questo tipo di convergenza abbiamo bisogno per portare avanti una politica delle riforme giudiziarie che abbia un alto profilo politico e che sia in qualche modo collegata ad una politica delle riforme istituzionali.

Credo che questo sia il problema politico vero che ci ha consegnato il referendum, che può e deve costituire un momento di svolta nella politica della giustizia. Ma perché ciò sia fatto o sia possibile, occorre rendersi conto che il nostro intervento è necessario non soltanto nel settore delle iniziative e delle decisioni che riguardano la giustizia come azienda, ma anche in quel settore che riguarda la giustizia come potere; tale intervento deve consentirci di recuperare una identità istituzionale della giustizia e della magistratura, andata perduta.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il nostro voto favorevole a questo provvedimento si ponga in una linea di continuità rispetto alle ragioni della nostra iniziativa e della nostra campagna referendaria.

Non abbiamo voluto fare di questa legge una risposta punitiva nei confronti della magistratura, perché riteniamo che una siffatta impostazione non rientri nel nostro modo di fare politica, non sia compatibile con le nostre tradizioni parlamentari, con la nostra cultura istituzionale, con il nostro modo di intendere i rapporti tra i poteri.

Siamo convinti di aver fatto il nostro dovere promuovendo il referendum, per dare al paese la possibilità di pronunciarsi direttamente su rilevanti questioni.

Riteniamo che sia altresì nostro dovere oggi chiudere la vicenda referendaria, non stabilizzando un partito referendario della giustizia ma, viceversa, chiudendo bene la vicenda del referendum, chiudendola cioè nelle forme, nei modi, nei tempi e secondo i contenuti per i quali ci eravamo impegnati di fronte al paese (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tortorella. Ne ha facoltà.

ALDO TORTORELLA. Il gruppo comunista voterà a favore del progetto di legge in esame, innanzitutto perché esso, così come avevamo chiesto durante la cam-

pagna referendaria, garantisce meglio sia i diritti del cittadino, che potrà ottenere il risarcimento nel caso in cui abbia subito un danno ingiusto per dolo o colpa grave di un magistrato, sia l'indipendenza di quest'ultimo, che non dovrà più affidarsi al potere esecutivo per la difesa di eventuali accuse ingiuste o di ingiuste richieste di risarcimento.

Il nostro parere è che ora si dovrà andare avanti, poiché vi è bisogno di altre e più importanti riforme, per garantire il diritto alla giustizia, innanzitutto per chi nella società si trova in una posizione più debole e meno protetta.

Noi consideriamo questa legge un risultato importante per il suo contenuto e per il modo in cui la nostra Assemblea l'ha discussa. Era stato detto che sarebbe stato impossibile che il Parlamento potesse votare in 120 giorni un provvedimento di legge su una materia tanto controversa. Dalla data in cui è stato celebrato il referendum è trascorso poco più di un mese e da quella della proclamazione dei suoi risultati sono trascorsi non più di 15 giorni. Spetta ora al Senato esprimere il proprio giudizio; ma è ragionevole pensare che i tempi possano essere largamente rispettati.

Tutti voi sapete che il nostro gruppo è favorevole a riforme anche radicali del nostro Parlamento, per migliorarne la funzionalità e l'efficacia di fronte a difficoltà e problemi che sono reali e a critiche che sono obiettive.

Ma non vi sono solo le critiche; vi è stata, infatti, e assai sovente, anche la denigrazione.

Noi auspichiamo che domani tutti quei commentatori che hanno usato i toni più pesanti e più gravi sappiano lealmente riconoscere di avere sbagliato le loro previsioni, e sappiano dire la verità, e cioè che la Camera dei deputati, in ogni sua parte, a partire naturalmente dalla Presidenza dell'Assemblea e da tutti i colleghi della Commissione giustizia, cui va il nostro riconoscimento, ha saputo fare pienamente il proprio dovere di fronte al paese (*Applausi all'estrema sinistra*).

Il merito di questo risultato non appar-

tiene ad una parte sola; al contrario, esso è stato costruito con il concorso di volontà tra loro anche molto diverse. Ma voi mi permetterete di sottolineare il peso determinante dell'indicazione data dalla maggiore forza della sinistra, perché il risultato referendario esprimesse una decisa e corretta linea riformatrice, scartando ogni eventuale intento punitivo verso la magistratura. E credo che sia dovere non solo nostro sottolineare in particolare il significato che ha avuto la raccolta di decine e decine di migliaia di firme, nel corso stesso della campagna referendaria ed in pochi giorni, per una legge di iniziativa popolare basata sugli stessi principi che stiamo ora per votare. Consentitemi di esprimere a questi cittadini il nostro più profondo ringraziamento per la proposta e per l'incitamento che da essi sono venuti (*Applausi*).

Tutto ciò non ci porta a sottovalutare il contributo e lo stimolo di chi ha voluto schierarsi nel referendum per un voto opposto al nostro, anche se debbo dire con sincerità che abbiamo faticato a comprendere l'esaltazione, fuori di ogni limite, del 20 per cento dei voti da parte di certuni che avevano irriso, in un altro referendum con una percentuale di votanti tanto più alta, ad una minoranza del 46 per cento (*Applausi*).

Comunque, le preoccupazioni di un possibile vuoto legislativo o di una legge lesiva dell'indipendenza della magistratura erano anche nostre e di molti altri, ed esprimere questi timori ha pure avuto una funzione utile. Ma il punto essenziale era e rimane un altro: non si può fare opera di riforma difendendo ciò che non può essere difeso. Tutte le parti politiche, ed anche la magistratura, consideravano insostenibili quelle vecchie norme del codice di procedura civile. Certo, non sono mancate le confusioni e anche gli strumentalismi di chi originariamente riteneva che un'abrogazione semplice avrebbe potuto essere sufficiente. Contro queste posizioni abbiamo discusso sino a quando si è creato un ampio consenso sul principio riformatore. Quando è avvenuto, quindi, il tempo del referendum,

era pienamente giusto abrogare ciò che nessuno voleva più tenere in vita, evitare i processi alle intenzioni, sforzarsi di aprire una pagina nuova per la giustizia, per superare l'emergenza, per varare le necessarie riforme istituzionali.

Noi riteniamo che il nostro Parlamento non abbia nulla da rimproverarsi per avere adottato, a suo tempo, misure d'emergenza di fronte ad una situazione che le richiedeva. Anche per quest'opera legislativa il nostro sistema democratico ha superato una delle sue prove più ardue. E noi non ci stancheremo di ricordare il ruolo che ha avuto tanta parte della magistratura nell'applicazione anche di quelle leggi. Rinnoviamo ancora in questo momento il nostro ringraziamento a quei magistrati (dei quali tanti ci onorarono della loro amicizia) che hanno pagato con la vita la loro fedeltà alla Costituzione (*Applausi all'estrema sinistra*).

Ma un blocco al processo riformatore vi è stato, e non è stato senza conseguenze. Superare ora l'emergenza non vuol dire soltanto scartare le norme non più necessarie, come se si trattasse soltanto di tornare al punto di partenza, ma avviare un reale processo di cambiamento nel funzionamento delle istituzioni e, dunque, anche nel funzionamento della giustizia.

Sappiamo bene che le norme sulla responsabilità civile (e lo abbiamo detto per tempo) sono soltanto una parte, e relativamente non la più importante, delle correzioni che devono essere apportate nell'amministrazione giudiziaria. Il riconoscimento di questa realtà di fatto è oggi largamente unitario, come hanno confermato anche le recenti dichiarazioni del segretario del partito socialista italiano. Noi proponiamo, perciò, che nella sessione istituzionale la questione del diritto alla giustizia abbia una sua collocazione, sulla base di quelle priorità che sono emerse anche dalla discussione che qui abbiamo avuto.

Tuttavia, se questa legge supererà anche il voto finale, come auspichiamo, sarà stato un inizio assai positivo, non solo perché la Camera ha dimostrato di

saper rispondere all'impegno derivato dal voto popolare, ma anche perché si è affermato in questa occasione un metodo di lavoro che dimostra di essere produttivo.

Noi ci auguriamo che non sia necessario soltanto l'obbligo referendario, che dimostra tuttavia tutta la propria efficacia, per avere questi tempi e questo stile di lavoro comune.

È vero che i tempi per le riforme istituzionali si sono fatti stretti, ma abbiamo dimostrato che è pienamente possibile evitare che prevalga la logica del rinvio e dello scontro su quella di un dibattito concludente nella materia istituzionale.

Altra cosa è il conflitto politico, la dialettica che deve essere limpida tra maggioranza ed opposizione, la impossibilità degli unanimismi di fronte ad interessi contrapposti. Per questo abbiamo parlato di superamento della logica consociativa.

Non sono superate né in Italia né in nessuna parte del mondo le nozioni di destra e di sinistra, di riforma e di conservazione. Anche nella dialettica politica, naturalmente, vi devono essere campi, come quello della politica estera e della difesa, dove sarebbe essenziale la ricerca delle più ampie convergenze nell'interesse della nazione.

Ma è comunque evidente che la vita democratica si alimenta del confronto e dello scontro politico tra l'una e l'altra maggioranza con l'una o l'altra opposizione. Semmai si manifesta ostile a questa pienezza democratica chi pensa alla perennità di una maggioranza, tanto da preferire governi che non governano, piuttosto che spingersi alla ricerca del nuovo e del possibile.

Ma per le riscritture delle regole le cose non stanno in questo modo. In questo campo lo sforzo, se non si vogliono inutili e rischiosi strappi, è necessariamente quello dell'equilibrio e della comprensione reciproca. Alle scelte certamente bisogna giungere, ma si può farlo tanto più rapidamente quanto più si eviti di preconstituire rigide maggioranze che si formano sui programmi di Governo e che

hanno un oggetto diverso da quello dei temi istituzionali.

Non penso che abbiamo predisposto una legge perfetta, ma abbiamo dimostrato certamente che si poteva non aver paura di rischiare, che si poteva fare assai meglio di quel vecchio codice, che si poteva affrontare costruttivamente un così delicato problema di rilevanza istituzionale. È un invito ad andare avanti innanzitutto per le forze di sinistra, che per la loro stessa natura vogliono adempiere ad una funzione riformatrice; ma è un incoraggiamento anche a tutte le forze democratiche del nostro Parlamento perché la nuova legislatura sia davvero quella di una nuova concretezza costituente.

È il migliore augurio che possiamo fare a noi stessi e ai cittadini che hanno voluto dare a noi tutti la loro fiducia (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martinazzoli. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano desidero ringraziare il ministro Vassalli, il presidente, i relatori, i componenti della Commissione giustizia e tutti i colleghi che anche in aula hanno dato voce e contenuti ad un confronto impegnativo, che contribuisce a garantire una risposta tempestiva sulle questioni aperte dal referendum.

Si è trattato, penso, di un lavoro assai arduo, e si è raggiunto un risultato non disprezzabile. Mi sembra che approvando questo provvedimento la Camera consegna alla verifica del Senato una proposta ragionevole, una mediazione equilibrata tra esigenze tendenzialmente conflittuali. Non è poco, se si considera che la plasticità del diritto non è illimitata e deve misurarsi qui, intorno ad una equazione davvero complessa, quale è quella che pretende di coniugare l'indipendenza

del giudice ed una sua diretta responsabilità patrimoniale per i danni eventualmente derivanti dal giudizio.

Questo è il rischio, riducibile ma non evitabile. Se la libertà, quella interiore, è il vero fondamento di ogni esauriente assunzione di responsabilità, non è irragionevole temere giudici effettivamente meno liberi e di fatto più irresponsabili. Per questo continuo a pensare che, accanto al dovere da noi lealmente assolto di non eludere il verdetto referendario, altre strade debbano essere utilmente ritrovate, con tutta la convinzione che è necessaria.

In questi giorni, si sono sprecate le esortazioni a non volere identificare nella nuova regolamentazione sulla responsabilità civile dei giudici il punto risolutivo della condizione critica che insidia la struttura giudiziaria italiana. Lo dicono anche i più accesi sostenitori del referendum, anche quelli che hanno vinto più degli altri: è vero adesso, ma era vero anche prima.

Intanto, però, nella polemica, inevitabilmente evocata dal referendum, siamo ritornati al punto di partenza, in una disputa infinita intorno ai mali della giustizia, in una disputa che ha il difetto di non uscire mai dalla sua circolarità.

La mancanza di storicità, la incapacità di collocare le domande e le risposte in una analisi coerente e di pronunziarle almeno secondo una elementare *consecutio temporum*: questo è probabilmente il difetto culturale che risiede alla radice di tante delusioni.

Se tutte le volte bisogna ricominciare daccapo, se non si vede neanche quel poco che si fa, perché occorre ogni volta rifare tutto per non combinare niente, allora è difficile nutrire speranze per una attitudine riformatrice a dir poco così inconcludente.

Secondo questa sintassi, si accendono grandi battaglie che non si concludono mai con il segno di una persuasione, ma si archiviano con gli artifici della retorica. Non intendo certamente negare lo stato di ossidazione del sistema giudiziario italiano ed i guasti che ne derivano su un

versante così sensibile e decisivo nei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Dico semplicemente che fuori da una coerenza e dentro una convenienza si rafforzano soltanto, in un conflitto più apparente che reale, le incrostazioni corporative e le chiusure castali, mentre si deprimono le intelligenze oneste e le disponibilità generose che ancora ci sono e vogliono manifestarsi.

Tanto per fare un esempio, a quanti hanno positivamente sottolineato in questi giorni la conclusione del primo giudizio di Palermo, vorrei ricordare che quel processo non sarebbe neanche incominciato al di fuori di un intenso e condiviso lavoro su tanti punti riguardanti la responsabilità istituzionale, compresa quella dello Stato-amministrazione. Ma anche in questo caso vi sono coloro che hanno aiutato e coloro invece che hanno soltanto parlato, magari a sproposito.

Queste cose del resto le sappiamo tutti e le conosce bene il ministro Vassalli, la cui autorevolezza e la cui misura possiamo ben riconoscere come riferimento di una possibile, proficua, rinnovata iniziativa. Non c'è nulla da inventare rispetto al ventaglio così ampio delle congetture e delle proposte. Sono così tante le proposte che non si tratta di aggiungerne ancora ma, semmai di sottrarne qualcuna. Ma ciò che soprattutto occorre è un consenso disinteressato, una ricognizione intelligente, una non volubile ostinazione.

Se davvero si intende indagare fino in fondo sul punto difficile della questione, sul nesso profondo che lega un itinerario riformatore alla condizione istituzionale, credo che sia tempo di mettere in luce due questioni, secondo me assai rilevanti. La prima riguarda la necessità di riformare la legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura che, così com'è, fomenta il rischio evidente di involuzione oligarchica e, quindi, degrada la capacità rappresentativa e la qualità istituzionale (*Applausi al centro e a destra e dei deputati del gruppo federalista europeo*) di un organismo così strategico, se si intende impedire che l'autonomia dei giudici degradi ad una incontrollabile sepa-

ratezza. La seconda attiene alla esigenza di garantire all'esecutivo, al ministro di grazia e giustizia, che è chiamato dall'articolo 110 della Costituzione a fornire i servizi dell'amministrazione della giustizia, gli strumenti, le prerogative e i poteri adeguati ad assumere interamente il proprio dovere.

Oggi non è così, per un'ambigua commistione tra la funzionalità giurisdizionale e quella amministrativa. Ed è questa la ragione per la quale intorno alle cose grandi e piccole che non vanno tutti si sentono autorizzati alla denuncia e nessuno si ritiene chiamato alla responsabilità.

Ma si tratta di nulla più che di appena adombrati suggerimenti. Quello che a me interessa soprattutto, lo ripeto, è il farsi, il crescere, il definirsi di una autentica e limpida volontà riformatrice, che riconosca una strada, un inizio, una gradualità, un tempo, una coerenza.

Noi vogliamo lavorare per questo, ed io sono convinto che, se anche dalla vicenda referendaria ci sarà modo di recuperare in tanti una non indolente coscienza riformatrice, vorrà dire che ci sarà riuscito di suscitare un frutto non sterile da una rischiosa occasione, forse inutilmente cercata (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signora Presidente, colleghi, signor ministro, mai, credo, come in questi ultimi sette mesi il nostro Parlamento ha mostrato di ignorare il suffragio popolare e gli obblighi che da esso derivano.

Siamo andati alle elezioni politiche anticipate sulla base della proclamazione *urbi et orbi* da parte della democrazia cristiana — che in questo trasse forse in qualche inganno i compagni comunisti — ma anche dei compagni socialisti, del superamento del pentapartito. È stato uno scontro duro, è stato liquidato il ruolo del Parlamento; dopo questo voto abbiamo

avuto — scusate se il termine non è quello giusto — il pentapartito.

Siamo nell'ambito della incoerenza o dell'arbitrio politico. Questa volta, cari colleghi, proprio grazie al clima, giustamente sottolineato anche dai miei compagni e da tutti, in cui avete e abbiamo lavorato in modo credo ammirevole in questi giorni, proprio all'interno di questo clima, e senza esasperazioni e senza eccessi, io sento di dovere sottolineare che stiamo per compiere un gesto, se anche l'altro ramo del Parlamento ci seguirà fin dove siamo giunti, che passa dall'arbitrio politico ad un sospetto di illegittimità profonda.

Io non so se il Presidente della Repubblica potrebbe promulgare questa legge con serenità. Brevemente, vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Martinazzoli, all'onorevole Tortorella, e al ministro Vassalli: se questa legge fosse stata approvata in luogo del «pacchetto Rognoni», il cui iter non giunse a termine perché patente appariva la sua non pertinenza con il quesito referendario, sicché in molti dicemmo, che, quand'anche questo pacchetto fosse stato approvato, non avremmo superato, a parere della Corte costituzionale, i motivi del referendum, perché sul punto specifico della responsabilità civile il «pacchetto Rognoni» non dettava una disciplina che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, avrebbe consentito una preclusione del referendum; se questa legge fosse stata approvata prima del referendum, dicevo, la riforma *in pejus* (e non in meglio nella sua specificità) dell'istituto della responsabilità civile, l'unico in questione (non quello del risarcimento del danno ingiustamente patito, non quello della responsabilità civile dello Stato, ma della responsabilità civile del magistrato, quale è prevista nei nostri codici, che volevamo sottrarre alla subordinazione della volontà politica dell'esecutivo ed estendere dal dolo alla colpa grave), avrebbe potuto essere ritenuta superata dalla Corte costituzionale, anche secondo la sua malaugurata giurisprudenza, come avvenne — ricordatelo — per l'inquirente e per i tribunali militari?

Ma, se questo è vero (e ho riflettuto, anche tenendo presente i grandi cambiamenti), su che cosa ci siamo scontrati? Sulle tesi di Rodotà o di La Malfa? Su verità da chierici? Sugli articoli in parte ricordati dai sostenitori del «no», da Tortorella (i quali ancora una volta contrapponevano la verità di chierici del sapere e del potere congiunti, in un significato, in una semantica delle parole opposte)?

Ci siamo confrontati per un anno — e lo sapete — sul fatto se occorresse che al giudice fosse resa la dignità di piena responsabilità civile diretta, ancorché disciplinata e prevista in modo pieno, o se invece si dovesse abolirla, quando nei codici era prevista, facendo sì che il cittadino potesse solo citare lo Stato attraverso filtri ed altro.

In coscienza, signor ministro, credo, che, tecnicamente sia sostenibile che vi è una forma di responsabilità indiretta. Ma quando i chierici del sapere e del potere hanno bisogno di dire cose che appartengono semplicemente al loro sapere e potere e che non è lecito che i laici, che il popolo nel momento in cui votano, possano solo immaginare di votare perché scompaia quel tanto di responsabilità civile diretta che c'era, allora né il popolo né la Corte costituzionale si sarebbero espressi.

Ancora adesso resta un quesito (forse non dobbiamo riflettervi?): è vero che i comitati per i referendum (riconosciuti dalla Corte costituzionale come poteri dello Stato prima dell'approvazione di questa legge, che è riforma in peggio rispetto all'atto legislativo abrogativo indirto del popolo) non possono, non hanno titolo ad agire per sollevare un conflitto di competenze, una contestazione di strapiamento?

Non lo so; su tutto bisogna certo riflettere.

Per questo, comunque, signora Presidente, nutro un sentimento opposto. Forse perché non ho il merito — e ve ne chiedo scusa — di aver lavorato non solo come i miei compagni, a cominciare da Mellini, Rutelli, ma come tutti voi, onorevole Nicotra, dando sicuramente vita ad

una delle migliori pagine di lavoro degli ultimi anni, forse di alcune legislature precedenti; forse perché non ho questo merito (non posso rivendicarlo, sono stato di fatto assente) ho probabilmente maggior distacco.

Non vedo la congruità fra quello che abbiamo chiesto al popolo di stabilire secondo Costituzione e quello che stasera, con soddisfazione quasi generale, è considerato un buon lavoro, confondendo il buon lavoro di questi giorni con i limiti assegnati d'imperio dai partiti e dal grande potere che i magistrati hanno sempre di più.

Devo dire qui ad alta voce che ogni settimana che passa, signora Presidente, comincio ad intravedere più corruzione, la più volgare, la più grave; più potere di classe nella magistratura, piuttosto che nella politica.

Vedo, scopro, sento parlare di *dossiers* (in Campania, dovunque) che fanno accapponare la pelle.

Non sono solo le vanità, Martinazzoli, non sono quelle le cose che a volte hanno e ci hanno infastidito; non sono le petulanze, le mancanze. Quante volte io, che pur sentivo i successi di queste ore, di voi, di voi tutti, del Parlamento, signor Presidente, ho avuto il sentimento che malgrado tutto si stesse votando (sì, da un terzo alla metà) a difesa del magistrato colpevole, a difesa del peggio! Perché, sono convinto, in quel momento non solo Carnevale, ma la grande maggioranza dei giudici italiani non si sarebbe sentita difesa e tutelata da questo nostro zelo (non più della tassa di 12 milioni, anche se per tre volte in un anno lo Stato sarà condannato; 12 milioni e non più, non tre azioni diverse!).

Non era forse giusto che fosse il rappresentante del partito (nella fattispecie quello repubblicano) che ha assunto alla lettera un atteggiamento crispino, un atteggiamento della sinistra, l'atteggiamento più demagogico e autoritario, ad essere relatore in questa Assemblea, in una Assemblea che avrebbe dovuto legiferare secondo il «sì»?

Apprezzo come sempre, ammirato e dolente, le virtù moralistiche ed il contri-

buto moralistico, che è alto, ad esempio del collega Martinazzoli. L'ho ascoltato, ma ci sono dei limiti di semplicità che i cammini più tortuosi o quelli più tormentati non ci consentono di superare.

Non esprimerò il mio voto, convinto come sono che in questo voto della Camera, nel momento in cui il provvedimento dovesse giungere, così com'è, alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, gravi sarebbero i sospetti della sua piena legittimità e sicuramente della sua non congruità nella dialettica democratica che abbiamo vissuto quest'anno. Di conseguenza non posso parteciparvi, ed il modo migliore che ho per esprimermi è quello di dichiarare che non posso votare, perché ritengo che in questa votazione andiamo al di là di quel che ci è richiesto e di quello che siamo autorizzati a fare.

Stiamo andando al di là dello spirito e, forse, anche della lettera della legge. In queste condizioni, signora Presidente, non voterò. E quando il Presidente della Repubblica avrà promulgato questa legge, con umiltà (ancora una volta scusatemi se sono noioso), per l'ennesima volta da quando sono stato eletto, in quel momento stesso mi dimetterò da parlamentare della Repubblica italiana (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo — Proteste — Commenti*).

CARLO TASSI. Sai che perdita!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il provvedimento sarà tra breve votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Auguri per il Natale
e l'anno nuovo.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ap-

profitto di questo momento in cui siete così numerosi, per rivolgere tutti i miei più calorosi auguri per il Natale ed il Capodanno a voi ed alle vostre famiglie (*Vivi, generali applausi*).

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Signor Presidente, se lei lo consente, vorrei prendere la parola per non perdere una simpatica e piacevole tradizione di questa Camera che dà l'onore al parlamentare più stagionato per presenza in quest'aula, a nome di tutta l'Assemblea, di presentare gli auguri (in questo caso di ricambiarli, dato che lei ci ha anticipato) al Presidente (*Vivi generali applausi*).

Se mi permette, Presidente, le dirò che si tratta di auguri affettuosi. Lei ed io siamo in quest'aula dal 1946, ed il dibattito comune, la fede nei principi fondamentali e la dialettica, a volte pur viva ed accesa, non hanno mai impedito un reciproco rispetto e, nei suoi confronti, una grande deferenza. L'essere lei assunta a Presidente di questa Assemblea e l'umanità, la serenità e l'autorevolezza riconosciute nella sua responsabilità hanno maggiormente motivato ed aumentato questi sentimenti.

L'augurio per il Natale, da qualunque sponda provenga, è annuncio di pace: vorremmo che così fosse per l'umanità e per ciascuno di noi, ma vorremmo che ci fosse anzitutto il nostro impegno a dare un apporto alla pace. I metodi sono molti, l'importante è essere disponibili a pagare personalmente qualche cosa sul piano del sacrificio e sul piano dell'amore.

L'augurio è che il nostro popolo abbia riconosciute, dalle nostre responsabilità, giustizia e libertà.

Siamo giunti al termine di un lavoro che ha riguardato quella categoria nella quale resterà ancora per qualche mese e nella quale credo per vocazione antica. È stato un lavoro estremamente delicato.

arduo, che ha trovato, come è stato sottolineato, una adesione ed una spinta particolarmente vasta che io credo sia segno, auspicio ed augurio per il futuro, perché lavorare insieme non vuol dire creare confusione quando si dà un apporto per il bene comune.

Il mio augurio sia l'augurio di tutti a lei, alla sua famiglia, a tutto ciò che le sta a cuore (*Vivi applausi*). L'augurio si estenda al Segretario generale, al Vicesegretario generale, a tutti i funzionari, e tutti i collaboratori, così pazienti in queste giornate, così disponibili nei confronti delle nostre richieste (*Vivi applausi*).

L'augurio vada alla stampa, sempre attenta, che a volte apre qualche dialettica nei nostri confronti; l'augurio vada anche a quella parte di popolazione che ogni tanto, si tratti o meno di studenti, ha la bontà di venire a vedere da vicino se il Parlamento lavora. E gliene siamo grati (*Applausi*).

Da ultimo, non perché sia tale, ma perché si tratta di un altro potere dello Stato, l'augurio vada al Governo, al Presidente del Consiglio, ai suoi collaboratori, perché possano servire con dignità e con coraggio le esigenze del popolo italiano (*Applausi*).

Tutto ciò dico con sentimento e soprattutto, all'affacciarsi dell'anno nuovo, con la speranza che sia un anno ricco di umanità, ricco di valori, di quei valori che non tramontano.

Concludendo, dirò che il mio augurio, di cui è stata presa nota al tavolo degli stenografi, va anche a coloro che con pazienza e con grande abilità (*Applausi*), nel rispetto dell'assoluta oggettività di ciò che diciamo, hanno anche l'intelligente bontà di «raddrizzare» i periodi dei nostri discorsi e di darci un italiano talvolta più degno di essere riportato nei documenti della Camera (*Vivi applausi*).

Presidente, a nome di tutti, auguri di cuore (*Vivi, generali applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Scàlfaro.

**Votazione segreta
di un progetto di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895 e del disegno di legge n. 1995, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (*testo unificato delle proposte di legge nn. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895 e del disegno di legge n. 1995*):

Presenti	472
Votanti	458
Astenuti	14
Maggioranza	230
Voti favorevoli	384
Voti contrari	74

(La Camera approva — Applausi).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Angelini Giordano

Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo

Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Craxi Bettino
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta

Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settimio

Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroli Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willet Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreis Sergio

Bassi Montanari Franca
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
De Julio Sergio
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Levi Baldini Natalia
Procacci Annamaria
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Scalia Massimo
Tamino Gianni

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
d'Aquino Saverio
Gaspari Remo
Polverari Pierluigi

Discussione del disegno di legge: S. 695.
— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (Modificato dal Senato) (1822-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: S. 695 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che, nella seduta del 18 dicembre, la XII Commissione (Affari sociali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Saretta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE SARETTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto che torna ancora una volta al nostro esame — e speriamo sia l'ultima — ha avuto già il parere favorevole della I e

della V Commissione. Sono state apportate modifiche soltanto al comma ottavo dell'articolo 1, per dare copertura ad un emendamento che la Camera aveva votato il 3 dicembre scorso. È stato introdotto un emendamento, direi quasi di coordinamento, all'articolo 9, secondo comma, e si è avuto, infine, lo stralcio dei commi 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 3, i quali riguardavano disposizioni necessarie a ordinare la normativa dell'emissione sul mercato dei farmaci, che opportunamente la Commissione sanità della Camera ha riportato nel testo della legge finanziaria. Credo che non sia necessario aggiungere altro, dato che la materia è ben nota a tutta l'Assemblea ed è stata già ampiamente discussa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della sanità.

CARLO DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La Camera aveva approvato l'articolo unico del disegno di legge di conversione nel seguente testo:

ART. 1.

«1. Il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le cure termali i soggetti esenti dalle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche”.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

All'articolo 2:

al comma 5, le parole: "30 novembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1987" e le parole: "e dei fustellati cartografici" sono soppresse;

al comma 6, dopo le parole: "in confezione ospedaliera", sono aggiunte le seguenti: " , previo controllo annuale da effettuarsi dalla unità sanitaria locale competente per territorio, ".

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: "1° marzo 1988" sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 1988";

al comma 2, dopo le parole: "è costituito", sono aggiunte le seguenti: " , quanto alle specialità medicinali, " e dopo le parole: "conformarsi ai principi", sono aggiunte le seguenti: "e ai criteri";

al comma 3, la parola: "amministrato" è sostituita dalla seguente: "sorvegliato";

al comma 4, nell'alinea, le parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

al comma 4, lettera e), le parole: "in clinica medica" sono sostituite dalle seguenti: "in discipline mediche e chirurgiche";

al comma 7, le parole: "29 febbraio 1988" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1988";

al comma 8, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1988".

All'articolo 4, al comma 1, le parole: "con modalità diverse da quelle vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "con modalità diverse, escluso il metodo del pagamento a notula".

All'articolo 5:

al comma 3, le parole: "dell'Istituto

nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano" sono sostituite dalle seguenti: "degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli";

il comma 8 è soppresso;

al comma 10, dopo le parole: "per spese di parte corrente", sono aggiunte le seguenti: " , con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale".

All'articolo 6, al comma 3, le parole da: "del medesimo stanziamento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità".

L'articolo 7 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci".

L'articolo 10 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53, 29 aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, nonché sulla base di disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, soppresse dalla presente legge. Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 7, comma 2, dei decreti-legge 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti concerne unicamente la permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

«1. Il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le cure termali i soggetti esenti dalle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche”.

All'articolo 2:

al comma 5, le parole: “30 novembre 1987” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1987” e le parole: “e dei fustellati cartografici” sono soppresse;

al comma 6, dopo le parole: “in confezione ospedaliera”, sono aggiunte le seguenti: “, previo controllo annuale da effettuarsi dalla unità sanitaria locale competente per territorio,”.

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

“8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimato in lire 389,5 miliardi per il 1987, 405 miliardi per il 1988 e 417 miliardi per il 1989, si provvede, quanto a lire 385 miliardi per il 1987, 400 miliardi per il 1988 e 412 miliardi per il 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento 'Revisione ticket in materia sanitaria', e

per la quota residua a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni successivi.

8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in lire 650 miliardi per il 1987, 750 miliardi per il 1988 e 800 miliardi per il 1989, si provvede a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni successivi.

All'articolo 3:

i commi 1, 2 e 3 sono soppressi ().*

al comma 4, nell'alineea, le parole: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

al comma 4, lettera e), le parole: “in clinica medica” sono sostituite dalle seguenti: “in discipline mediche e chirurgiche”;

i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi ().*

All'articolo 4, al comma 1, le parole: “con modalità diverse da quelle vigenti” sono sostituite dalle seguenti: “con modalità diverse, escluso il metodo del pagamento a notula”.

All'articolo 5:

al comma 3, le parole: “dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano” sono sostituite dalle seguenti: “degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli”;

(*) I commi 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 443, risultano soppressi per effetto della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 15 dicembre 1987, ai sensi dell'articolo 78, quinto comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

il comma 8 è soppresso;

al comma 10, dopo le parole: "per spese di parte corrente", sono aggiunte le seguenti: " , con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale".

All'articolo 6, al comma 3, le parole da: "del medesimo stanziamento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità".

L'articolo 7 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "relazione" sono inserite le seguenti: "sulle prescrizioni e";

"4-bis. Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci".

L'articolo 10 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53, 29 aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, nonché sulla base di disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, sopresse dalla presente legge. Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 7, comma 2, dei decreti-legge 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti concerne unicamente la permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il

giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

All'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo modificato dal Senato, non sono stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge di conversione nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassi Montanari. Ne ha facoltà.

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, sarò molto breve; volevo semplicemente puntualizzare un aspetto che mi interessa molto e che ha avuto una vita ancor più travagliata di altri articoli di questo decreto-legge da convertire in legge. Mi riferisco ai farmaci.

Mi sembra significativo il fatto che dal Senato sia stato trasmesso un testo che prevede la soppressione, quasi completa, dell'articolo 3, che riguarda appunto i farmaci. Il Senato, infatti, ha dato un taglio diverso al problema dei farmaci rispetto a quello proposto dal disegno di legge finanziaria, che fa riferimento all'elenco dell'OMS.

La Commissione affari sociali della Camera...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar parlare l'onorevole Bassi Montanari.

FRANCA BASSI MONTANARI. La Commissione affari sociali della Camera ha stravolto questo aspetto, in quanto ha emendato la parte del disegno di legge finanziaria che riguarda i farmaci, e ha riproposto l'articolo 3. Di fronte ad una situazione di tal genere non voglio dilungarmi, ma intendo esprimere solamente il disagio e rilevare la necessità che si faccia effettivamente una politica sanitaria; che si vada alla definizione di una politica sui farmaci che tenda alla loro diminuzione ed al controllo effettivo delle conse-

guenze che essi hanno sulla salute degli utenti.

Mi sembra che questo aspetto non sia tenuto nella necessaria considerazione. In tal senso, ho voluto esprimere il mio dissenso (e non mi dilungherò, anche se il discorso dovrebbe essere molto più lungo e analitico) su questo aspetto.

Anche altri elementi non sono sufficientemente articolati e connessi nel testo del decreto-legge, ma rispondono come al solito ad una logica di interventi-tampone, senza integrarsi in una politica di ampio respiro, che invece sarebbe fondamentale per la sanità (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Mi auguro che i colleghi facciano un po' di silenzio perché così porterò loro via solo un minuto. La confusione, come già è successo per l'intervento precedente, andrebbe a scapito della brevità.

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, intanto cominci.

GIANNI TAMINO. Lo sto facendo. Il gruppo di democrazia proletaria ribadisce, nonostante le modifiche introdotte dal Senato, il proprio voto negativo sul provvedimento, in primo luogo per le ragioni, già espresse in quest'aula, di completa opposizione alla politica sanitaria del Governo (che certo non si esprime soltanto con questo decreto-legge). A mo' di replica all'intervento del relatore, desidero sottolineare ancora una volta, limitandomi alla parte modificata dal Senato, che non è in questo modo che si fa politica sanitaria, e soprattutto non è in questo modo che si affrontano i temi della politica farmaceutica.

In realtà, i problemi dell'uso del pronuario terapeutico e dei farmaci nel nostro paese non possono essere considerati argomenti né da decreto-legge né da legge finanziaria. Infatti, se è vero —

come è vero — che il decreto-legge deve rispondere a criteri di particolare necessità ed urgenza, è anche vero che nel campo farmaceutico l'urgenza è quella di predisporre un disegno organico che riabilita qual è il ruolo del farmaco nella politica sanitaria del paese. In quest'ottica, la discussione del disegno di legge finanziaria non rappresenta certo la sede adatta per introdurre elementi normativi su temi di così vasta portata.

Per queste ragioni, non condividiamo né la scelta compiuta con il decreto in esame, né quella compiuta presso l'altro ramo del Parlamento durante la discussione del disegno di legge finanziaria. Con maggior forza dunque, ribadiamo il nostro voto contrario (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e verde*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1822-B, modificato dal Senato, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 695 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria» (*modificato dal Senato*) (1822-B).

Presenti	432
Votanti	317
Astenuti	115
Maggioranza	159
Voti favorevoli	257
Voti contrari	60

(La Camera approva).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Almirante Giorgio
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settimio
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
La Valle Raniero
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stanzani Ghedini Sergio
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angius Gavino

Balbo Laura
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco

Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Ciardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato

Fagni Edda
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francesca Angela

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grillo Renato

Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Migliasso Teresa
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Schettini Giacomo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter

Zangheri Renato

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
d'Aquino Saverio
Gaspari Remo
Polverari Pierluigi

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VISCARDI ed altri: «Nuove norme per la installazione di impianti elettrici» (2102);

AULETA ed altri: «Semplificazione degli adempimenti fiscali, modificazione delle norme per la determinazione del reddito in regime di contabilità semplificata, istituzione della 'contabilità intermedia' e sanatoria delle infrazioni minori e delle irregolarità formali commesse in materia tributaria» (2103);

MUNDO: «Modifica alla legge 7 marzo 1985, n. 75, relativa all'ordinamento professionale dei geometri» (2104);

MUNDO: «Modifica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, relativa all'ordinamento dei consulenti del lavoro» (2105);

CRESCENZI: «Norme per la costituzione ed elezione degli organi dei partiti politici» (2106);

USELLINI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948,

n. 1388, in materia di impiego di alcool denaturato in usi industriali» (2107);

PERRONE ed altri: «Regolamentazione delle qualifiche ad esaurimento delle Amministrazioni dello Stato» (2108);

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: «Norme per lo scioglimento dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM)» (2109);

USELLINI ed altri: «Norme sulla compensazione tra debiti e crediti d'imposta» (2110);

CAPPIELLO ed altri: «Norme contro la violenza sessuale» (2111);

CAPPIELLO ed altri: «Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» (2112).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE STERPA: «Integrazione all'articolo 48 della Costituzione concernente la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (1074) — *(con parere della III Commissione)*;

II Commissione (Giustizia):

FERRARI MARTE: «Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine nazionale dei giornalisti» (984) — *(con parere della I e della VII Commissione)*;

STERPA: «Nuova disciplina del segreto professionale del giornalista» (1054) — *(con parere della I e della VII Commissione)*;

DEL PENNINO ed altri: «Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato» (1981) — *(con parere della I Commissione)*;

«Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato» (1996) — *(con parere della I Commissione)*;

MELLINI ed altri: «Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo testo del libro III del codice penale militare di pace per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanando nuovo codice di procedura penale di cui alla delega conferita al Governo della Repubblica con legge 16 febbraio 1987, n. 81» (2021) — *(con parere della I Commissione, nonché della IV Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

XII Commissione (Affari sociali):

DEL DONNO ed altri: «Disciplina dei prelievi di organi da viventi e da cadaveri a scopo terapeutico» (1598) — *(con parere della I e della V Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'agricoltura e delle foreste, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

**Per lo svolgimento
di una interrogazione.**

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta del ministro degli affari esteri all'interrogazione n. 3-00489, presentata il 16 dicembre 1987.

L'interrogazione riguarda le repressioni che l'esercito israeliano sta attuando in territorio palestinese. Credo che non abbia bisogno di essere particolarmente illustrata: si commenta da sola! Abbiamo avuto un ampio resoconto della situazione già drammatica che, del resto, si sta ulteriormente aggravando.

Sarebbe interessante e utile che il ministro degli affari esteri venisse a rispondere a questa interrogazione, anche in relazione alla visita, in quel paese, del Capo dello Stato.

Nell'interrogazione sono posti anche degli interrogativi che richiederebbero una risposta tempestiva, al di là dell'urgenza, evidente, del problema.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, mi farò interprete presso il Governo della sua richiesta, per sollecitare una risposta.

Rinnovo i miei auguri a voi tutti.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazioni,
interpellanze e di una mozione.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di:

Lunedì 11 gennaio 1988, alle 17:

1. — *Interpellanze e interrogazioni*.

2. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime (1925).

— *Relatore*: Quarta.

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,30.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate*

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

L'XI Commissione,

rilevato che:

a distanza di soli 11 giorni dalla morte per incidente in un cantiere edile a Crispano (Napoli) di Vincenzo Cimmino, ragazzo di 13 anni, nella giornata di venerdì 18 dicembre in un altro incidente sul lavoro ha trovato la morte in un cantiere edile a Castellanimare di Stabia (Napoli) Gerardo Inserra, ragazzo di 15 anni;

anche in questo caso le cause della morte mettono in evidenza come il ragazzo si trovasse a lavorare in assenza delle più elementari condizioni di sicurezza;

questa vera e propria catena di omicidi « bianchi » mette in evidenza come lo sfruttamento del lavoro minorile si presenta in maniera sempre più diffusa in ogni parte del paese e che nella realtà napoletana raggiunge punte altissime intrecciandosi con l'evasione dell'obbligo scolastico;

non è più accettabile il fatto che rispetto allo sfruttamento di migliaia di minorenni, con lavori spesso rischiosi per la propria vita, lo Stato si mostri del tutto incapace di svolgere un'adeguata funzione di prevenzione e di controllo;

continua a mancare da parte del Governo una iniziativa organica volta ad affrontare i problemi delle condizioni di vita, di studio e di lavoro delle giovani generazioni e dei minorenni in particolare:

la Commissione ha deciso di promuovere una indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro in modo particolare per quanto riguarda l'applicazione della normativa antinfortunistica;

impegna il Governo
entro trenta giorni:

1) a fornire una mappa degli organici delle USL articolata per mansionario dalla quale risultino la quantità e la distribuzione per qualifiche e territorio delle attività di prevenzione per la tutela della salute sui posti di lavoro, comparata agli organici in essere per gli stessi servizi al 31 dicembre 1979;

2) a rendere noti i programmi per il potenziamento dei servizi relativi all'obiettivo della sicurezza nei posti di lavoro;

3) a riferire su quali provvedimenti concreti sono stati posti in essere in seguito al gravissimo infortunio nel comune di Ravenna del marzo scorso e alle morti di Vincenzo Cimmino e Gerardo Inserra.

Impegna inoltre il Governo

a predisporre con urgenza un provvedimento organico sulla fiscalizzazione degli oneri sociali che, superando l'attuale proroga generalizzata, subordini la concessione di nuovi trattamenti al rigoroso rispetto delle norme antinfortunistiche.

(7-00063) « Nappi, Pallanti, Bassolino, Ghezzi, Folena, Bevilacqua, Orlandi, Francese, Lodi Faustini, Fustini, Lucenti, Migliasso, Recchia, Samà, Sanfilippo, Geremicca, Benivelli, Pellegatti, Bernasconi, Palmieri, Balbo, Diaz, Becchi ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

La VIII Commissione,

vista la legge n. 65 del 1987, contenente tra l'altro disposizioni per il riequilibrio territoriale degli *standard* di impiantistica sportiva nel quadro delle linee fondamentali dell'assetto del territorio;

visto che la recente sentenza interpretativa della Corte costituzionale ha determinato la necessità di un urgente adeguamento di talune disposizioni della

legge predetta, al fine di assicurare piena operatività alla avanzata fase procedurale raggiunta;

impegna il Governo

ad assumere al più presto le più idonee e urgenti iniziative al riguardo per evitare una paralisi per l'attuazione della legge fin dal piano per il 1987.

(7-00064) « Botta, Manfredi, Ferrarini, Medri, Cerutti, De Lorenzo ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

DI PRISCO, BOSELLI, POLI, PALMIERI E TESTA ENRICO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che

da ben quattro anni gli abitanti di Quaderni (Verona) si battono accanitamente contro l'uso a discarica dell'ex cava gestita dalla società Bastian Beton, finanziata anche dalla regione e alla quale confluiscono rifiuti urbani del Garda, da Verona e Padova;

tra l'altro per protesta hanno disertato in gran maggioranza le urne alle ultime elezioni;

solo il 50 per cento dei rifiuti urbani nel Veneto viene trattato in discariche controllate, il resto finisce anche in cave incontrollate come quelle di Quaderni;

sono apparse sulla pelle, particolarmente dei bambini del paese, strane macchie bluastre o rosse definite dall'USL « dermatite atopiche con ignota esatta modalità di trasmissione » —:

1) quale è esattamente la situazione ambientale e sanitaria del paese;

2) che cosa si intende fare per controllare lo stato di salute, particolarmente dei soggetti detti « deboli » bambini, anziani, ecc.;

3) se le « macchie blu » possono portare danni alle donne incinte;

4) quali misure si intendono prendere per rimuovere le cause di questa « nuova » malattia;

5) quali interventi si intendono assumere nei confronti della regione Veneto che continua a finanziare la ditta Bastian Beton;

6) quali misure si intendono prendere per rimuovere questa situazione ormai insostenibile per la popolazione.

(5-00383)

CIOCCI LORENZO, COLOMBINI E SAPIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

presumibilmente a causa dei lavori di costruzione del raccordo autostradale Fiano-S. Cesareo lotto 11 si è verificato l'inquinamento della falda idrica e dei pozzi ad essa collegati in località « Cancellata Grande » e « Le Scossite » nel comune di Zagarolo (RM);

tale inquinamento, dagli accertamenti eseguiti dal Settore Geologico LIP della USL Roma 10 e dal geologo Andrea Maniscalco, risulta essere almeno parzialmente conseguente ai lavori di deviazione del torrente Fosso Scuro, eseguiti senza procedere alla impermeabilizzazione del nuovo alveo;

la società Autostrade non ha ritenuto di ottemperare alle ordinanze del sindaco di Zagarolo accampando cavilli burocratici e distinzione di competenze —:

se non ritenga urgente intervenire sulla società Autostrade affinché elimini le cause che hanno prodotto l'inquinamento della falda idrica e stabilisca un rapporto corretto con l'istituzione locale.

(5-00384)

MONTANARI FORNARI, BASSI MONTANARI, TRABACCHI, GRILLI, MAINARDI FAVA, FERRARINI E CRISTONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

il ministro dei lavori pubblici non ha tuttora risposto alle interrogazioni presentate; alle richieste della regione Emilia-Romagna; degli enti locali piacen-

ini e delle categorie sociali organizzate, di revoca del decreto adottato il 2 ottobre 1987, con il quale viene accordata al comune di Genova l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori per la derivazione dal torrente Cassingheno, affluente del fiume Trebbia, per l'uso dell'acqua potabile;

le delegazioni di parlamentari della circoscrizione; delle istituzioni piacentine; della regione Emilia-Romagna; della comunità montana per l'Appennino piacentino; e del comitato per la difesa della val Trebbia, hanno avuto colloqui ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici nel corso dei quali erano stati assunti formali impegni per compiere verifiche tecniche e di valutazione di impatto ambientale; la regione Emilia-Romagna d'intesa con gli enti locali piacentini ha interessato del problema la Presidenza del Consiglio, allo scopo di coordinare l'azione dei Ministeri interessati;

contemporaneamente la regione Emilia-Romagna e l'amministrazione provinciale di Piacenza hanno presentato ri-

corso amministrativo al tribunale delle acque contro il citato decreto, rilevando tra l'altro, il mancato rispetto delle procedure previste per l'istruttoria del provvedimento;

è stato provato che la derivazione del Cassingheno rappresenterebbe un grave danno per la parte idrica della vallata, con effetti negativi sulla vita economica locale;

a sostegno della richiesta di revoca del decreto è stato indetto il 9 dicembre 1987, dalle tre Confederazioni sindacali uno sciopero generale al quale hanno aderito in modo plebiscitario le popolazioni della vallata e della città di Piacenza -:

quali provvedimenti e iniziative siano state avviate, o si intendano assumere in relazione alle richieste citate;

se non ritengano come primo atto da compiere, verificare le conseguenze ambientali che deriverebbero dall'avvio dello sbarramento e procedere alla immediata revoca del decreto approvato.

(5-00385)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MUNDO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che l'abitato di Alessandria del Carretto (Cosenza) è interessato da un grosso movimento franoso che ha determinato il crollo di molte abitazioni ed ha compromesso irreparabilmente la stabilità di altre con dissesto e gravi danni anche alla viabilità interna, nonché alla rete dei servizi (reti fognanti ed idrauliche, condotte per acque bianche, ecc.); che l'amministrazione comunale si è trovata nella necessità di emettere parecchie ordinanze di sgombero delle abitazioni danneggiate ed effettuare interventi urgenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica; che di tutto l'amministrazione comunale ha informato puntualmente la regione Calabria ed i dipendenti uffici tecnici, la prefettura di Cosenza e l'amministrazione della protezione civile, con la richiesta di interventi tecnici e finanziari tempestivi ed adeguati, senza nulla ottenere nonostante siano trascorsi mesi. Considerato che in piena stagione invernale la situazione andrà senz'altro a precipitare — se non ritenga di disporre con urgenza ogni utile intervento per far fronte alla situazione di emergenza e predisporre misure organiche di risanamento e ripristino dei servizi e di indennizzo per i cittadini interessati. (4-03440)

MUNDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che per iniziativa della Commissione ambiente e territorio, da oltre un anno, è stato inserito, nel piano della grande viabilità, il raccordo autostradale Sibari-Taranto da costruire a cura dell'ANAS e che allo scopo è stato previsto un primo finanziamento di lire 50.000 milioni al fine dell'avvio delle azioni progettuali; che per lo

stesso collegamento sin dal 1973 era stata predisposta progettazione esecutiva da parte dell'IRI; che la localizzazione del tracciato, per quel che attiene il territorio calabrese, deve essere quanto più possibile a monte sia per interessare le zone e gli abitati delle aree interne che per problemi ambientalistici e geologici — quali iniziative sono state sino ad oggi sviluppate per la realizzazione dell'importante infrastruttura e se non ritenga coinvolgere gli enti locali interessati anche nella fase della progettazione di massima che in effetti sceglie e localizza il tracciato.

(4-03441)

CHIRIANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la pretura di Chiaravalle centrale, la cui circoscrizione è comprensiva di ben 14 comuni con una popolazione residente di oltre 40 mila abitanti e con due sezioni staccate, non offre idoneo funzionamento per la evidente sproporzione tra il carico degli atti e la pochezza dell'organico che deve reggerlo;

la pendenza degli atti resta molto rilevante ed aumenta vieppiù mentre più pressante è la domanda di giustizia degli utenti —:

se il ministro abbia intenzione di attivarsi per l'impinguamento e la coproper l'impinguamento e la copertura immediata della pianta organica della detta pretura in modo adeguato alla popolazione da servire, alle pratiche da trattare, all'articolazione dell'ufficio; anche in accoglimento delle richieste avanzate da quel pretore e delle risultanze di relazioni ispettive, necessità pure evidenziate attraverso scioperi, proteste, rimostranze riguardanti la cronica disfunzione della pretura. (4-03442)

CHIRIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

culturali e ambientali e del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso

che da parte dell'ITALSTAT-Gruppo IRI è stato predisposto il « piano paesistico della Calabria », sulla base della legge 431/85;

che parte rilevante, all'interno del piano, va ad assumere l'elaborato che attiene ai problemi dei vincoli archeologici, considerata la grande ricchezza che racchiude il sottosuolo calabrese da taluni studiosi ritenuto « il più grande museo archeologico del mondo »;

che ormai la moderna tecnica consente l'esecuzione delle prospezioni archeologiche con personale altamente specializzato utilizzando strumenti sofisticati con i quali è possibile « leggere e disegnare » le opere create dall'uomo in tempi lontanissimi individuando reperti ad alta profondità senza preventivamente ricorrere ad espropri ed a scavi che comportano lungaggini di tempo e rilevanti impegni finanziari —:

se l'orientamento e le scelte del Governo sono in direzione della volontà di disporre l'assunzione di idonee iniziative per acquisire in tempi brevi una conoscenza scientifica di quello che esiste nel sottosuolo calabrese;

se le scelte degli impegni da assumere sono miranti ad offrire risposte adeguate alle nuove esigenze provenienti dalle forze culturali e da larghi strati dell'opinione pubblica tendenti a conseguire la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico che sostanzia i beni culturali calabresi, che si estendono su un raggio vastissimo ed hanno il loro fulcro nei periodi della Magna Grecia e della civiltà basiliana;

se la scelta della valorizzazione del patrimonio archeologico-culturale, concorrendo ad avviare un diverso corso dello sviluppo turistico con rilievi sul piano internazionale, non meriti proprio in questo contesto temporale di rilancio regionale tutta la particolare attenzione possibile per l'integrale sviluppo della regione

della quale si verrebbe a maggiormente e definitivamente evidenziare la grandezza di una civiltà e di una cultura testimoniante una riscoperta significativa ed essenziale. (4-03443)

ARNABOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

con provvedimento del preside del liceo scientifico statale « M. Grigoletti » di Pordenone (prot. n. 276/Ris. del 24 novembre 1987), l'insegnante Clara Di Stasio, supplente annuale di materie letterarie e latino presso la sezione staccata di S. Vito al Tagliamento, è stata licenziata per scarso rendimento;

detto licenziamento è conseguenza di una ispezione disposta dal competente Provveditorato agli studi, a sua volta sollecitata da una lettera della prof. Sandra Carniel, assessore all'istruzione, cultura ed ecologia del comune di S. Vito;

dal verbale di ispezione risultano valutazioni contraddittorie sulle effettive capacità professionali dell'insegnante in oggetto, accompagnate da valutazioni non pertinenti sul suo *curriculum* di studi, perfettamente valido dal punto di vista legale, e comunque estraneo all'oggetto dell'ispezione;

infine, l'insegnante risulta affetta da invalidità fisica, nella misura del 45 per cento in forma tale da non impedire l'attività didattica e da non ledere le capacità di espressione verbale, come recita la stessa relazione —:

se non ritiene di dover chiarire la validità dell'intera procedura adottata in quanto:

a) l'intervento ispettivo è stato deciso a meno di due mesi dall'inizio dell'anno scolastico e il giudizio di « scarso rendimento » (peraltro non contenuto nella relazione, che parla invece di « disponibilità al lavoro ») è stato emesso in tempi assurdamamente brevi per consentire di valutare le effettive capacità didattiche dell'insegnante;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

b) in nessuna fase della procedura sono stati sentiti gli organi collegiali della scuola, né a livello dell'istituto di appartenenza dell'insegnante, né a livello distrettuale o provinciale;

se non ritiene che di fronte a problemi di questo tipo che sono tutt'altro che isolati, non sia più costruttivo adottare provvedimenti di ordine politico, quali l'avvio di un piano di aggiornamento e riqualificazione del personale della scuola, piuttosto che provvedimenti amministrativi, di natura tale da non consentire al soggetto colpito di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, senza possibilità di appello, al di là del ricorso formale. (4-03444)

MAINARDI FAVA, GRILLI E SANNELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 36 della legge n. 833 del 1978 stabilisce il trasferimento delle aziende termali ex EAGAT alle regioni;

l'EAGAT è stato sciolto e nominato un commissario liquidatore;

le aziende sono state trasferite « in parcheggio » all'EFIM;

la legge finanziaria 1987 ha previsto uno stanziamento di 75 miliardi da assegnare alle aziende termali ex EAGAT con finalità di investimenti e ripiano dei bilanci —;

se e come le risorse finanziarie per l'anno 1987 sono state utilizzate;

se non ritenga opportuno il ministro che le scelte degli investimenti che si intendono realizzare per il 1988-1989 debbano essere concordati anche con i consigli comunali dei comuni dove sono presenti le aziende termali;

se il ministro intende mettere a disposizione del Parlamento i bilanci delle singole aziende termali ex EAGAT.

(4-03445)

CHIRIANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il sindaco del comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) è stato condannato, con sentenza n. 21 del 17 marzo 1987 del pretore di Brancaleone ad 1 mese di reclusione ed a 1 anno di interdizione dai pubblici uffici per il reato di abuso innominato di atti d'ufficio;

lo stesso sindaco risulta rinviato a giudizio dal giudice istruttore presso il tribunale di Locri, in concorso con altri amministratori, per interesse privato in atti d'ufficio aggravato dalla continuazione, in relazione a fatti connessi alla approvazione dello strumento urbanistico —;

se non ritenga opportuno ed urgente sollecitare i competenti uffici perché provvedano all'immediata sospensione dalle funzioni del sindaco di Ferruzzano, anche al fine di ridare tranquillità e fiducia nelle istituzioni ai cittadini di quella comunità. (4-03446)

D'ADDARIO, CIAFARDINI E CICE-RONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

la Giunta del comune di Alanno (PE), nel febbraio 1987, ha deliberato, con i poteri del consiglio, l'incarico di progettazione di una strada a scorrimento veloce, di circa 6 chilometri per una spesa di 31 miliardi di lire, di collegamento Alanno paese-Alanno scalo da finanziare con la legge n. 64 del 1986;

il progetto è stato redatto e presentato al comune in un tempo record di 22 giorni, entro il marzo 1987;

è stato ritenuto ammissibile dalla regione e — sembra — dagli organi di valutazione preposti all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonostante il « transito » del progetto stesso dal Comune al Consorzio ASI Valpescara nel novembre 1987, dovuto alla larga opposizione al tracciato dei consiglieri comunali

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

e dei cittadini espressisi negativamente con una petizione di 800 firme;

il progetto, trasmesso per la relativa approvazione dal Consorzio Industriale Valpescara, dovrebbe presupporre — ma non ne ha — requisiti di asse industriale;

il tracciato prescelto in progetto va ad interessare terreni irrigui, sicché si pregiudicano investimenti pubblici erogati precedentemente a questo fine insieme ad elevate suscettività agricole —:

quali iniziative e quali misure intende adottare perché:

sia evitata la realizzazione della strada secondo il tracciato figurante in progetto;

siano verificate la utilità dell'opera e la congruità della spesa di lire 31 miliardi — ossia di oltre 5 miliardi per chilometro — per ridurre, soltanto di poco più di due minuti, gli attuali tempi di percorrenza, senza per altro favorire il collegamento di nuclei rurali interposti tra le due località, attesi anche i lavori programmati dalla provincia di Pescara per un importo di 500 milioni a chilometro per migliorare la strada provinciale Alanno paese-Alanno scalo, che assolve alla stessa funzione di collegamento;

siano valutate le convenienze della strada progettata come primo tratto di un asse pedecollinare di interconnessione dei comuni delle zone interne del pescarese con la vallata del Pescara e con i nodi autostradali. (4-03447)

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure ritenga di dover assumere o promuovere in relazione allo stato di agitazione del personale della mensa della Università della Calabria in Arcavacata di Rende (Cosenza), personale che aspira ad essere direttamente assunto dalla detta Università date le caratteristiche del lavoro prestato e le esigenze speciali della popolazione universitaria nel cui interesse il servizio viene svolto. (4-03448)

VALENSISE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere in relazione alla grave situazione in cui versa l'unità sanitaria locale n. 25 di Polistena (Reggio Calabria) denunciata pubblicamente da componenti del comitato di gestione che hanno richiamato l'attenzione sul generale degrado della situazione igienico-sanitaria e, in particolare dell'ospedale di Polistena che è la massima struttura sanitaria dell'unità n. 25 che presenta precarietà dei servizi e negligenti gestioni di molti di essi, precarietà che, secondo le denunce, trae origine dal carattere clientelare dei rapporti con il personale tenuti al di fuori della necessaria razionalità e collegialità delle decisioni, dal ritardo nella esecuzione di deliberazioni del comitato di gestione, dalla omessa nomina della commissione di indagine sulle strutture private convenzionate decisa dal comitato di gestione fin dall'aprile 1987 e poi non attuata, mentre continuano le attività dei centri convenzionati senza i controlli che pur erano stati ritenuti necessari;

se non si ritenga indispensabile il commissariamento della USL n. 25 in modo da porre fine alle intollerabili disfunzioni che danneggiano la popolazione ed incidono negativamente sulla credibilità delle strutture sanitarie pubbliche, la cui gestione deve essere ricondotta alla più assoluta e verificabile trasparenza.

(4-03449)

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali misure intenda adottare o suggerire per porre fine alla intollerabile situazione dei locali in cui sono ospitati gli uffici della pretura di Pizzo (Catanzaro), locali assolutamente inadeguati per il personale dipendente, per i cittadini utenti dei servizi giudiziari, per i rappresentanti del Foro, locali di costruzione relativamente recente, ma inadeguati ed in pieno degrado, con vistose lesioni e con la segnalazione, addirittura, dello stato di pericolo:

quale sia il destino del progetto di ristrutturazione della pretura approvato nell'ottobre 1982 e mai realizzato, nonché se esistano responsabilità per l'attuale situazione pregiudizievole agli interessi della popolazione della città di Pizzo, la cui importanza storico-culturale è ben nota ed impone, tra l'altro, adeguate sistemazioni degli uffici giudiziari.

(4-03450)

VALENSISE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

quali urgenti iniziative intenda assumere o promuovere per ripristinare a Cosenza la sezione provinciale del consiglio di leva la cui soppressione ha suscitato le legittime proteste della popolazione di Cosenza e dell'intera provincia per i disagi derivanti alle popolazioni medesime ed a migliaia di giovani dalla necessità di raggiungere per le visite Catanzaro, mal collegata con i centri più periferici della vasta provincia di Cosenza;

altresì se possa ritenersi legittima la soppressione del consiglio di leva visto che il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, prevede che « il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva corrispondano a quelli dei distretti militari » così come è stato rappresentato in un ordine del giorno recentemente approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Cosenza che fa voti per il ripristino della sezione del consiglio provinciale di leva in quella città. (4-03451)

VALENSISE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

quali siano le quantità di metano che l'AGIP annualmente estrae al largo di Crotone e le prospettive di sfruttamento per il futuro;

altresì il numero degli occupati in via diretta o in via indotta nel lavoro di estrazione e di distribuzione svolto dall'A-

GIP nonché la provenienza dei detti occupati;

infine, se in relazione allo sfruttamento del metano siano state raggiunte a suo tempo intese con l'amministrazione comunale o si ritenga possibile raggiungere speciali accordi in relazione ai benefici conseguiti dall'AGIP ed alle necessità derivanti alla città di Crotone e al suo ambiente dallo sfruttamento delle risorse metanifere da parte dell'AGIP. (4-03452)

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza:

1) della decisione del gruppo multinazionale a cui fa capo la CIBA-GEIGY di chiudere lo stabilimento di Torre Annunziata adducendo motivi di mercato per la caduta del prezzo della rifampicina produzione principale di detto stabilimento e della impossibilità di riconvertire il ciclo di produzione;

2) della drammatica situazione socio-economica di Torre Annunziata che risente di una delle più gravi crisi occupazionali (per la sola CIBA-GEIGY si è passati dai 1.372 occupati nel 1973 alle attuali 530 unità lavorative).

Si chiede quindi di sapere quale azione è stata fatta:

1) per convincere l'azienda a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Torre Annunziata;

2) per indurre l'azienda con i mezzi e con i fondi a disposizione per i vari interventi statali alla riconversione dello stabilimento stesso;

3) per accertare di quali interventi pubblici il gruppo stesso si sia avvantaggiato per la conduzione dello stabilimento e se sono state rispettate le condizioni relative alle eventuali agevolazioni usufruite.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Si chiede altresì di conoscere se il Presidente del Consiglio ed i ministri interrogati sono orientati a considerare la vicenda dello stabilimento CIBA-GEIGY di Torre Annunziata quale componente di un assestamento di tutto il polo pubblico privato chimico-farmaceutico.

Se gli stessi intendono affrontare, come fatto primario, la grave situazione di Torre Annunziata con iniziative alternative dirette ad assorbire una parte della manodopera disoccupata che è alla base anche del degrado della città con particolare riferimento al turbamento dell'ordine pubblico e della convivenza civile. (4-03453)

CRISTOFORI E RICCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che la recente normativa sul calendario scolastico, che, tra l'altro, dispone che « le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità », hanno aperto un contenzioso sia a livello di Provveditorato agli studi che a livello di presidi —

1) quale significato attribuisce all'espressione « attività didattiche »;

2) la differenza tra « attività didattiche » e « lezioni »;

3) se il servizio prestato dai docenti nell'espletamento degli esami resi dagli alunni a conclusione dell'anno scolastico costituisce attività non di insegnamento;

4) se nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e dal 15 giugno al 30 giugno i docenti vengono convocati solo nella misura stabilita dal Collegio dei docenti, che in apposita riunione distribuisce nell'arco dell'anno il carico delle 210 ore non di insegnamento, oppure per decisione autonoma dei Capi d'istituto. (4-03454)

CERUTI, FILIPPINI ROSA, ANDREIS, BASSI MONTANARI, BOATO, DONATI, CIMA, LANZINGER, PROCACCI, SALVOLDI, MATTIOLI, GROSSO E SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

contrariamente a quanto stabilito dal Piano Regolatore Generale del comune di Fabriano (in provincia di Ancona), e al voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, l'ANAS ha iniziato nel 1968 i lavori della variante alla SS. n. 76 in direzione sud anziché nord;

detti lavori sono in oggetto stati interrotti anche per denuncia alla magistratura;

se realizzata, detta variante sud verrebbe a stravolgere completamente ed irrimediabilmente il futuro assetto urbanistico di Fabriano, tanto da indurre il comune a una specifica variante generale al Piano regolatore generale per « assorbire gli effetti del passaggio a sud della SS. 76 »;

se realizzata, detta variante avrebbe le seguenti conseguenze sul territorio:

1) taglio, per la maggior parte del suo corso, di zone boschive vincolate dalla legge 431/85 tra cui aree di eccezionale valore come l'oasi floristica protetta di Fosso della Maifaiera;

2) intubamento in una conduttura sotterranea del fiume Giano;

3) devastazione dell'assetto idrogeologico della località Moncelli, le cui falde costituiscono la principale risorsa di acqua del centro abitato: in tale sito saranno infatti scavate le due gallerie più lunghe;

4) la suddetta variante sarebbe infine causa di negative conseguenze per la sorte dei progettati parchi di Vallere-mita (Gatto Selvatico) e dell'alto fiume Esino;

motivo ufficiale che sta alla base di tale progetto (deviare il traffico pesante dal centro della città di Fabriano) appare

pretestuoso: il problema potrebbe efficacemente essere risolto solo attraverso la costruzione di una variante a nord sulla traccia di un percorso già esistente;

inoltre l'autorizzazione della Sovrintendenza è datata 7 luglio 1986, l'autorizzazione della Giunta regionale è datata 3 marzo 1986 e il permesso del genio civile non era ancora stato rilasciato all'inizio dell'87: dette autorizzazioni appaiono illegittime ai sensi della legge 431/85 entrata precedentemente in vigore —:

quali provvedimenti, per quanto di competenza, si intendano adottare per evitare il disastro paesaggistico e ambientale causato dal passaggio della variante a sud della città di Fabriano;

i motivi per i quali non viene scelto il percorso a nord come inizialmente segnalato dal Piano regolatore generale del comune di Fabriano con delibera 28 settembre 1984. (4-03455)

ARTIOLI, COLUCCI E MILANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale relativo alle nomine dei componenti del Comitato centrale per l'albo;

considerato

che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 1976, in attuazione dell'articolo 3, legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilisce i requisiti necessari per essere ammessi tra le Associazioni più rappresentative del settore;

che alcune Associazioni nazionali di categoria hanno inviato precise segnalazioni e documentazioni con cui si evidenziano dubbi sui requisiti previsti da parte delle associazioni Unitai e Federcorrieri, associazioni che avevano presentato istanza per l'ammissione al Comitato centrale per l'albo, in quanto sussisterebbero per queste ultime: un probabile conflitto d'interessi; una possibile carenza di attività e di manifestazioni svolte nell'interesse della categoria dell'autotrasporto;

una dubbia presenza nelle 30 circoscrizioni provinciali e, per una di dette organizzazioni, la mancata partecipazione alla sottoscrizione del C.C.N.L.;

che la Commissione ministeriale nominata allo scopo di verificare i requisiti delle singole associazioni, stilandone successivamente la graduatoria, avrebbe escluso, dal novero delle associazioni più rappresentative, l'Unitai, come si evince da un telex inviato in data 16 ottobre 1987, dal direttore generale M.C.T.C. che richiedeva alle Associazioni ritenute in possesso dei requisiti, la designazione dei nominativi previsti;

che invece nel decreto ministeriale sarebbero state inserite le suddette Unitai e Federcorrieri;

che la conseguenza di tali valutazioni è stata quella di escludere dal novero delle associazioni più rappresentative, la SNA-Casa la UIL-Trasporti, già membri dei Comitati centrale per l'albo in quanto avevano dimostrato la prevista rappresentatività —:

le motivazioni di tale decisione e se siano state esperite le necessarie verifiche al fine di sostenere l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge. (4-03456)

MARTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

la città di Pompei è considerata patrimonio storico culturale di valore europeo;

la realizzazione della progettata superstrada a scorrimento veloce, per altro larga solo 7 metri e posta al limite dei luoghi archeologici, costituirebbe un pericolo grave per la corresponsione del patrimonio di Pompei e aggraverebbe i problemi di traffico della città, dato che essa s'innesta proprio sul corso principale;

tali preoccupazioni sono state espresse nella dichiarazione scritta n. 150 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa datata 30 gennaio 1987 e nella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

risoluzione adottata il 6 giugno 1987 da Europa Nostra —:

in quale considerazione sono stati tenuti questi deliberati e se non si ritenga di dover agire concretamente affinché il progetto di costruzione della superstrada venga abbandonato o modificato in misura tale da affrontare il patrimonio archeologico di Pompei dai rischi di degrado conseguenti a lavori di costruzione, ed agli effetti dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivanti dall'aumento del traffico. (4-03457)

MARTINO, DE CAROLIS, PELLICANÒ E MEDRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere con la dovuta urgenza —

alla luce degli avvenimenti relativi ad un farmaco a presunta azione antitumorale in distribuzione in luoghi compresi nel territorio nazionale godenti del diritto di extraterritorialità, in considerazione dell'angosciata speranza che spinge cittadini necessitati dallo stato di male al ricorso a tale farmaco non autorizzato dal Ministero di merito —:

se non ritenga di dover intervenire con parere dell'Istituto superiore di sanità per fornire all'opinione pubblica ed al paese notizie certe sulla situazione e conseguenti norme di comportamento che potrebbero giustificare, o non, speranze o illusioni. (4-03458)

BASSI MONTANARI E FILIPPINI ROSA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

con decreto del ministro dei lavori pubblici del 2 ottobre 1987, è stata concessa agli amministratori genovesi l'autorizzazione a costruire una briglia in cemento in località di Fascia che devierebbe il corso del torrente Cassinghenno — affluente del fiume Trebbia — dall'alveo naturale all'invaso del Brugneto, al fine di soddisfare il fabbisogno idropotabile del comune di Genova:

tale misura risulta essere inefficace ed inutile per garantire una riserva idrica strategica al capoluogo ligure e che studi effettuati per conto dell'amministrazione comunale, provinciale, dell'AMGA e di altri enti hanno evidenziato altre soluzioni tecniche per risolvere il problema di cui sopra, tra cui: opere di interconnessione e razionalizzazione acquedottistica, acquedotto « Giacopiane », o acquedotto industriale della Valpolcevera con utilizzo di acqua riciclata da prelevare dai depuratori cittadini;

la derivazione del torrente Cassinghenno produrrà un innegabile processo di degrado del fiume Trebbia a seguito della diminuita portata idrica;

il calo del volume d'acqua determinerà la rarefazione e la scomparsa della fauna ittica e rivierasca dal momento che l'impoverimento delle catene alimentari presenti colpirà non solo i pesci, ma anche i mammiferi (ad esempio la lontra « Lutra lutra » che necessita di corsi d'acqua non troppo piccoli) e gli uccelli legati al fiume;

l'equilibrio « portata-carico inquinante » è estremamente instabile e delicato ed una riduzione del primo fattore accentua gli effetti del secondo, determinando la scomparsa e la rapida moltiplicazione degli organismi nitrofilo e consumatori d'ossigeno;

tale situazione produrrebbe conseguenze anche sul fiume Po, di cui il Trebbia è affluente;

verrebbe impoverito l'approvvigionamento idrico essendo la ricarica delle falde acquifere totalmente dipendente dalla portata del Trebbia;

si modificherebbe sensibilmente il clima della vallata con ripercussioni negative sulla piovosità e sulle fito-associazioni —:

quali misure intenda assumere per evitare il degrado ambientale;

se non ritenga di dover istituire una commissione tecnico-scientifica al fine di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

valutare l'impatto che le progettate opere di derivazione del torrente Cassingheno avrebbero sugli equilibri ecologici dell'intera vallata;

se non ritenga opportuno adoperarsi perché anche dal punto di vista amministrativo si giunga alla sospensione del decreto in questione, in attesa di una approfondita ed articolata valutazione di impatto ambientale. (4-03459)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio di Torre del Greco insiste la villa già appartenente ad Enrico De Nicola e che la amministrazione provinciale di Napoli acquistò a seguito di delibera del 4 febbraio 1961; nei successivi 26 anni la villa è stata oggetto di dissesti, spoliazioni e degrado ai quali hanno corrisposto solo interventi edilizi, frammentari, discontinui e contraddistinti da esasperante lentezza e sperperi di pubblico danaro;

nell'aprile 1986 l'assessore provinciale Stefano Prisco assicurò che nel successivo mese di giugno i restauri sarebbero stati completati e la villa avrebbe avuto la sua definitiva destinazione —:

per quali motivi villa De Nicola abbia subito dissesti, spoliazioni e degrado negli ultimi 26 anni, visto che era in possesso e quindi in custodia della amministrazione provinciale di Napoli;

quanto siano costati complessivamente i lavori manutentori, ordinari e straordinari, dall'epoca dell'acquisto a tutt'oggi;

in quale giorno del giugno 1986 essa sia stata aperta al pubblico, quando essa sia visitabile e se conservi parti e quali dell'arredo presidenziale;

quale sia stata la prevista destinazione data alla villa (centro studi giuridici?) e se essa sia stata decisa dal consiglio provinciale di Napoli o sulla base di personali decisioni degli assessori com-

petenti e quali siano le ragioni di tale destinazione;

tale destinazione come sia stata attuata, in termini di arredi, di strutture, di attrezzature, personale e con quale spesa ad oggi. (4-03460)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che nel territorio del comune di Afragola (Na) ma ad appena duecento metri dall'abitato di Casalnuovo (Na) insiste una degradante discarica di rifiuti che rende invivibile la zona circostante, anche a causa del fatto della permanente velenosa combustione ed autocombustione dei rifiuti;

tale discarica sembra sia abusiva ed in ragione a ciò i carabinieri avrebbero denunciato alla autorità giudiziaria il sindaco di Afragola, recidivo per precedenti analoghe ipotesi di reato —:

quale sia lo stato dell'attuale come del precedente procedimento giudiziario;

quali responsabilità siano state accertate e colpite;

permanendo l'inquinamento derivante da tale discarica se siano state assunte iniziative volte ad impedire l'ulteriore utilizzo dell'area per lo scopo al quale è stata abusivamente destinata e comunque a chi spetti e cosa sia stato fatto sinora per eliminare la pericolosa fonte di inquinamento atmosferico ed ambientale. (4-03461)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

la disinvoltura della amministrazione provinciale di Napoli si colloca saldamente al vertice delle più emblematiche modalità negative di governo;

tanto per citare l'ennesimo caso, in data 17 dicembre 1987 i consiglieri provinciali del MSI Bruno Esposito, Nicola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

Plastina, Antonio Tajani hanno diretto al CO.RE.CO un esposto del seguente tenore: « premesso che il consiglio provinciale ha approvato in data 9 dicembre 1987 con il voto favorevole dei soli consiglieri della maggioranza e con i voti contrari dei gruppi del MSI e del PCI una delibera concernente l'acquisto di n. 18 autovetture del tipo Alfa Lancia per le esigenze del servizio dei signori amministratori provinciali; considerato che le affermazioni contenute in delibera circa la presunta "irrilevanza del prezzo di vendita" delle autovetture blindate non trovano riscontro negli atti allegati alla delibera stessa, come non risultano documentate con idonee perizie tecniche le affermazioni secondo le quali le auto siano "obsolete" e che comunque appare poco credibile che autovetture, peraltro acquistate in epoche diverse, e diversamente utilizzate siano tutte, contemporaneamente, cadute in stato di obsolescenza; ritenuto che un ente pubblico non possa disporre dei suoi beni con surrettizi atti di "donazione", così come previsto dalla richiamata delibera; che la scelta della marca dell'auto non sia legittima in quanto l'ente dovrebbe porre in essere una pubblica gara indicando in delibera le sole caratteristiche del prodotto da acquistare (ad esempio 2000 di cilindrata - turbo diesel - berlina ecc.); considerato altresì che l'importo dei lire 420.000.000 inciderebbe in maniera significativa sul bilancio provinciale sottraendo allo stesso risorse con vincoli di destinazione in settori vitali per la comunità amministrativa; sottolineato che è da ritenersi illegittima la stessa motivazione dell'acquisto: "esigenze di servizio degli amministratori provinciali"; fanno osservare che la opportunità di procedere all'acquisto di autovetture del tipo Alfa Lancia non è logicamente motivata dalle premesse precedenti e tutto appare di discutibile discrezionalità; che la spesa dell'importo di 420 milioni appare eccessiva rispetto ai listini dei prezzi al pubblico; che grave contraddizione emerge nella decisione di cedere gratuitamente (prezzo simbolico) le "auto obsolete", non solo quelle blin-

date per le quali nulla autorizza a pensare che eventuali offerte siano anche esse irrilevanti, visto che non è possibile ritenere che si cedano ad enti pubblici e morali autovetture da rottamare; tutto ciò pertanto premesso, ritenuto, considerato, sottolineato ed osservato i sottoscritti giudicano la delibera n. 348 del 9 dicembre 1987 illegittima e contraddittoria nella parte relativa alla "donazione" di beni; illegittima nella abusiva discrezionalità della scelta del mezzo e del venditore; assolutamente generica e comunque non conveniente per la amministrazione nella previsione di spesa; abusiva la imputazione della spesa al capitolo 290 Bil. 86/87 i cui fondi hanno destinazione relativa a compiti di istituto e chiedono l'annullamento della stessa per gravi ed insanabili vizi di legittimità » -:

il contenuto delle decisioni che abbia assunto il CORECO e, quali che esse siano, le relative motivazioni;

se si intenda richiedere al prefetto di Napoli di intervenire nei confronti dell'amministrazione provinciale di Napoli perché ispiri la sua azione politico-amministrativa a ben più alti livelli di legittimità, di moralità, di efficienza, di trasparenza, tenuto conto delle perverse modalità di gestione della cosa pubblica da parte della detta amministrazione provinciale, ma auspicando che i buoni propositi ai quali la stessa potesse esser indotta possano evitare od almeno limitare nel futuro che i banchi degli amministratori provinciali siano del tutto simili a quelli degli imputati anche se sembra che tale posizione ad oggi sia del tutto indifferente ai disinvolti, testardi, insensibili, allegri ed arroganti amministratori provinciali. (4-03462)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso quanto ha formato oggetto della interrogazione 4-17329 del 30 settembre 1986, rimasta priva di risposta relativamente a quanto segue:

i farmacisti della Campania sono scesi in sciopero e conseguentemente di-

stribuiscono i farmaci dietro pagamento, avendo raggiunto il loro credito nei confronti delle inadempienze della regione Campania la vertiginosa e spaventosa cifra di 110 miliardi di lire;

che, come ha dichiarato l'onorevole Luciano Schifone, consigliere regionale del MSI-destra nazionale in Campania, il disagio dei cittadini è enorme e che la situazione determinatasi per esclusiva responsabilità della regione Campania è estesa e articolata: si pensi che in Campania vengono spedite mensilmente cinque milioni di ricette in gran parte al di fuori di ogni verifica, che il centro elaborazione dati ubicato presso la USL 41 è fatiscente e manca di personale ed attrezzature, che il consumismo farmaceutico dilaga incontrastato nell'interesse esclusivo delle multinazionali chimiche e farmaceutiche, ben al di là degli effettivi interessi dei cittadini, che manca il minimo di programmazione della spesa sanitaria sulla base delle risorse di cui pur si conosce la entità disponibile, che nessuno è chiamato mai a rispondere per gli sperperi continuamente commessi se non i cittadini i quali, truffati da questo sistema gestionale sanitario, devono pagare i medicinali due volte, sempre che ne abbiano la materiale possibilità, giacché in questa situazione allucinante, non vi è chi si faccia carico della ipotesi che l'assistito non sia in grado, dopo aver pagato i propri contributi sanitari, di corrispondere una seconda volta, gli importi volta a volta necessari e ciò per non parlare della gravissima situazione di coloro che sono affetti da malattie gravi, croniche e sociali —:

quali iniziative i Ministri, se la situazione non sia stata completamente recuperata, vogliano immediatamente assumere per far fronte alla emergenza determinatasi e, considerato che le cause della stessa emergenza, sono tuttora le medesime di quella che a suo tempo provocò analoga situazione, essendosi in presenza di un deficit di bilancio sanitario della regione Campania di ben cinquecento miliardi di lire, come abbia inteso il Go-

verno affrontare e risolvere definitivamente il problema sottraendo i cittadini alla profonda ingiustizia alla quale sono attualmente sottoposti, stanziando in via eccezionale in occasione della prossima legge finanziaria quanto necessario onde sanare in parte la situazione determinatasi ed avviando quella indifferibile riforma strutturale della sanità nella quale la brevettabilità dei farmaci e la predisposizione di un prontuario farmaceutico consentano anche di disporre di un quadro di riferimento dei consumi dei farmaci che impedisca all'origine di maturare ed il dilagare dell'incredibile sperpero come quello, emblematico, di cui si è resa protagonista la regione Campania;

in relazione alla tardiva scoperta da parte del Ministero della sanità di centinaia di miliardi di falsi addebiti a carico delle regioni italiane per spese farmaceutiche fittizie, di cui per 55 miliardi nella regione Campania (effetto di quella mancanza totale di controlli più volte e vanamente denunciate dal MSI-destra nazionale e solo dopo finalmente ammessa dal Governo) quali iniziative giudiziarie siano state assunte nei confronti degli utenti e dei farmacisti resisi responsabili di simili reati ma che costituiscono una trascurabile minoranza di fronte a quanti correttamente esercitano i loro diritti ed assolvono i loro doveri;

quali iniziative amministrative e giudiziarie siano state assunte nei confronti del personale amministrativo e politico della regione Campania, sia per correttezza negli illeciti sia per aver omesso i doverosi controlli;

in quale modo, pur colpendo i responsabili dei detti fatti illeciti ed omisivi, si intenda non penalizzare l'utenza incolpevole e la stragrande maggioranza dei farmacisti che onestamente esplicano la loro attività, impedendo che le conseguenze della colossale truffa ritardino o compromettano la urgente soluzione del pauroso sospenso accumulato, riprendendosi ed in via definitiva ed irreversibile l'assistenza diretta con la somministrazione gratuita dei medicinali da parte

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

delle farmacie della Campania all'utenza che ha già assolto il suo dovere contributivo nei confronti dello Stato;

quali variazioni vi sono tra quanto denunciato il 30 settembre 1986 e la data della presente interrogazione. (4-03463)

POLI BORTONE, BERSELLI, PARIGI e RUBINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga fondate le notizie relative alla vicenda Moro contenute nel libro *I giorni del Diluvio* pubblicato da Rusconi nel settembre 1985 con autore « l'Anonimo » il quale sarebbe, secondo quanto scrive l'agenzia di stampa *Punto Critico*, il senatore Francesco Mazzola già sottosegretario alla Presidenza delegato ai servizi segreti. Lo stesso parlamentare seguì la « vicenda Moro » come sottosegretario alla difesa delegato dall'allora ministro onorevole Ruffini.

In particolare si chiede se sia in grado di confermare le affermazioni contenute nel libro — il cui autore appare indubbiamente a conoscenza di fatti specifici — che il rapimento e l'uccisione dell'uomo politico DC sia da attribuirsi al KGB, quindi all'URSS ed alla Libia di Gheddafi. (4-03464)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'industria, commercio ed artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso quanto già formato oggetto della interrogazione 4-17330 del 30 settembre 1986, restata priva di risposta relativamente a quanto segue:

tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre 1986 a Napoli sui quartieri napoletani di Bagnoli-Posillipo, mentre l'area diveniva irrespirabile, è caduta una pioggia di minutissime scaglie metalliche, penetrate nelle abitazioni, cadute sui tetti e sul selciato stradale, provocando piccole abrasioni ed irritazioni del derma ai cittadini della zona;

si è accertato che l'incredibile episodio di inquinamento proviene, ancora una

volta, dall'Italsider i cui impianti di raffreddamento avrebbero subito una interruzione a causa del calo di tensione nella erogazione di energia elettrica;

il grave episodio, confermando e sviluppando in forme nuove il continuo inquinamento ambientale chiama in causa le precise responsabilità dell'ENEL e dell'azienda siderurgica e riporta pesantemente alla ribalta la necessità indifferibile della delocalizzazione degli impianti industriali inquinanti oltre che dalla zona orientale di Napoli anche da quella occidentale ai fini del recupero della compromessa qualità della vita urbana a Napoli —:

quali siano le precise cause dell'evento dannoso, quali responsabilità sussistano nella sua dinamica e nella mancata sospensione della lavorazione pur essendo l'evento, come è stato confermato dall'ENEL e dalla Italsider « non infrequente » e quindi, se possibile, del tutto evitabile;

posto che si è avuto l'ardire di affermare che la polvere metallica non sarebbe nociva, nonostante quanto si è affermato in premessa, se tali caratteristiche, che tuttavia si respingono nella loro sostanza, autorizzino chichessia a « inquinare » atmosfera e suolo, cittadini ed ambienti domestici e se tale « autorizzazione » manchi quali procedimenti amministrativi e penali rispettivamente il comune di Napoli, la Procura della Repubblica e le USL abbiano avviato nei confronti dei disinvolti responsabili dell'ennesimo episodio di degrado ambientale ed urbano. (4-03465)

PARLATO, BAGHINO e MATTEOLI. — *Ai Ministri dei trasporti, della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere, anche in relazione alla interrogazione 4-17136 del 17 settembre 1986, restata priva di risposta, ogni dettaglio sullo sconcertante drammatico e luttuoso episodio che ha visto concludersi con la morte il « viaggio della speranza » intrapreso dalla piccola Valeria La Rosa la quale, sofferente di una malattia car-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

diaca, era partita con la madre da Catania, con il volo BM 1073 diretta - via Roma - a Padova, dove avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico; a bordo dell'aereo la piccola Valeria avvertiva un'improvvisa crisi cardiaca ed il comandante dell'equipaggio decideva opportunamente di fare scalo a Napoli-Capodichino, avvertendo la torre di controllo onde all'atterraggio fosse pronta una autoambulanza che trasferisse immediatamente la bambina in una struttura ospedaliera adeguata; senonché, ad operazioni di atterraggio concluse, nessuna autoambulanza delle tre che avrebbero dovuto essere in esercizio, pronte e disponibili nello stesso scalo partenopeo era ad attendere l'inferma dato che due di dette ambulanze erano fuori uso e della terza mancava l'autista!...; il successivo sopraggiungere di una autoambulanza della Croce rossa è stato purtroppo inutile giacché Valeria La Rosa giungeva già cadavere al « Nuovo Loreto »;

se le condizioni della piccola ne consentivano l'imbarco a Catania, chi tali condizioni abbia accertato e se comunque le stesse erano note od evidenti prima del decollo;

in quale orario il comandante Annesi abbia annunciato a Capodichino l'atterraggio del volo ATI BM 1073 e richiesto l'autoambulanza;

in quale orario i responsabili della struttura aeroportuale hanno accertato la indisponibilità di tutte e tre le autoambulanze e se ciò era o doveva esser già noto;

chi, avendo la responsabilità di un eventuale intervento di soccorso, non ha posto in essere - indipendentemente dalle richieste del comandante Annesi - la disponibilità di altra autoambulanza;

da quanto tempo fossero fuori uso due delle tre autoambulanze, quando e da chi fossero state impartite le necessarie disposizioni per il loro ritorno in esercizio;

per quali motivi mancasse l'autista della terza autoambulanza e se l'assenza fosse stata o dovesse esserlo ai responsabili di eventuali interventi di soccorso, indipendentemente dalla tragica necessità emersa;

se l'autista assente dell'autoambulanza disponibile non potesse essere sostituito da altra persona alla guida del mezzo;

a che ora venne chiamata l'autoambulanza della CRI, in quale orario atterrò l'aereo ATI, a che ora sopraggiunse la morte della piccola Valeria, in quali orari - infine - l'autoambulanza della CRI arrivò a Capodichino ed in quali orari, caricata la bambina, giunse al « Nuovo Loreto »;

quale fondamento abbia la dichiarazione dell'amministrazione della GESCAL (la società che fornisce i servizi aeroportuali) il quale ha dichiarato: « Noi abbiamo un elicottero-ambulanza, il cui servizio, in base ad una convenzione con la regione Campania, è del tutto gratuito. Perché nessuno ha chiesto il suo intervento? L'elicottero avrebbe consentito il trasporto della bambina all'ospedale Cardarelli in soli cinque minuti. E questa mattina era fermo ad appena duecento metri dalla pista dove è atterrato il DC 9 »;

quali accertamenti amministrativi e penali siano stati avviati e conclusi e quali responsabilità siano emerse e se esse siano state colpite duramente come meritano. (4-03466)

VALENSISE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali interventi siano previsti da parte della GEPI nei confronti delle aziende IONICA AGRUMI SpA di Caulonia (Reggio Calabria) e DIMA box di Roccella Ionica (Reggio Calabria) a tutela della situazione occupazionale meritevole di essere in ogni modo salvaguardata con riferimento alla grave situazione esistente nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

comprensorio e, in generale, nella provincia di Reggio Calabria e nell'intera Calabria. (4-03467)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che già nel marzo 1986, nella IX legislatura, l'interrogante presentò analoga interrogazione (4-14489) rimasta senza risposta;

in relazione al caso del carabiniere Venanzio Centanni, ferito in un incidente stradale il 7 ottobre 1984, ed ora deceduto, mentre si recava in divisa ed armato ad intraprendere un servizio di ordine pubblico ad una partita di calcio a Mordano (Bologna) —:

per quali motivi, visto che si trattava chiaramente di un'operazione di servizio, non sono stati assegnati alla famiglia i risarcimenti previsti. (4-03468)

PORTATADINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative sono state attuate per risolvere il drammatico caso costituito dalla scomparsa in Afghanistan del giornalista Fausto Biloslavo, con la probabile collaborazione di militari sovietici, mentre svolgeva, nell'unico modo possibile, il suo lavoro di giornalista. (4-03469)

PORTATADINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le valutazioni del Governo in merito alle numerosissime violazioni della libertà di stampa in corso in Cile, culminanti nei processi e nelle condanne di giornalisti accusati di reati quali « offesa alle forze armate », « ingiurie a Pinochet », « intervista a Zaldívar ». Una linea di processati, resa nota dalla *Federacion latinoamericana de Trabajado*, Res de la Pensa, affiliata alla Clat comprende i seguenti casi: Marcelo Contreras, Marcelo Mendoza, Sergio Marras, Fernando Paulsen, Patricia Collier, Monica Gonzales, Felipe Pozo, Ismael Llona, Gilberto Palacios, Emilio Filippi, Alberto Gamboa, Alejandro Guillier, Abraham

Santibaez, Francisco Herreros, Patricia Verdugo, Juan Pablo Cardenas, Ariel Poblete, Juan Jorge Faundez, Victor Vaccaro, Gonzalo Figueroa, Eugenio Gonzales, Erwing Harrington, Manuel Salazar.

Si chiede pertanto di conoscere quali interventi il Governo italiano ritiene di operare per denunciare la chiara violazione degli articoli 18 e 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e per ottenere il rispetto da parte del Governo cileno. (4-03470)

PORTATADINO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere i motivi per i quali il personale civile di ruolo nello Stato, provvisoriamente inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che svolga mansioni dirigenziali, non può far valere in modo certo e tangibile il diploma di laurea richiesto dai concorsi per l'accesso alle cariche direttive. (4-03471)

BARBIERI, PIRO E CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

non sono ancora state espletate le procedure di affidamento dei lavori relativi alle opere di bonifica previste e finanziate dalla legge finanziaria 1987, che interessano la provincia di Ferrara per un importo pari a 110 miliardi di lire;

il ritardo nell'avvio di tali lavori comporta conseguenze di particolare gravità per la sicurezza e per l'economia del territorio ferrarese, fortemente condizionato dal delicato equilibrio dei sistemi idraulici, di bonifica dei terreni e di difesa a mare;

deve quindi ritenersi assolutamente urgente superare la situazione di stallo che sembra essersi venuta a determinare nelle procedure di affidamento dei lavori, onde consentire che le risorse, stanziata dalla legge finanziaria da oltre un anno,

siano finalmente impegnate nella realizzazione delle opere previste —:

se non intenda superare, qualora sussistano, gli impedimenti che hanno determinato questo pregiudizievole ritardo, cogliendo le preoccupazioni espresse nei documenti votati dal consiglio comunale di Codigoro e dal consiglio provinciale di Ferrara. (4-03472)

PARLATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano a conoscenza che

1) il sindaco di Piano di Sorrento, Antonino Gargiulo, ha nel corso di pubblici comizi « reclamizzato » di avere querelato il sottoscritto in merito alla interrogazione n. 4-19109 presentata il 16 dicembre 1986, ritenendosi, non si sa in quale modo, leso dalla stessa ed ignorando — come molte altre cose — la Costituzione oltre che — ma si era capito — il codice penale;

2) comunque i procedimenti penali segnalati dall'interrogante e nei quali è interessato il sindaco di Sorrento, Antonino Gargiulo, stanno procedendo come si apprende anche dal quotidiano *Il Mattino* del 16 ottobre 1987 che annuncia un mandato di comparizione della 24ª sezione istruttoria;

3) vi sono anche altri procedimenti pendenti alla Procura della repubblica connessi all'amministrazione comunale di Piano di Sorrento e già segnalati con precedenti interrogazioni;

4) inoltre nell'anno 1987 è iniziato un nuovo procedimento relativo ad un fatto di particolare gravità: una lottizzazione in corso di realizzazione in Piano di Sorrento e denominata Sinicropri dove, secondo voci, il sindaco è comproprietario di alcuni suoli interessati dalla lottizzazione stessa —:

se siano a conoscenza delle ragioni che abbiano impedito una sollecita conclusione dei provvedimenti pendenti in

un senso o nell'altro e nell'interesse dello stesso Antonino Gargiulo, il quale ha dichiarato di essere il primo a volere che tutto si definisca al più presto;

relativamente alla lottizzazione in corso se ritengano di chiedere chiarimenti alla regione Campania - Servizio urbanistica - Piani comunali per verificare la veridicità delle voci ed in conseguenza decidere quali provvedimenti adottare;

se siano in grado di rendere noto all'interrogante, che non ne ha mai avuto notizia, quando sia stata presentata la anzidetta querela, quale ne sia il contenuto ed in quale fase procedurale e dinanzi a quale giudice essa si trovi e i motivi per i quali all'interrogante non sia mai pervenuta alcuna comunicazione giudiziaria. (4-03473)

DONATI E BOATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se i comuni, nel deliberare i criteri in base ai quali stipulare le « convenzioni » con i singoli concessionari, in diritto di superficie e in proprietà, di aree situate nell'ambito dei Piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) — ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — siano tenuti a rispettare le prescrizioni delle « convenzioni-tipo » approvate dalle regioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977;

e, qualora i comuni non siano tenuti al rispetto delle « convenzioni-tipo » regionali, se debbano determinare il prezzo finale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata-agevolata nel rispetto dei limiti massimi di costo degli interventi, e loro eventuali maggiorazioni, stabiliti dalle regioni in base agli appositi decreti ministeriali (vedi: decreto ministeriale 23 maggio 1984, n. 258), oppure se debbano determinare tale prezzo finale in base ad un apposito computo metrico estimativo redatto tenendo conto dei costi reali, desunti dagli interventi di edilizia residenziale che si eseguono nel loro territorio, oppure infine, se possano accet-

tare il prezzo indicato dai soggetti costruttori, senza effettuare su di esso alcun controllo.

Considerato che:

identico è infatti lo scopo dei due atti: assicurare la realizzazione di alloggi a prezzi ridotti, mediante il controllo e la predeterminazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e dei costi di realizzazione, oltre che con l'abbattimento degli oneri collegati al rilascio delle concessioni edilizie;

il collegamento fra le predette deliberare comunali e le « convenzioni-tipo » regionali sembra inoltre essere affermato, nella normativa statale, dall'articolo 3, terzo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, e, in sede regionale, dalle disposizioni di molte « convenzioni-tipo » (per la regione Marche, si veda: articolo 1, comma secondo, e articolo 3 del regolamento regionale del 13 aprile 1983, n. 14, nonché articolo unico del regolamento regionale del 26 marzo 1980, n. 11, pubblicati rispettivamente nel BUR n. 34 dell'11 aprile 1980). (4-03474)

DUTTO, BIONDI E LECCISI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

una delegazione di dieci deputati della Commissione difesa si recherà sulle unità italiane nel Golfo Persico per essere con i marinai alla vigilia di Natale;

il presidente della Commissione difesa interpellato sulle ragioni di un veto posto alla partenza di un rappresentante del Governo, ha confermato problemi di natura politica che portano a contrapporre la solidarietà del Parlamento a quella del Governo, dichiarando di fatto sgradita la contemporanea presenza di quest'ultimo;

l'adesione alla visita data dai rappresentanti dei gruppi parlamentari — e in particolare da quelli della maggioranza — intende anche rassicurare sull'impegno a concludere tutti i provvedimenti legislativi a sostegno della missione e degli

equipaggi e non mira a criticare o indebolire le iniziative del Governo —:

se la decisione di annullare la visita del sottosegretario, che era stata da tempo decisa autonomamente, sia stata presa su precisa richiesta di esponenti parlamentari;

se il Governo non intenda comunque garantire la sua presenza a bordo delle navi nei giorni delle feste, a testimonianza dell'attenzione e del riconoscimento rivolto ai militari inviati a difendere il diritto della navigazione e gli interessi del paese;

quali costi comporterà l'organizzazione del viaggio del Governo. (4-03475)

BORRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che dal 19 dicembre ultimo scorso la strada statale 523 di Fondovalle Taro è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza;

che in conseguenza di ciò le popolazioni di una vasta zona dell'Appennino parmense vanno incontro a gravissimi disagi (dal centro di Borgotaro, Parma è attualmente raggiungibile solo attraverso Pontremoli o Bardi) —:

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per ripristinare la viabilità nella suddetta strada, soprattutto per evitare che per le popolazioni montane interessate permanga l'attuale stato di estrema difficoltà durante il periodo invernale;

quali assicurazioni può fornire il Governo per un sollecito intervento ai fini di assicurare una definitiva e soddisfacente soluzione alla viabilità della zona attraverso il completamento della superstrada da anni richiesto. (4-03476)

DE CARLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se può confermare:

1) l'intenzione di emanare un provvedimento che estenda i contingenti age-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

volati della benzina, finora limitati a Gorizia, anche a Trieste ed ad alcuni comuni del Friuli;

2) la notizia che questi comuni del Friuli sono quelli riportati dalla stampa locale, che non sono tutti confinanti con la Jugoslavia, anche se compresi territorialmente negli accordi di Udine;

3) l'esclusione di comuni del Tarvisiano territorialmente collocati tra comuni dell'elenco suaccennato e non in-

clusi tra quelli destinati a godere delle provvidenze.

Per sapere se ritiene giusto escludere tutti i comuni della Carnia e prendere le decisioni con riunioni improvvisate in cui taluni parlamentari della regione vengono chiamati ed altri esclusi e durante i quali la presenza del presidente della giunta regionale viene, dagli esponenti della Democrazia cristiana, definita casuale.

(4-03477)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TESTA ENRICO, SOAVE, SERAFINI MASSIMO, TAMINO, RONCHI, FILIPPINI ROSA, CONTI, AGLIETTA, RODOTÀ, PIRO, BIONDI, GARAVINI, RUSSO FRANCO, GALLI, BOTTA, BOSELLI E MATTIOLI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

secondo l'APEI (Associazione dei produttori di energia elettrica) e secondo numerose altre indagini anche dell'ENEL esiste nel nostro paese una vasta potenzialità di produzione di energia elettrica nel settore idroelettrico, fonte energetica rinnovabile e « nazionale »;

una parte considerevole di questa specifica fonte di energia può essere attivata grazie all'intervento attivo di « autoproduttori », a ciò autorizzati;

fino al 1985 e grazie anche all'incentivizzazione fornita dalla legge n. 308 il prezzo d'acquisto da parte dell'ENEL dell'energia elettrica ceduta dagli autoproduttori era tale (lire 60 per Kw/h) da garantire la remunerabilità degli investimenti che dal 1986 con atto unilaterale l'ENEL riduceva di circa il 33 per cento (lire 45 per Kw/h di giorno, lire 34,60 per la notte) il prezzo d'acquisto;

tale prezzo, allineato ai costi di produzione più bassi, quelli dell'energia elettrica da carbone, al contrario di quanto avviene in altri paesi, è addirittura inferiore a quello pagato per l'elettricità importata dalla Francia;

solo nell'aprile del 1987 il ministro dell'industria — *pro tempore* — emanava un decreto che consentiva un incremento del 18 per cento dei prezzi pagati dall'ENEL;

tale prezzo appare però ancora non equo e insufficiente a sostenere, come me-

riterebbe, il settore degli autoproduttori —:

se non ritenga di dover assumere iniziative per la normativa prevista dalla legge n. 308 con la previsione di ulteriori incentivi e semplificazione delle procedure burocratiche;

se non ritenga di dovere sostenere il settore dell'autoproduzione con particolare riferimento alle fonti rinnovabili.

(3-00499)

GASPAROTTO, DE CARLI, SOAVE, PALMIERI, FACHIN SCHIAVI, COLOMBINI, PASCOLAT E BORDON. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

il 24 novembre 1987, si disponeva il licenziamento, per scarso rendimento, con decorrenza dal 1° dicembre 1987, della professoressa Di Stasio Clara, insegnante, con incarico di supplenza annuale per materie letterarie e latino, presso le classi prima B e C della sezione staccata del liceo scientifico « Grigoletti » di S. Vito al Tagliamento (PN);

la professoressa Clara Di Stasio, laureata nel 1980 aveva insegnato da alcuni anni in vari istituti scolastici della provincia di Pordenone;

è portatrice di un'invalidità fisica del 45 per cento;

il provvedimento assunto, in seguito ad una visita ispettiva, traeva origine da una lettera inviata al provveditore agli studi di PN, dall'assessore all'istruzione del comune di S. Vito al Tagliamento che, senza averne titolo e competenza, a qualche settimana dall'inizio dell'anno scolastico, esprimeva nei confronti dell'insegnante succitata, pesanti giudizi di inadeguatezza di preparazione, di carenza nelle spiegazioni e di difficoltà di espressione a causa della minorazione;

ai rilievi sollevati da studenti della I B, in cui la professoressa Di Stasio insegnava latino, si contrapponeva la disponibilità dimostrata dagli alunni della I C

che, avendo avuto la Di Stasio quale docente di tutte le materie letterarie, hanno potuto meglio di altri, apprezzarne le doti e le qualità, con spirito di reciproca comprensione e solidarietà;

i colleghi insegnanti, nonché il preside e la vicaria incaricata presso la sede staccata, non hanno espresso rilievi nella validità didattica, né riferito disfunzioni, mettendo invece in luce i buoni rapporti tra il corpo insegnante e la professoressa Di Stasio;

nessun organismo scolastico è stato coinvolto, né si sono riuniti insieme gli studenti ed i genitori della prima B e C, per discutere dei problemi sollevati;

in presenza di una insegnante portatrice di *handicap*, né l'assessore comunale, né altri responsabili scolastici, hanno sentito il dovere umano, civile di parlare con la professoressa Di Stasio, per risolvere insieme i problemi aperti, fornendo, se necessario, tutti i supporti didattici utili, affinché una invalida non sia emarginata e dando così contestualmente risposta anche alle richieste ed alle esigenze di una parte degli studenti;

vi è nell'insegnante sopracitata, come è costretto a riconoscere anche l'ispettore, una disponibilità al lavoro, che si tradurrebbe in positivi risultati in un quadro di condizioni culturali e didattiche adeguate;

la struttura scolastica del liceo scientifico di S. Vito al Tagliamento non risponderebbe alle norme di legge ed ai requisiti minimi di sicurezza —:

quali iniziative urgenti intenda assumere affinché:

la professoressa Clara Di Stasio, sia integrata nell'insegnamento, fornendo tutti i sostegni culturali e didattici che si rendessero necessari;

sia avviata un'ispezione al fine di accertare l'idoneità dell'edificio in cui ha sede la sezione staccata del liceo scientifico « Grigoletti » di S. Vito al Tagliamento;

siano assegnati agli enti locali competenti, oltre quanto già stabilito, adeguati finanziamenti per la costruzione della nuova sede del liceo scientifico a S. Vito al Tagliamento. (3-00500)

TAMINO E RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

1) il 3 dicembre 1987 nel comune di Tolentino in località Pianalucci è stato barbaramente ucciso con colpi di mitraglietta M 12 il signor Mario Pippa dal capitano dei carabinieri Eugenio Bilardo;

2) il signor Mario Pippa, di 50 anni, trovandosi in uno stato confusionale (fatto che si verificava ciclicamente dato che per 25 volte nella sua vita era stato ricoverato, senza alcun incidente, nelle strutture sanitarie), si aggirava dopo un giorno e una notte per la campagna di Tolentino « armato » di un semplice coltellino e in compagnia di un piccolo cane;

3) la mattina del 3 dicembre una donna, vedendolo, informava telefonicamente i vigili urbani, che a loro volta informavano il fratello ed i carabinieri; tre gazzelle con 9 uomini arrivavano sul posto contemporaneamente al fratello, che, alla vista delle armi chiedeva al capitano dei carabinieri di non intervenire armato, ma la risposta del capitano fu: « vattene se no arresto anche te »;

4) successivamente il capitano ed un appuntato incontrarono Mario Pippa, che inveì nei loro confronti; l'appuntato, disarmato, si avvicinò per calmarlo e per farsi riconoscere, ma il capitano esplose una raffica di 4 colpi di mitra verso il piccolo cane. Gli eventi precipitarono e il Pippa, preso dal panico, si avvicinò all'appuntato; a questo punto il capitano esplose altri 4 colpi che colpirono Mario Pippa alle gambe e poi altri 2 colpi mortali che entrarono nella scatola cranica dall'alto in basso —:

perché non è stata informata la struttura sanitaria sia da parte dei vigili

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

che dei carabinieri, quando furono avvertiti dell'avvistamento di Mario Pippa;

se è stata fatta un'ordinanza del sindaco per ricovero coatto;

quali misure sono state prese nei confronti del capitano, dopo il tragico episodio;

se non ritengano opportuno proporre modifiche alla legge Reale e alle altre norme approvate ai tempi della cosiddetta « emergenza », che stanno mietendo un crescente numero di vittime innocenti. (3-00501)

DONATI E ANDREIS. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

il collegamento autostradale tra la A23 della Cisa e la A22 del Brennero prevede, secondo il progetto presentato dalla soc. Autocamionabile della Cisa, i punti di stacco ai caselli di Nogarole-Rocca VR e Fontevivo PR;

la « Bretella Cisa-Brennero » figura tra le priorità di terza fase del piano triennale ANAS, per una spesa complessiva stimata in circa 900 miliardi;

tra le priorità di finanziamento del piano sono stati inseriti 30 miliardi per la ristrutturazione della SS 432 « Sabbionetana » e 200 miliardi per il tratto PR-SS CISA-A 22 della superstrada Cispadana;

il piano della viabilità della regione Lombardia, dopo approfonditi studi, escludeva il collegamento autostradale Cisa-Brennero dimostrando la concorrenzialità della superstrada Cispadana;

il progetto proposto pubblicamente dalla società AutoCisa non è supportato da adeguati studi di verifica dei flussi di traffico e che i dati attualmente disponibili non corrisponderebbero adeguatamente ad un conveniente rapporto costi/benefici;

i consigli provinciale e comunale di Mantova, dopo consultazioni con le forze sociali, hanno approvato due mozioni nelle quali si ribadisce la priorità della ristrutturazione della SS 432 « Sabbionetana » e la incongruenza del tracciato autostradale proposto dalla società AutoCisa rispetto alla esigenza della mobilità interregionale e interprovinciale;

la bretella Cisa-Brennero attraverserà due parchi regionali, Mincio e Oglio Inferiore, le zone del N-O mantovano caratterizzata territorialmente dal reticolo della centuriazione romana e le aste fluviali del Po e del Taro;

il netto dissenso delle associazioni agricole, più volte pubblicamente espresso, contrarie alla sottrazione di una ingente quantità di terreno tra i più fertili e produttivi del paese;

le restrizioni al transito imposte dalla Repubblica Austriaca nei confronti degli automezzi pesanti transitanti lungo la direttrice del Brennero;

l'irrilevanza, ai fini della minore percorrenza sui collegamenti internazionali, dei 40 chilometri risparmiati rispetto all'attuale percorso autostradale VE-RE-PR —;

se si intende procedere:

alla comparazione delle alternative di progetto tra: Bretella autostradale (900 miliardi); Progetto Superstrada Cispadana (200 miliardi); Riqualificazione della SS 432 « Sabbionetana » (30 miliardi), utilizzando la metodica dell'analisi costi/benefici (secondo Nucleo Valutazione dei Progetti del Ministero del bilancio), integrata dalla rispettiva valutazione di impatto ambientale;

alla sospensione di qualsiasi procedura favorevole all'inizio dei lavori nell'attesa delle valutazioni sopra esposte.

(3-00502)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che

a) in Massa lo stabilimento della società FARMOPLANT del gruppo Montedison, è sede di lavorazioni di prodotti chimici per l'agricoltura, tra i quali alcuni pesticidi, particolarmente inquinanti e pericolosi per l'igiene e la sicurezza degli abitanti, nonché degli stessi lavoratori, essendo ubicato detto stabilimento alle immediate adiacenze urbane;

b) quanto precede è stato negli anni trascorsi oggetto di indagini giudiziarie, e di dibattito civico, culminato con la celebrazione di un *referendum* popolare, il cui esito ha rivelato l'esistenza di una larghissima maggioranza dei cittadini di Massa, Carrara e Montignoso, rivolta a espellere dal territorio quelle specifiche lavorazioni;

c) dopo quest'ultimo evento, vi è stata una conseguente decisione delle autorità comunali di Massa, a cui la dirigenza FARMOPLANT ha risposto con la serrata, e minaccia di chiusura definitiva di ogni attività, provocando grave turbamento sociale e politico nell'intera città di Massa e nella sua provincia;

d) di fronte all'intervento del Governo, preoccupato di salvaguardare la serenità dei lavoratori e dei cittadini, e a scongiurare fratture sociali gravissime e dolorose come quelle irresponsabilmente e scientemente provocate dalla decisione della serrata, intervento manifestato con una equilibrata proposta di mediazione, idonea ad accertare la oggettiva consistenza tecnica dei rischi e dei danni, tutelando nel breve tempo necessario per questo fine i posti di lavoro, l'unità produttiva e le prospettive di riconversione, la dirigenza FARMOPLANT, rispondeva con la dura negazione di ogni disponibi-

lità, nell'intento palese di trasformare la vicenda in un pedagogico precedente, dimostrativo della assoluta prevalenza della volontà del provato imprenditore sui valori dell'ambiente e dell'ordinato sviluppo del territorio, rispetto alla volontà di ogni autorità dello Stato democratico, dal comune al Governo della Repubblica;

e) dopo, infine, una insolitamente rapida e, a quel che è dato sapere, benigna decisione del tribunale amministrativo della Toscana, la FARMOPLANT, senza nulla altro attendere, ha dichiarato di riprendere le lavorazioni in questione, malgrado il *referendum* gli orientamenti delle autorità cittadine e del Governo, e i moniti a suo tempo lanciati da qualificati ambienti scientifici, e dagli stessi giudici ordinari —:

1) se il Governo conferma la posizione espressa fin qui dai ministri dell'ambiente e del lavoro, come in particolare è stata esposta in Parlamento dal ministro dell'ambiente, rispondendo ad interrogazioni ed interpellanze alla Camera dei deputati, e sottolineata dalla lettera dello stesso ministro al Presidente del Consiglio, della quale si chiede di conoscere il testo;

2) quali conseguenti direttive ed iniziative politiche ed amministrative si ritiene di adottare di fronte al grave atteggiamento di FARMOPLANT, diretto a dimostrare a Massa, ma forse soprattutto fuori di Massa, che la rappresentanza democratica degli interessi popolari alla tutela del territorio sotto il profilo della sicurezza e dell'ambiente, in circostanze come quella descritta, non possono superare il calcolo del *management*, e dell'imprenditore, e in particolare a dimostrare in ciò il disarmo e l'impotenza del Governo da un lato e della civica amministrazione dall'altro;

3) quali sono state le vicende che hanno portato alla decisione del TAR, quali elementi di difesa degli interessi del comune, e quali sono stati, negli anni, gli accertamenti e le verifiche tecniche, di competenza locale e statale, e quali le

indagini giudiziarie e con quali evoluzioni ed esito;

4) quali elementi concreti il Governo può rendere noti, nella sua azione e nella sua iniziativa, per rassicurare l'opinione pubblica, giustamente sconcertata e turbata per il fatto che una chiara, netta ed inequivocabile manifestazione di volontà popolare sia stata posta nel nulla dalla decisione di un dirigente d'industria, appena confortata del soccorso di un giudice amministrativo di primo grado, al quale tante volte si rivolgono cittadini ed enti pubblici e privati, senza riuscire ad ottenere che giustizia sia fatta, nemmeno in anni, nei quali sfioriscono molti diritti, mentre in questo caso la pretesa della FARMOPLANT è stata soddisfatta in poche settimane, con miracolosa e in sé mirabile immediatezza.

(2-00165) « Labriola, Maccheroni ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere se sta seguendo le vivacissime polemiche originate dalla proposta, avanzata dal ministro dell'industria ed attualmente all'esame dei ministri dell'agricoltura e della sanità, di autorizzare i rivenditori a scongelare il pane surgelato e a venderlo al pubblico caldo di forno, intendosi per pane surgelato una pasta di pane surgelata; e per sapere quale atteggiamento intende assumere al riguardo.

Il problema ha ovvie - ed evidenti - conseguenze occupazionali; e anzitutto di esse, già da tempo (poiché un'ipotesi del genere circola da anni, viene da una nuova tecnologia messa a punto in Francia sin dal 1982 e fa riferimento, in prospettiva, alla definitiva liberalizzazione delle merci nell'ambito CEE, prevista per il 1982) si sono resi interpreti gli operatori del settore. Nel corso di una tavola rotonda organizzata il 16 dicembre scorso, a Roma, dalla « Federazione italiana panificatori » è stato fatto, ancora una volta, con dovizia di dati, il punto della situazione al riguardo.

« Non siamo contro la surgelazione in sé e per sé, che anzi resta il migliore metodo di conservazione degli alimenti - ha dichiarato il presidente dei panificatori, Antonio Marinoni -, però si corre il rischio di autorizzare una vera e propria truffa ai danni dei consumatori. Al contrario di Francia ed Inghilterra, dove il consumo di pane da freezer ha acquistato consistenti fette di mercato, in Italia, il business è ancora pressoché inesistente. Due sole aziende, una emiliana e l'altra lombarda, producono non più di cento quintali al giorno; niente in confronto ai sessanta milioni di tonnellate sfornati, è il caso di dire, ogni anno da circa trentaduemila fra forni e panetterie che danno lavoro ad oltre duecentomila addetti ». In base alla normativa di un precedente decreto ministeriale il congelato era destinato esclusivamente alle grandi comunità (alberghi, caserme, ospedali) mentre ne risultava vietata la vendita al minuto. « Ma le pressioni sul ministro dell'agricoltura debbono essere tante e pesanti - ha dichiarato ancora Antonio Marinoni - se in fretta e furia si è tentato di fare passare il decreto ministeriale che non solo ne autorizza la vendita a privati ma permette anche a qualsiasi commerciante, grande magazzino o dettagliante che sia, di spacciare come calda di forno, roba che teneva da mesi in frigorifero dopo avergli dato appena una ripassata sulla fiamma ». Di fatto, come hanno chiarito i tre esperti presenti al dibattito, i professori Giovanni Quaglia, Giuseppe Fabriani e Guido Razzoli, il processo di refrigerazione non è dannoso purché siano rispettate quelle norme elementari, note ormai a tutte le massaie: « Però, essendo un alimento vivo, in cui sono presenti enzimi, batteri e miceti, il pane surgelato corre il rischio di venire snaturato ».

C'è anche una guerra della carta bollata, che sta ora emergendo, nel contesto della polemica in atto. Come sottolinea Adriana Macchetta ne *Il Giornale* del 19 dicembre 1987, il ministro dell'agricoltura aveva già autorizzato la produzione di pane surgelato « in una misura non eccedente il 5 per cento del fabbisogno pro-

vinciale », mentre aveva vietato di produrre nello stesso stabilimento pane fresco e pane surgelato. I panificatori fanno opposizione a che il pane surgelato venga ritenuto pari a quello fresco per il suo altissimo contenuto di umidità.

Il pretore di Saronno, con sentenza passata in giudicato il 16 ottobre 1987, ha affermato che il pane surgelato a crosta bianca, pur avendo allo stato surgelato un'umidità superiore a quella del pane tradizionale « per il grado di cottura a cui è stato portato e per la sua commestibilità, anche scongelato a temperatura ambiente, deve considerarsi "pane" ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 580/67 », perché è conforme alla *ratio* di misurare l'umidità del pane nel momento in cui il prodotto è pronto per essere consumato.

Gli ha risposto, in un articolo pubblicato sull'*Arte bianca*, organo dell'Associazione panificatori, un altro pretore, Carlo Correr di Salerno, il quale afferma invece che il « pane surgelato è prodotto e venduto in aperta violazione delle leggi vigenti ».

Ma il problema è molto più complesso di quanto già lasciano intendere i dati sopra citati.

L'interpellante si rifà anche alla sua partecipazione ai lavori della Commissione cultura del Consiglio d'Europa ed alle molteplici riunioni che il Consiglio stesso ha svolto, con la partecipazione dei più qualificati esperti dei 21 paesi aderenti in materia di prodotti agricoli ed alimentari.

C'è ormai una « cultura » concorde in argomento ed essa sottende la constatazione che i modi tradizionali di alimentazione — oltre che i prodotti basilari che la assicurano e la trasmettono nel tempo — debbono essere privilegiati perché attengono alla specificità dei popoli, alle loro stesse memorie storiche.

L'interpellante fa anche riferimento a tutta l'esperienza recepita in questi anni dalla Commissione esteri della Camera e in particolare dai lavori del Comitato per la cooperazione e la lotta al sottosviluppo. Sempre — anche qui in modo so-

stanzialmente univoco; anche qui per una ormai comune acquisizione culturale — quando si è affrontato il problema degli aiuti alimentari al Terzo Mondo, si è riconosciuto che andavano salvaguardate produzioni locali e modi tradizionali di consumo.

Ogni altro orientamento è stato un fallimento, con conseguenze di eccezionale gravità, tanto che non pochi studiosi « terzomondisti » hanno parlato di « genocidio alimentare » e una vera e propria (interessantissima) letteratura esiste, appunto al riguardo.

Si impone, dunque, un atteggiamento che non solo tenga conto di quanto sopra esposto ma anche un dibattito approfondito in materia, non essendo il problema di quelli che si possano « liquidare » con estemporanei e più o meno improvvisati decreti ministeriali dei quali, comunque, si vorrebbero conoscere origini, livelli decisionali, nonché retroterra di analisi e studi, a livello nazionale ed internazionale, che sembrano invece paurosamente mancare.

(2-00166)

« Rauti ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del turismo e spettacolo, per conoscere — premesso che

con la recente elezione dell'onorevole Matarrese alla Presidenza della federazione italiana gioco calcio il fenomeno della diretta responsabilità di uomini politici, nel caso di un deputato, nella gestione delle Federazioni sportive ha raggiunto una dimensione eclatante;

i presidenti delle Federazioni sportive, anche se deputati della Repubblica, fanno parte integrante del Consiglio nazionale del CONI, cui spetta la elezione degli organi di amministrazione dello stesso;

la quota parte delle entrate Totocalcio che la legge attribuisce al CONI e che rappresenta la quasi totalità delle entrate delle Federazioni sportive, si confi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1987

gura come finanziamento « pubblico », la cui regolarità di gestione del CONI è competenza del Parlamento e dei singoli parlamenti;

nella attuale normativa il carattere privatistico delle Federazioni sportive è solo formale e non sostanziale, proprio perché i bilanci federali gestiti dai presidenti sono composti essenzialmente di contributi classificati « pubblici »;

un parlamentare che presieda una Federazione sportiva e, in quanto tale, faccia parte del Consiglio nazionale del CONI, si trova da una parte nelle vesti del controllore e dall'altra nelle vesti del

controllato, per quanto tale doppia figura non risulti evidente a causa della particolarità delle figure giuridiche di cui si compone l'organizzazione sportiva italiana —:

se il Ministro del turismo e spettacolo non ritenga oggettivamente incompatibili la funzione di presidente di Federazione sportiva e di componente il Parlamento della Repubblica e, di conseguenza, se non ritenga di assumere le opportune iniziative affinché tale incompatibilità sia sancita anche di diritto.

(2-00167) « Servello, Valensise, Rubinacci ».

* * *

MOZIONE

La Camera,

considerate le innumerevoli proteste dei cittadini, delle associazioni ambientaliste, culturali, commerciali, nonché delle locali autorità che sono, come la comunità montana Penisola Amalfitana, ricorse al TAR, in merito alla grave e annosa vicenda relativa alla concessione per ricerche petrolifere in costiera Amalfitana e nel Golfo di Salerno, prevista con decreto ministeriale 30 gennaio 1984, n. 84, alla società petrolifera ELF italiana, consorella della nota ed omonima compagnia francese;

considerate le analoghe iniziative che le popolazioni, le amministrazioni comunali, l'amministrazione provinciale di Trapani, hanno assunto contro le perforazioni che l'ENI ha intrapreso nella zona archeologica compresa tra le isole Egadi e la costa siciliana;

tenuto conto dell'esiguità dei giacimenti a fronte del danno a beni ambientali e storici di inestimabile valore;

vista la sentenza del TAR di Salerno del 13 marzo 1987, che ravvisa gli estremi del pericolo grave ed irreparabile nella realizzazione di dette ricerche petrolifere nei confronti del patrimonio ambientale, e data la natura sismica del territorio;

considerato che appare fortemente contraddittoria la concessione di ricerche di tal genere autorizzate in questo, come in altri casi, in aree protette e contigue a quelle soggette a tutela per la legge istitutiva dei parchi e delle riserve marine (vedi parco Castellabate), e altresì con-

traddittoria nel mentre si realizzano le opere di disinquinamento del Golfo di Salerno;

ritenendo che non si possa ignorare o sottacere la notevole protesta delle popolazioni interessate e la vasta mobilitazione promossa dalle associazioni ambientaliste e dalle organizzazioni ecologiste, progressivamente intensificatesi in concomitanza appunto della sentenza del TAR, le quali agitavano, oltre il suddetto rischio sismico, soprattutto le gravi conseguenze ai danni del turismo in una zona nota in tutto il mondo per le sue incantevoli bellezze paesistiche;

impegna il Governo

a decretare la definitiva interdizione della Costiera Amalfitana e del Golfo di Salerno da ogni ulteriore e possibile autorizzazione per ricerche petrolifere e a porre termine ad ogni attività di ricerca e coltivazione intrapresa nella zona delle Isole Egadi, procedendo alla rimozione delle installazioni colà situate.

(1-00065) « Procacci, Mattioli, Scalia, Cima, Bassi Montanari, Filippini Rosa, Lanzinger, Salvoldi, Boato, Grosso, Donati, Andreis, Ceruti, Tamino, Russo Franco, Russo Spena, Teodori, Faccio, Testa Enrico, Serafini Anna Maria, Nardone, Nappi, Calvanise, Napolitano, Boselli, Schettini, Bassanini, Rodotà, Beebe Tarantelli, Balbo, Gramaglia, Masina, Bertone, Becchi, De Lorenzo, Biondi, Caria, Facchiano, Ciampaglia, Ciocia, Bruno, Conte, Lodigiani, Piro, Maccheroni ».